



Firmato digitalmente da:

ANDREA GOLLINI

Firmato il 30/04/2026 18:41

Seriale Certificato: 20937332

Valido dal 08/07/2025 al 07/07/2028

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4



Floriano Scacchetti

07/05/2026 14:48:27 UTC+0



AIMAG

AIMAG S.p.A.

Discarica per rifiuti speciali non pericolosi

Comune di Medolla (MO), via Campana n.16

CONTINUITÀ DI ESERCIZIO DELLA DISCARICA ESISTENTE SITA NEL COMUNE DI MEDOLLA

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i - L.R. 4/2018 e s.m.i.

ELABORATO SIA 02.00 Quadro programmatico

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
1	24/04/2026	Revisione per integrazioni (premessa, cap. 3.2)	G. Martinelli	Matteo Monti	Andrea Gollini
0	22/10/2025	Prima emissione	Nicola Mezzadri	Matteo Monti	Andrea Gollini

ZOPPELLARI GOLLINI & ASSOCIATI S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA

VIA ANTONIO MEUCCI 7 | 48124 RAVENNA
RAVENNA@ZGA.SRL | T. +39 0544 40 48 72

SEDE OPERATIVA

VIA ENRICO MATTEI 88 | 40138 BOLOGNA
BOLOGNA@ZGA.SRL | T. +39 051 60 11 72 1

P. IVA / C.F. 02330000395
PEC MAIL@PEC.ZGA.SRL
WWW.ZGA.SRL



r_emi.ro.Giunta - Prot. 08/05/2026.0477235.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Scacchetti Floriano, GOLLINI ANDREA

- Indice -

1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE IN PROGETTO	6
2	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	7
2.1	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE	7
2.1.1	Piano territoriale regionale (PTR)	7
2.1.2	Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)	10
2.1.3	Piano territoriale di Area Vasta (PTAV)	14
2.1.4	Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	15
2.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE.....	30
2.2.1	Piano Urbanistico Generale (PUG)	30
2.2.2	Piano Strutturale comunale (PSC)	31
2.2.3	Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)	39
2.2.4	Zonizzazione acustica comunale	45
3	PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI	48
3.1	PIANI IN MATERIA DI RIFIUTI	48
3.1.1	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB)	48
3.2	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	56
3.2.1	Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) .	56
3.2.2	Piano Speciale sulle situazioni di dissesto idrogeologico	69
3.3	PIANI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE	72
3.3.1	Piano di gestione delle acque (PdGA).....	72
3.3.2	Piano di tutela delle acque	75
3.4	PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.....	77
3.4.1	Piano aria integrato regionale (PAIR 2030).....	77
3.5	PIANI IN MATERIA DI TRASPORTI.....	82
3.5.1	Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025).....	82
4	VINCOLISTICA.....	86
4.1	VINCOLI NATURALISTICI	86
4.1.1	Rete Natura 2000	86
4.1.2	Aree protette: parchi e riserve.....	88
4.2	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI	90

4.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO..... 92

PREMESSA

Nel presente quadro programmatico, parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), si effettua la verifica di coerenza del progetto proposto rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore.

Nell'ambito della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico di VIA comprensivo del Provvedimento di VIA relativo al progetto in esame, sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata.

In relazione a quanto richiesto si procede alla revisione del presente elaborato; le sezioni integrate sono evidenziate con sfondo grigio.

In considerazione delle specifiche caratteristiche del progetto in esame e dello stato degli strumenti di pianificazione si rende necessaria l'analisi degli strumenti urbanistici e pianificatori di seguito elencati:

- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello regionale**:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR).
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello provinciale**:
 - Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello comunale**:
 - Piano Urbanistico Generale (PUG).
 - Piano Strutturale Comunale (PSC).
 - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
 - Zonizzazione acustica comunale.
- Piani di **gestione dei rifiuti**:
 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinare (PRRB).
- Piani in materia di **assetto idrogeologico**:
 - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
 - Piano Speciale sulle situazioni di dissesto idrogeologico.
- Piani di **tutela e risanamento delle acque**:
 - Piano di Gestione delle Acque (PdGA).
 - Piano di Tutela delle Acque (PTA).
- Piani in materia di **qualità dell'aria**:

- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030).
- Piani in materia di **trasporti**:
 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025).
- **Vincolistica**.

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE IN PROGETTO

L'area interessata dalla discarica in esame è situata nella parte nord della provincia di Modena, all'interno del territorio comunale di Medolla. Nello specifico l'area della discarica è localizzata nella zona sud del Comune di Medolla, a breve distanza dal limite comunale con i territori dei comuni di S. Prospero e Camposanto. L'impianto occupa un settore di circa 18 ettari esteso tra Via Campana a Nord e la Fossetta Rovere a Sud, circondato prevalentemente da zone agricole.

I centri abitati più prossimi sono i seguenti:

- San Felice sul Panaro, sito a 6 Km di distanza in direzione nord-est;
- Medolla, a distanza di 3,5 km in direzione nord-nord-ovest;
- Cavezzo, sito a 5 Km di distanza in direzione ovest – nord-ovest;
- Camposanto, sito a 5 Km di distanza in direzione est – sud-est;
- la frazione di Solara di Bomporto, sita a 5,2 Km di distanza in direzione sud.

In adiacenza a Via Campana scorre un fosso ad uso promiscuo agricolo e irriguo, Fossetta Campana, mentre all'estremità sud della discarica scorre un altro fosso ad uso promiscuo irriguo e di scolo denominato Fossetta Rovere.



Figura 1 – Localizzazione del sito impiantistico

Il sito è censito nella C.T.R. nella SEZIONE n. 184130 Medolla e Tavola 184SO Mirandola. Catastralmente l'area di intervento è censita al Mappale n. 40, 41, 59 e 60 Foglio n. 25 del Comune di Medolla.

2 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

2.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

2.1.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Versione del Piano analizzata
PTR approvato con DCR n. 276 del 03/02/2010
Classificazione dell'area interessata dal progetto
-
Norme di particolare interesse per l'area di progetto
-

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;
- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo;
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

Nel PTR, dopo un quadro conoscitivo sullo stato delle varie componenti individuate come critiche e/o rappresentative, sono riportati gli obiettivi e le strategie per il perseguimento degli stessi.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- qualità territoriale;
- efficienza territoriale;
- identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);
- la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo.

Al proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;

- ad una miglior informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella sintetizza gli obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Figura 2 – Sintesi degli obiettivi del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente descritto in precedenza, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree; pertanto, non si rilevano elementi di rilievo ai fini del presente studio.

Non si ravvisano elementi di contrasto con gli obiettivi del PTR, ed anzi si evidenzia la coerenza del progetto con gli obiettivi proposti dal Piano.

In particolare, in relazione agli obiettivi per il capitale insediativo – infrastrutturale, il progetto, nel rispetto di un ordinato sviluppo del territorio, contribuisce a garantire la salubrità e vivibilità dei sistemi urbani grazie all'incremento dell'offerta di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

2.1.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)

Versione del Piano analizzata
- PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993 - Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPR e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015
Classificazione dell'area interessata dal progetto
Vd. § 2.1.4
Norme di particolare interesse per l'area di progetto
Vd. § 2.1.4

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), parte tematica del PTR, si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/01/1993.

Con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 è stato approvato l'adeguamento del PTPR, e in data 20/10/2014, la Regione Emilia-Romagna e la direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno siglato un'Intesa istituzionale a tale fine.

Successivamente, sia in Regione, a seguito delle elezioni amministrative, sia nel MiBACT, a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, si è verificato un processo di riorganizzazione che ha portato alla sottoscrizione ufficiale, il 4 dicembre 2015, di una intesa interistituzionale per l'adeguamento del PTPR e del relativo Disciplinare attuativo precedentemente siglata in data 20/10/2014.

È stato riscontrato che, pur essendo stato approvato oltre 20 anni fa, il PTPR ha nei suoi contenuti alcuni temi moderni ed ancora del tutto attuali, tanto da essere affrontati anche nella Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma a partire dal 20/10/2000. Per questo motivo, la Regione ha ritenuto non necessario provvedere alla stesura di un Piano Paesaggistico completamente nuovo ed ha invece optato per procedere con il semplice aggiornamento di alcuni dei contenuti del Piano attualmente in vigore.

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione, espressioni materiali della presenza umana ed altri) il PTPR individua 23 Unità di paesaggio su tutto il territorio regionale. Le Unità di paesaggio rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione. Esse permettono di individuare l'originalità del paesaggio emiliano-romagnolo, di precisarne gli elementi caratterizzanti e consentiranno in futuro di migliorare la gestione della pianificazione territoriale di settore.

L'area di interesse è compresa all'interno dell'Unità di Paesaggio n. 8 "Pianura bolognese, modenese, reggiana" (si veda figura seguente).

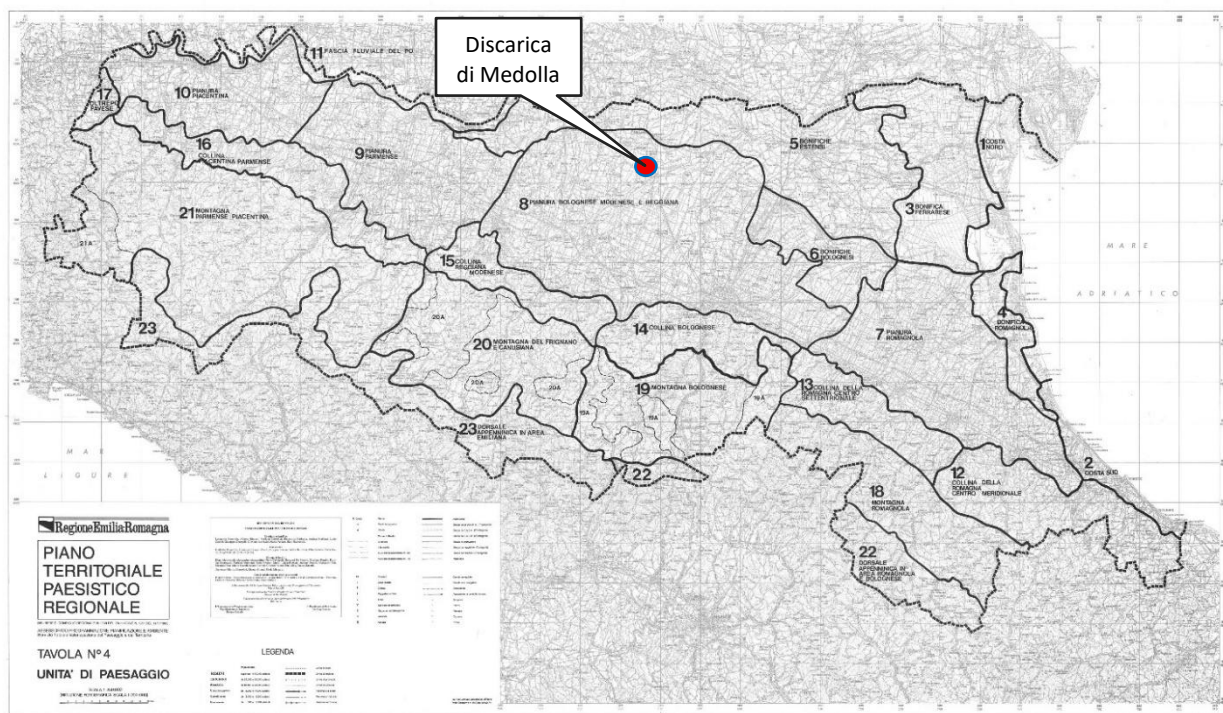


Figura 3 – PTPR - Ripartizione della Regione Emilia-Romagna in Unità di Paesaggio

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche dell'Unità di paesaggio in oggetto.

Comuni interessati	Integralmente:	Anzola, Argelato, Bastiglia, Bomporto, Calderara, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Casalgrande, Castel d'Argile, Carangone, Castelfranco Emilia, Castelguelfo, Casalmaggiore, Castelnuovo Rangone, Castenaso, Cavezzo, Cento, Coreggio, Crespellano, Crevalcore, Fabbrico, Formigine, Granarolo, Mendolla, Modena, Nonantola, Pieve di Cento, Ravarino, Rio saliceto, Rubiera, Sala Bolognese, Soliera, Spilamberto, S.Agata Bolognese, S.Agostino, S.Cesario, S.Giorgio di Piano, S.Giovanni in Persiceto, S.Martino in Rio, S.Prospiero		
	Parzialmente:	Albinea, Bagnolo in Piano, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Campognola Emilia, Casalecchio, Castel S.Pietro, Castelvetro M., Concordia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Galliera, Maranello, Medicina, Minerbio, Mirabello, Mirandola, Novellara, Novi di Modena, Ozzano, Poggiorenatico, Reggio Emilia, Rolo, Sassuolo, Savignano S.P., Scandiano, S.Felice S.P., S.Lazzaro, S.Pietro in casale, S.Possidonio, Vignola, Zola Predosa		
Province interessate	Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia			
Inquadramento territoriale	Superficie territoriale (KmQ)	2.941,53		
	Abitanti residenti (tot.)	1.474.753		
	Densità (ab/kmq)	501,35		
	Distribuzione della popolazione	Centri	1.336.790 (91%)	
		Nuclei	726 (0%)	
		Sparsa	137.237 (9%)	
	Temperatura media/annua (C°)	12,8		
Precipitazione media/annua (mm)	827			
Uso del suolo (ha)	Sup. agricola	284.044 (96,56%)		
	Sup. boscata	520 (0,18%)		
	Sup. urbanizzata	9.340 (3,18%)		
	Aree marginali	-		
	Altri	244 (0,08%)		
Altimetria s.l.m. (per superfici in ha)	< 0	-		
	0 ÷ 40	208.749 (70,96%)		
	40 ÷ 600	85.400 (29,04%)		
	600 ÷ 1200	-		
	> 1200	-		
Capacità d'uso (per superfici in ha)	Suoli con poche limitazioni	207.035		
	Suoli con talune limitazioni	33.474		
	Suoli con intense limitazioni	23.050		
	Suoli con limitazioni	368		

	molto forti	
	Suoli con limitazioni ineliminabili	-
	Suoli inadatti alla coltivazione	154
	Suoli con limitazioni molto intense	-
	Suoli inadatti a qualsiasi tipo di produzione	29.518
Clivometria (per superfici in ha)	Superfici occupate da fosse	9.356
	Superfici con pendenze > 35%	14
Geologia	Classe litologica prevalente	Suoli argillosi
	Superficie in ha	188.175
Stato di fatto della strumentazione urbanistica	Comuni privi di strumento o con P.d.F.	2 (3%)
	Comuni con P.R.G. approvato ante L.R. 47/78	13 (18%)
	Comuni con P.R.G. approvato post L.R. 47/78 e ante D.M. 21/9/84	28 (38%)
	Comuni con P.R.G. approvato post D.M. 21/9/84	31 (41%)
Vincoli esistenti	• Vincolo militare • Vincolo idrogeologico • Vincolo sismico • Vincolo paesistico • Zone soggette alla L.615/1966 • Oasi di protezione della fauna • Zone soggette a controllo degli emungimenti	
Componenti del paesaggio ed elementi caratterizzanti	Elementi fisici	• Grande presenza di paleovalle e di dossi • Grande evidenza dei conoidi alluvionali • Presenza di fontanili
	Elementi biologici	• Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti • Relitti di coltivazioni agricole tipiche • Povera di alberature e impianti frutticoli • Presenza di esemplari isolati, in filari o piccoli gruppi, di pino, farnie, aceri, frassini, ecc. • Lungo l'area golenale dei fiumi Secchia, Reno e Panaro ed in alcune valli e zone umide della pianura è presente la fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali
	Elementi antropici	• Centuriazione nell'alta pianura • Centri storici murati e impianti urbani rinascimentali • Presenza di ville con corredo pregevole di verde arboreo

		(parchi gentilizi) • Abitazioni rurali a due elementi cubici o a porta morta • Partecipanze nonantolane e persicetane • Evidente strutturazione della rete parrocchiale settecentesca, principalmente nel bolognese • Diffusione del fienile separato dall'abitazione in forma settecentesche • Fornaci e maceri • Vie d'acqua navigabili e strutture connesse (conche di navigazione, vie alzaie, canali derivatori, ecc.) • Sistema metropolitano bolognese e insediamenti sulle direttrici della viabilità storica • Sistema insediativo ad alta densità di Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo
Invarianti del paesaggio	• Fontanili • Dossi • Vie d'acqua navigabili • Centuriazione e insediamento storico • Sistema infrastrutturale della via Emilia	
Beni culturali di particolare interesse	Beni culturali di interesse biologico - geologico Beni culturali di interesse socio - testimoniale	Olmo monumentale di Vettignano Centri storici di : Bologna, Modena, Reggio Emilia, Carpi, Correggio, Cento e Pieve di Cento, Novellara, San Giovanni in Persiceto, Nonantola (abbazia), castel S. Pietro, Scandiano, Vignola, Rubiera, Finale Emilia e relative rocche e castelli; Conca di navigazione e porte vinciane (Bomporto)
Programmazione	Programma e progetti esistenti	• F.I.O.'84: Adeguamento rete scolante città di Modena • F.I.O.'83: Casse d'espansione fiumi Secchia e Panaro

Figura 4 – PTPR – Scheda dell'unità di paesaggio n. 8 "Pianura bolognese, modenese, reggiana"

Per quanto riguarda disposizioni più specifiche, per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000, *"i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR [...] costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa"*.

Si rimanda pertanto al paragrafo seguente (§ 2.1.4) per l'analisi delle disposizioni del PTPR cui il PTCP ha dato attuazione.

2.1.3 PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV)

Come previsto dalla L.R. 24/2017, l'attuale strumento di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidono su interessi pubblici che esulano dalla scala locale è il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV).

Ad oggi, tuttavia, questo strumento non risulta ancora elaborato né sono disponibili informazioni in merito allo stato di avanzamento del relativo percorso di redazione, pertanto nel seguito si darà conto del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

2.1.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Versione del Piano analizzata
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con delibera Consiglio provinciale n.46 del 18 marzo 2009¹
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• Territorio insediato 2006 • Direzione di collegamento ecologico • Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti • A2 Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro • Vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale bassissimo di grado bassissimo (BB) • Unità di Paesaggio 2 "Dossi e zone più rilevate nella bassa e media pianura"
Norme di particolare interesse per l'area di progetto
• Art. 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio • Art. 13A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale • Art. 14 Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica • Art. 28 La rete ecologica di livello provinciale • Art. 34 Principali ambiti di paesaggio

Come definito dalla L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" all'articolo 26, commi 1 e 2 "Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali [...] è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale."

"Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) [...] è lo strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale" e "definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono:

- a) al paesaggio;
- b) all'ambiente;
- c) alle infrastrutture per la mobilità;
- d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale;
- e) al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale;
- f) ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio."

"Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale [...]."

¹ Vi sono procedimenti che hanno portato modifiche al PTCP approvato ma che non risultano pertinenti il progetto in esame

Il primo PTCP della Provincia di Modena risale agli anni 1998-1999; successivamente è entrata in vigore la legge urbanistica regionale *“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”* (L.R. n. 20 del 24 marzo 2000) e sono sopraggiunte numerose novità nel campo degli assetti economici, sociali, demografici, ambientali e della sicurezza del territorio.

Pertanto il Consiglio Provinciale ha deciso, con delibera n.160 del 13 luglio 2005, di dare vita ad un processo di aggiornamento del PTCP.

L’Amministrazione provinciale di Modena con deliberazione del Consiglio n. 112 del 22 luglio 2008 ha adottato il PTCP 2008, che costituisce anche adozione di Variante al Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC), infine, al termine del previsto iter, il Consiglio provinciale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2009) con delibera n.46 del 18 marzo 2009.

Il Piano è entrato in vigore l’8 aprile 2009 a seguito della pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (n. 59- parte seconda).

Il Piano approvato si compone dei seguenti elaborati:

- A. Quadro conoscitivo.
- B. Relazione generale.
- C. Norme di attuazione.
- D. Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale/ Rapporto Ambientale.
- E. Elaborati cartografici di Piano.

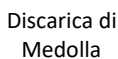
Gli elaborati cartografici di Piano comprendono:

- Carta A - Criticità e risorse ambientali e territoriali
- Carta B - Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriali
- Carte 1 - Carte delle tutele
 - Carta 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali
 - Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio
- Carte 2 - Carte delle sicurezze del territorio
 - Carta 2.1 - Rischio da frana: carta del dissesto
 - Elaborato 2.1.1 - Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato
 - Carta 2.2 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali - pianura
 - Carta 2.2 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali - collina-montagna
 - Carta 2.3 - Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica
- Carte 3 - Carte di vulnerabilità ambientale
 - Carta 3.1 - Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale
 - Carta 3.2 - Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

- Carta 3.3 - Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilati
- Carta 3.4 - Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi
- Carta 3.5 - Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- Carta 3.6 - Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva
- Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale
- Carte 5 - Carte della Mobilità
 - Carta 5.1 - Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria
 - Carta 5.2 - Rete del trasporto pubblico
 - Carta 5.3 - Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale
- Carta 6 - Carta forestale attività estrattive
- Carta 7 - Carta delle Unità di Paesaggio

Si omette l'analisi delle tavole di inquadramento Carta A - Criticità e risorse ambientali e territoriali e Carta B - Sistema insediativo, accessibilità e relazioni territoriali in quanto riportano informazioni di sintesi maggiormente dettagliate nelle altre tavole di Piano.

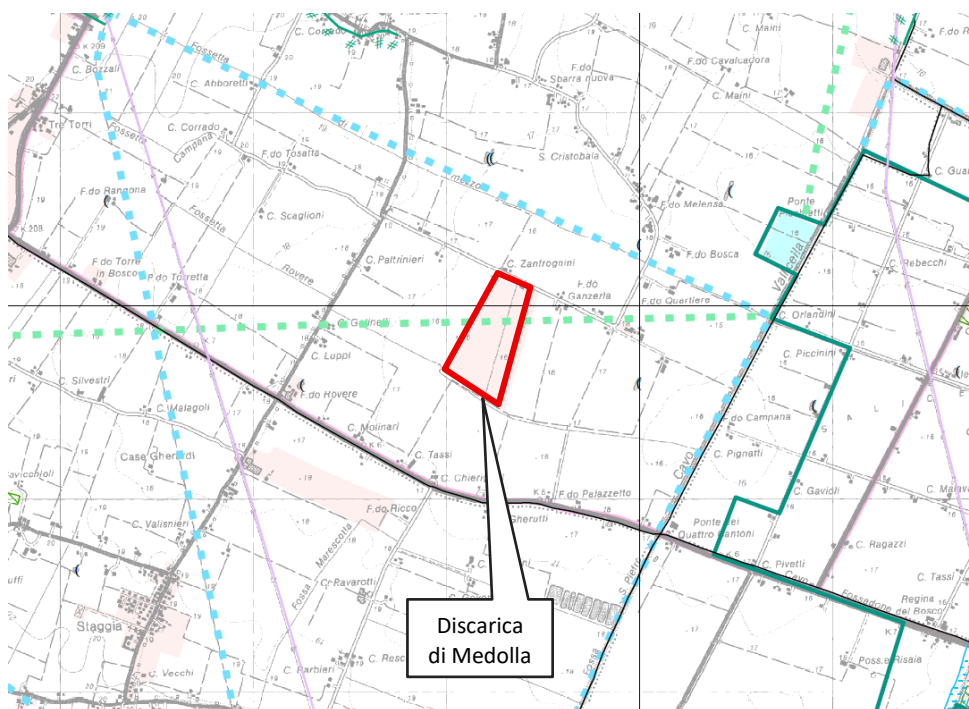
Dall'analisi della Carta 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (Figura 5) si evince che **l'area in cui è presente la discarica di Medolla non è soggetta a particolari vincoli o tutele** e si segnala unicamente la classificazione di via Campana, strada di accesso all'impianto a nord dello stesso, come "viabilità storica".



Rete idrografica e risorse idriche superficiali e sotterranee		Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio identitario	
Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 10)		Principali ambiti di paesaggio (Art. 34)	
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua (Art. 9)		Ambito di crinale (Art. 34, comma 4a)	
Fasce di espansione inondabili (Art. 9, comma 2, lettera a)		Ambito di quinta collinare (Art. 34, comma 4b)	
Zone di tutela ordinaria (Art. 9, comma 2, lettera b)		Ambito fluviale di alta pianura (Art. 34, comma 4c)	
Compresenza di fasce di espansione inondabili e zone di tutela naturalistica		Ambito delle valli di bassa pianura (Art. 34, comma 4d)	
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 12)		Ambiti ed elementi territoriali di interesse paesaggistico ambientale	
Elementi strutturanti la forma del territorio		Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39)	
Sistema dei crinali e sistema collinare (Art. 20)		Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale soggette a decreto di tutela (Art. 40)	
Crinale		Ambiti ed elementi territoriali di interesse storico culturale - sistema delle risorse archeologiche	
Collina		Zone ed elementi di interesse storico archeologico (Art. 41A)	
Dossi di pianura (Art. 23A)		Complessi archeologici (Art. 41A, comma 2, lettera a)	
Paleodossi di accertato interesse (Art. 23A, comma 2, lettera a)		Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (Art. 41A, comma 2, lettera b1)	
Dossi di ambito fluviale recente (Art. 23A, comma 2, lettera b)		Aree di concentrazione di materiali archeologici (Art. 41A, comma 2, lettera b2)	
Paleodossi di modesta rilevanza (Art. 23A, comma 2, lettera c)		Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (Art. 41A, comma 5)	
Calanchi (Art. 23B)		Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione (Art. 41B)	
Calanchi peculiari (Art. 23B, comma 2, lettera a)		Zone di tutela degli elementi della centuriazione (Art. 41B, comma 2, lettera a)	
Calanchi tipici (Art. 23B, comma 2, lettera b)		Elementi della centuriazione (Art. 41B, comma 2, lettera b)	
Forme sub-calanchive (Art. 23B, comma 2, lettera c)		Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 42)	
Crinali (Art. 23C)		Sistema dei terreni interessati dalle partecipanze (Art. 43A)	
Crinali spartiacque principali (Art. 23C, comma 1, lettera a)		Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura (Art. 43B)	
Crinale spartiacque principale che rappresenta la connotazione fisiografica e paesistica di delimitazione delle regioni Emilia Romagna e Toscana (Art. 23C, comma 1, lettera a)		Viabilità storica (Art. 44A)	
Crinali minori (Art. 23C, comma 1, lettera b)		Viabilità panoramica (Art. 44B)	
Patrimonio geologico (Art. 23D)		Canali storici (Art. 44C)	
Zone di tutela naturalistica (Art. 24)		Strutture di interesse storico testimoniale (Art. 44D)	
Rete ecologica provinciale - sistema delle aree protette		× × A = Bastione B = Bosco C = Chiesa D = Cimitero E = Fornace F = Opificio G = Oratorio H = Ponte I = Prato L = Risaia M = Tabernacolo N = Castello O = Villa e abitazione P = Scuola Q = Stazione ferroviaria R = Ospedale S = Manufatto idraulico T = Teatro U = Cantina V = Museo W = Barchessone Z = Polveriera	
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione e "Aree Studio" (Art. 32)			
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art. 32, comma 1)			
Aree studio (Art. 32, comma 4)			

Figura 5 – PTCP - Carta 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali (stralcio)

Nella successiva Figura 6 è riportato uno stralcio della Carta 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio da cui si rileva che l'area di interesse (discarica di Medolla) ricade nel "territorio insediato al 2006" e inoltre essa è attraversata da una "direzione di collegamento ecologico" (Art.28).



Aree Protette (L.R. 06/2005)		Potenziali elementi funzionali alla costituzione della rete ecologica locale	
	Parco Regionale - zona parco (Art.31)		Corridoi ecologici locali (Art.29)
	Parco Regionale - area contigua (Art.31)		Zone umide
	Riserve Naturali (Art.31)		Maceri principali (Art.44C)
Territori vocati all'ampliamento o istituzione di aree protette (Art.31)			Fontanili (Art.12A)
	Proposta di Aree di Riequilibrio Ecologico		Zona di tutela dei fontanili (Art.12A)
	Proposta di "Paesaggio naturale e seminaturale protetto della collina occidentale modenese"		Mitigazione TAV
Parchi Provinciali			Ambiti agricoli periurbani di rilievo provinciale (Art.72)
	Parco della Resistenza Monte Santa Giulia	Principali fenomeni di frammentazione della rete ecologica	
Rete Natura 2000		Insediamenti	
	Siti di Importanza Comunitaria - SIC (Art.30)		Territorio insediato al 2006
	Zone di Protezione Speciale - ZPS (Art.30)	Infrastrutture della mobilità	
	Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale - SIC e ZPS (Art.30)		Infrastrutture viarie esistenti
Sistema forestale boschivo			Infrastrutture ferroviarie esistenti
	Aree forestali (Art.21)		Infrastrutture viarie di progetto
Elementi funzionali della rete ecologica provinciale			Infrastrutture ferroviarie di progetto
	Nodi ecologici complessi (Art.28)	Infrastrutture tecnologiche	
	Nodi ecologici semplici (Art.28)		Sistema elettrodotti ad altissima e alta tensione
	Corridoi ecologici primari (Art.28)		Siti di emittenza radio televisiva individuati dal PLERT
	Corridoi ecologici secondari (Art.28)		Opere di regimazione idraulica
	Connettivo ecologico diffuso (Art.28)		Impianti idrovori
	Direzioni di collegamento ecologico (Art.28)	Produttivi	
	Varchi ecologici (Art.28)		Escavazione di inerti

LIMITI AMMINISTRATIVI
 - - - - - Limite di Regione E E E E E E Limite di Provincia ——— Limite di Comune

Figura 6 - PTCP - Carta 1.2 - Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio (stralcio)

L'art. 28 (La rete ecologica di livello provinciale) delle Norme di Attuazione del Piano fornisce le seguenti direttive concernenti le "direzioni di collegamento ecologico", rimandando alla pianificazione comunale:

ART. 28 La rete ecologica di livello provinciale

[...]

3. (D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della rete ecologica provinciale il PTCP individua inoltre in forma preliminare, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne in dettaglio dimensioni e caratteristiche:

- *direzioni di collegamento ecologico: rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero indicano la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché nel tempo si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.*

La Carta 2.1 - Rischio da frana: carta del dissesto non risulta di interesse in quanto riguarda solo le aree di collina /montagna del territorio provinciale, mentre invece il comune di Medolla è collocato in area di pianura.

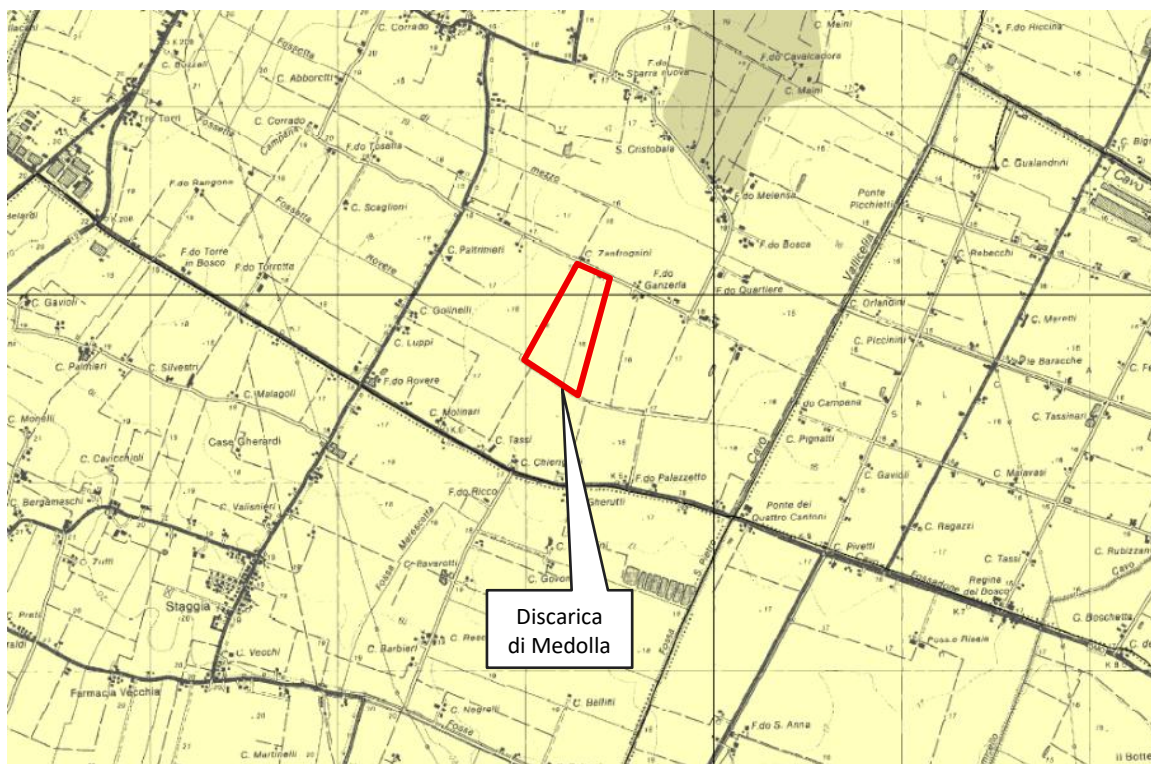
Dalla Carta 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali (Figura 7) risulta che l'area della discarica AIMAG è collocata in area 8 "Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti"; l'Art. 14 delle Norme di Attuazione (Riduzione del rischio sismico e microzonazione sismica) prescrive le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale e per le aree 8 prevede (comma 3 (P)):

- studi: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi;
- microzonazione sismica: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli eventuali cedimenti.

Il comma 4 (P) prescrive che la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali" debba essere recepita dalla pianificazione urbanistica comunale con riguardo all'intero suo territorio e approfondita integrata ad una scala di maggior dettaglio dal Piano Strutturale Comunale ma limitatamente al territorio urbanizzato/urbanizzabile e alle fasce di territorio riguardanti le reti infrastrutturali (per la mobilità, acquedottistiche, fognarie, energetiche e relativi impianti tecnologici) e i corridoi destinati al potenziamento e alla razionalizzazione dei sistemi per la mobilità.

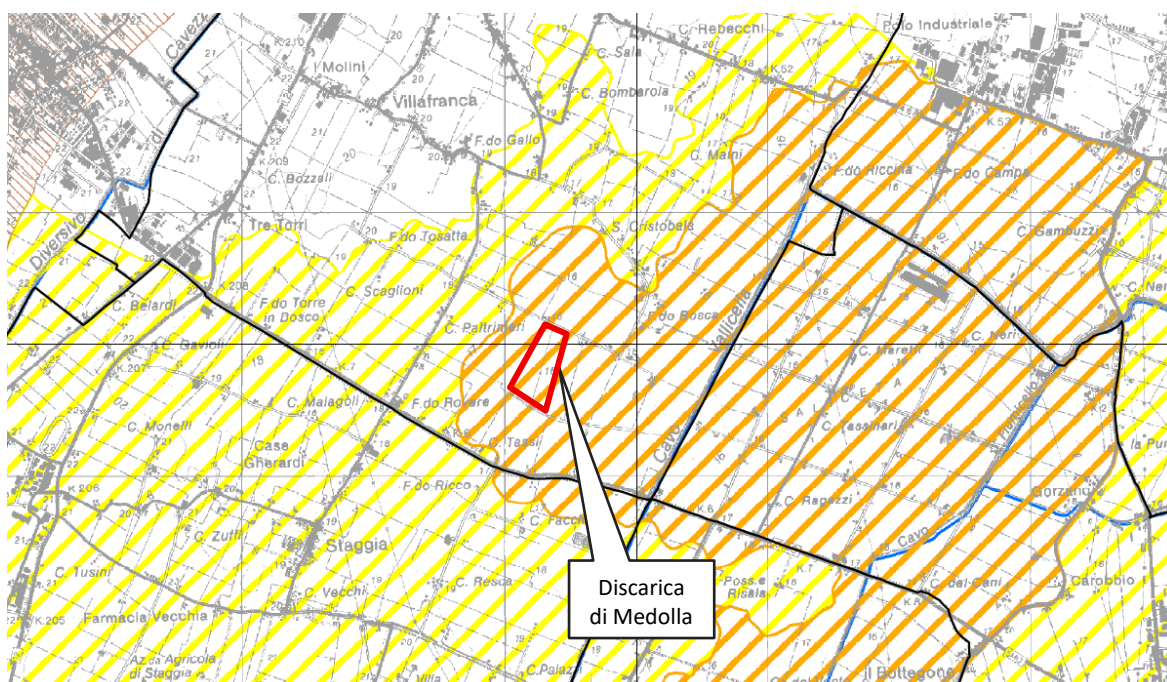
Dalla successiva Carta 2.3 - Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica (Figura 8) si rileva che l'area di intervento ricade in area A2 "Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro", aree che si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da condizioni altimetriche e di drenaggio particolarmente critiche.

Queste aree sono disciplinate dall'art. 11 delle norme di attuazione del PTCP, che demanda ai Comuni la definizione di idonee misure (approfondimenti, interventi tecnici, pianificazione dell'emergenza, ecc.).



Effetti attesi	
1	Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi); <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di III livello.
2	Area instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità in condizioni dinamiche o pseudostatiche (nei casi in cui siano ammessi interventi); <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di III livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con accentuato contrasto di pendenza, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.
3	Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche; <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di III livello.
4	Area potenzialmente instabile e soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e topografico e del grado di stabilità del versante in condizioni dinamiche o pseudostatiche; <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di III livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con accentuato contrasto di pendenza, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.
5	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di II livello.
6	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e topografiche <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e topografico; <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di II livello; nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche e nelle zone con accentuato contrasto di pendenza, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.
7	Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziale liquefazione <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico, del potenziale di liquefazione e dei cedimenti attesi; <i>microzonazione sismica</i> : approfondimenti di III livello.
8	Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti <i>studi</i> : valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi; <i>microzonazione sismica</i> : sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli eventuali cedimenti.
9	Area potenzialmente non soggetta ad effetti locali <i>studi</i> : indagini per caratterizzare V _{sz} ; in caso V _{sz} maggiore/uguale di 800 m/s non è richiesta nessuna ulteriore indagine, in caso V _{sz} minore di 800 m/s è richiesta la valutazione del coefficiente di amplificazione litologico; <i>microzonazione sismica</i> : non richiesta nel primo caso, nel secondo caso approfondimenti di II livello.
10	Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche topografiche <i>studi</i> : indagini per caratterizzare V _{sz} e valutazione del coefficiente di amplificazione topografico; in caso V _{sz} maggiore/uguale di 800 m/s è sufficiente la sola valutazione del coefficiente di amplificazione topografico, in caso V _{sz} minore di 800 m/s occorre valutare anche il coefficiente di amplificazione litologico; <i>microzonazione sismica</i> : valutazione degli effetti della topografia, con particolare attenzione nelle aree prossime ai bordi di scarpata, negli ambiti immediatamente superiori ai settori soggetti ad amplificazione topografica, nelle zone con accentuato contrasto di pendenza, in caso V _{sz} minore di 800 m/s valutazione anche del coefficiente di amplificazione litologico.

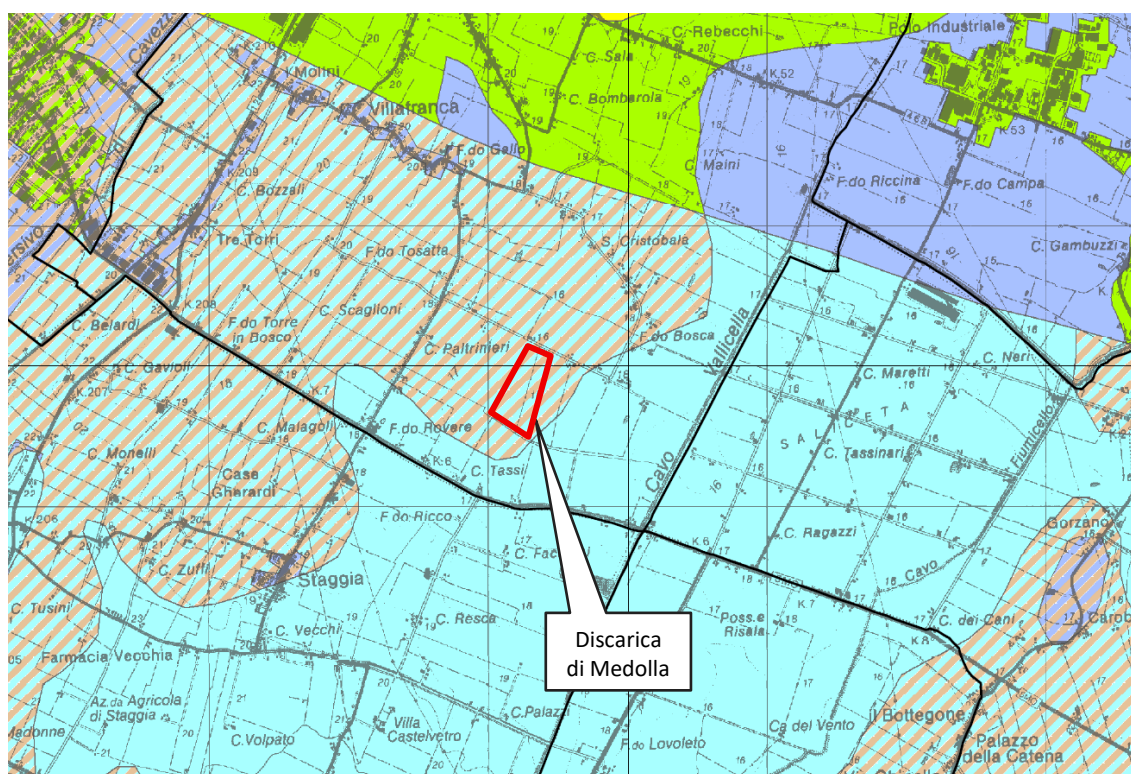
Figura 7 - PTCP - Carta 2.2 Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali (stralcio)



Aree a differente pericolosità e/o criticità idraulica	
	A1 - Aree ad elevata pericolosità idraulica (Art. 11)
	A2 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro (Art. 11)
	A3 - Aree depresse ad elevata criticità idraulica aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica (Art. 11)
	A4 - Aree a media criticità idraulica con bassa capacità di scorrimento (Art. 11)
	Aree golenali naturali ed artificiali
	Paleodossi di accertato interesse (Art. 23A, comma 2, lettera a)
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 10)
	Fasce di espansione inondabili (Art. 9, comma 2, lettera a)
	Limite delle aree soggette a criticità idraulica (Art. 11)

Figura 8 – PTCP – Carta 2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica (stralcio)

Dalla consultazione delle Carta 3.1 “Carta della vulnerabilità dell’acquifero principale” (Figura 9) si rileva che l’impianto è ubicato in una zona individuata a grado di vulnerabilità bassissimo (BB) all’inquinamento degli acquiferi; l’Art. 13A , comma 2c, indica che *“gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono eventualmente pervenire ad ulteriori specificazioni solo qualora derivanti da studi ed approfondimenti di maggior dettaglio, i quali, in tal caso, sostituiscono le delimitazioni della Carta n. 3.1.”*



* GRADO DI VULNERABILITA'						LITOLOGIA SUPERFICIE	PROFONDITA' TETTO GHIAIE E SABBIE	CARATTERISTICHE ACQUIFERO	CAPACITA' ATTENUAZIONE SUOLO
EE	E	A	M	B	BB				
					**	limo	> 100	libero	AM

Figura 9 – PTCP – Carta 3.1 - Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale (stralcio)

Dall'analisi delle Carte 3.2 e 3.3 si evince che l'area non ricade in zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano e nemmeno in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilati.

Non ricade, inoltre, in zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi così come individuate nella Carta 3.4 di cui si riporta uno stralcio in Figura 10, rilevando comunque che tali criteri sono superati da quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB).

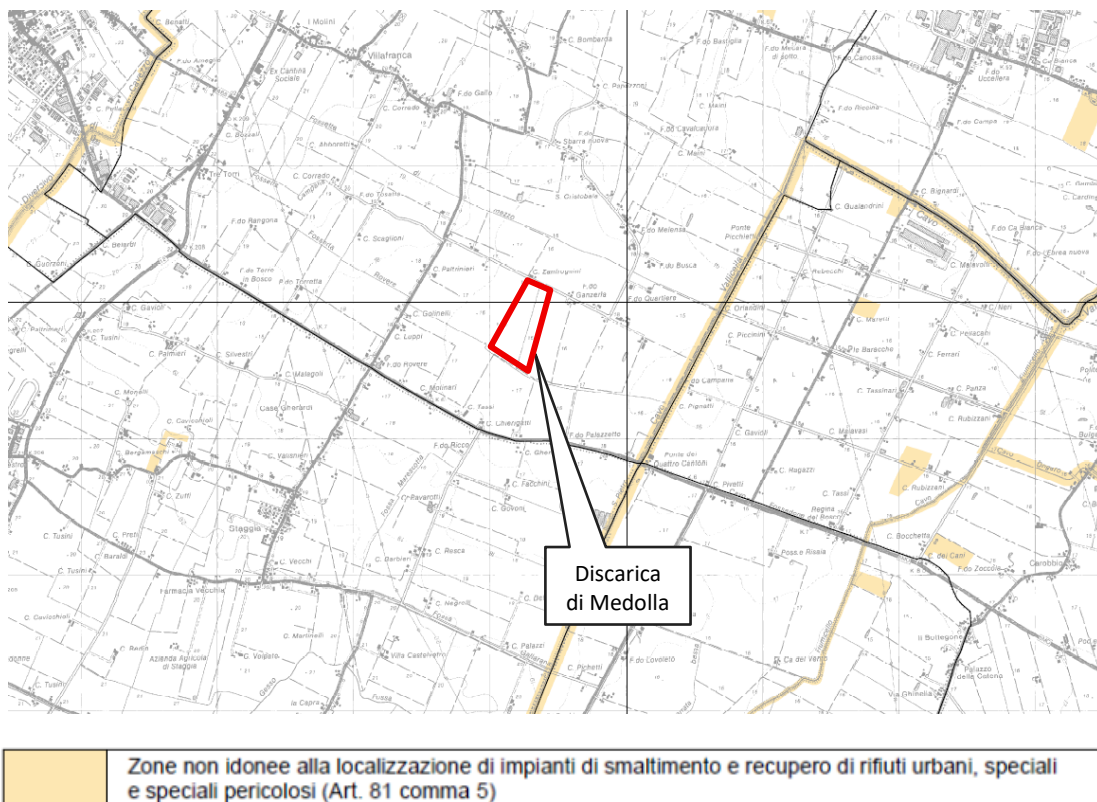
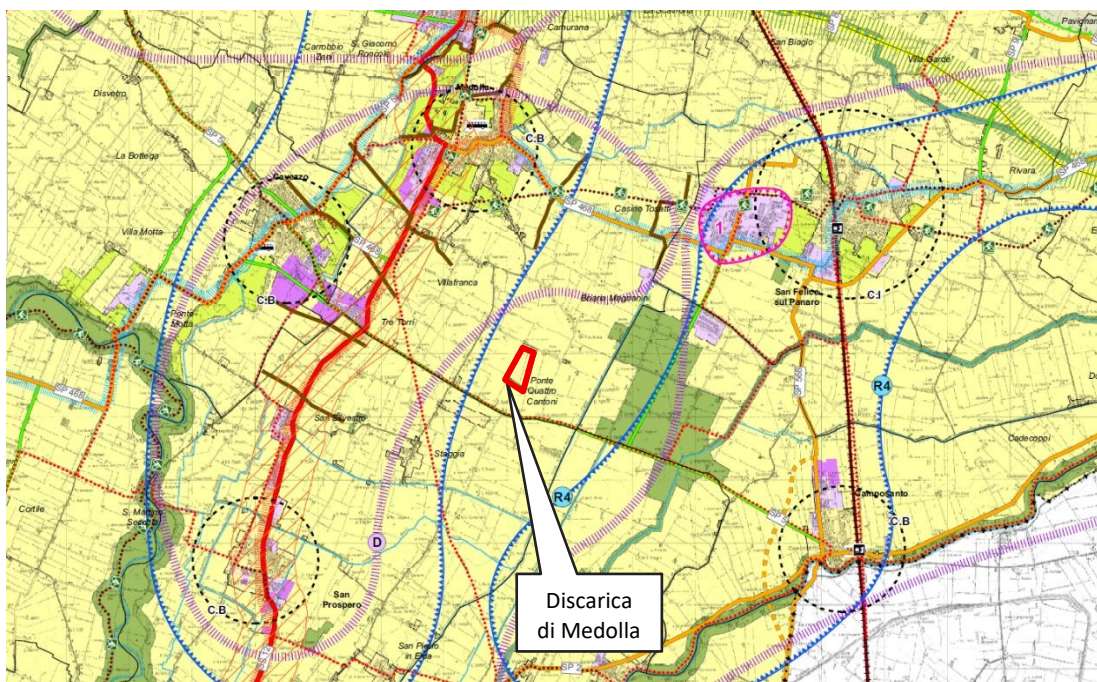


Figura 10 – PTCP – Carta 3.4 Rischio inquinamento suolo: zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (stralcio)

Non risulta pertinente, ed è stata pertanto omessa, l'analisi delle Carte 3.5 - Rischio industriale: compatibilità ambientale delle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e 3.6- Rischio elettromagnetico: limitazioni territoriali alla localizzazione di nuovi siti per l'emittenza radiotelevisiva.



VOCI DI LEGENDA

..... Confini regionali Confini provinciali — Confini comunali

Fattori strutturali delle relazioni tra paesaggio e assetto insediativo

-  Reticolo idrografico principale
-  Ambito fluviale di alta pianura
-  Ambito delle valli di bassa pianura
-  Sistema della quinta collinare
-  Discontinuità del sistema insediativo
-  Siti di interesse comunitario (SIC) - Zone a protezione speciale (ZPS)
-  Parchi e aree protette (esistenti)

Territorio rurale

-  Aree di valore naturale e ambientale
-  Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
-  Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
-  Ambiti agricoli periurbani

Sistema insediativo

-  Territorio insediato

Centri urbani e centri abitati: aree urbanizzate e pianificate per destinazioni urbane

CITTA' DI CARPI

C.O.

C.I.

C.I.P.

C.B.

c.t.

Città regionali

Centri ordinari

Centri integrativi principali

Centri integrativi di presidio

Centri di base

Centri specialistici dell'economia turistica montana

Ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani (Sistemi urbani complessi)

R1 - Carpi, Soliera, Novi di Modena

R2 - Concordia sulla Secchia, San Possidonio

R3 - Mirandola, Cavezzo, Medolla, San Prospero

R4 - Finale Emilia, San Felice sul Panaro, Camposanto

R5 - Bastiglia, Bompoto, Ravarino, Nonantola

R6 - Modena, Soliera, Nonantola, Campogalliano, Formigine, Castelfranco Emilia

R7 - Sassuolo, Fiorano Modenese, Maranello, Formigine

R8 - Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

R9 - Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

R10 - Spilamberto, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano sul Panaro

R11 - Zocca, Montese, Guiglia

R12 - Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Polinago

R13 - Prignano sulla Secchia, Palagiano, Montefiorino, Frassinoro

R14 - Montecatini, Sestola, Fanano

R15 - Roncole Verdi, Pievepelago, Fiumalbo

Poli funzionali e dotazioni territoriali

Esistenti

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Plattforme per la logistica delle merci:

Di progetto

Sistema produttivo

Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovramunicipale

Denominazione

Comuni interessati per territorio insediato/insediabile

San Felice sul Panaro

Finale Emilia

Carpi

Modena

Modena / Campogalliano

Ambito del Frignano

(7) Sassuolo-Fiorano Modenese-Maranello

(8) Vignola - Spilamberto

(9) Mirandola

(10) Castelfranco Emilia - San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro

Sistema della mobilità

Rete ferroviaria

Stazioni ferroviarie principali del SFR: Stazioni di Modena (P.F. n.1),

Carpi, Sassuolo, Castelfranco Emilia (dotazioni sovramunicipali 29,30,31)

altre stazioni del SFR

TAV - Linea ferroviaria ad alta capacità (in costruzione)

Linee ferroviarie esistenti

Nuove linee ferroviarie inserite in PRIT98

Linee forti e bus terminal del trasporto pubblico su gomma

Assi forti di primo livello

Assi forti di secondo livello

Principali autostazioni:

Polo Funzionale n. 2 e dotazioni n. 32,33,34

Altre autostazioni

esistenti

di progetto

Rete stradale

Autostrade

Caselli autostradali

Strade Statali - Rete della viabilità regionale o interprovinciale

Strade Provinciali - viabilità di rilievo provinciale

Rete stradale di supporto esistente

Corridoio della Cispadana

Pedemontana (adeguamento e completamento)

Raccordo autostradale Campogalliano-Sassuolo

Completamento complanare Modena

Altri interventi locali significativi sulla viabilità

Infrastrutture viarie oggetto di riqualificazione

Rete principale dei percorsi ciclabili esistente

Rete principale dei percorsi ciclabili di progetto

Itinerari ciclabili europei

Infrastrutture per la logistica delle merci

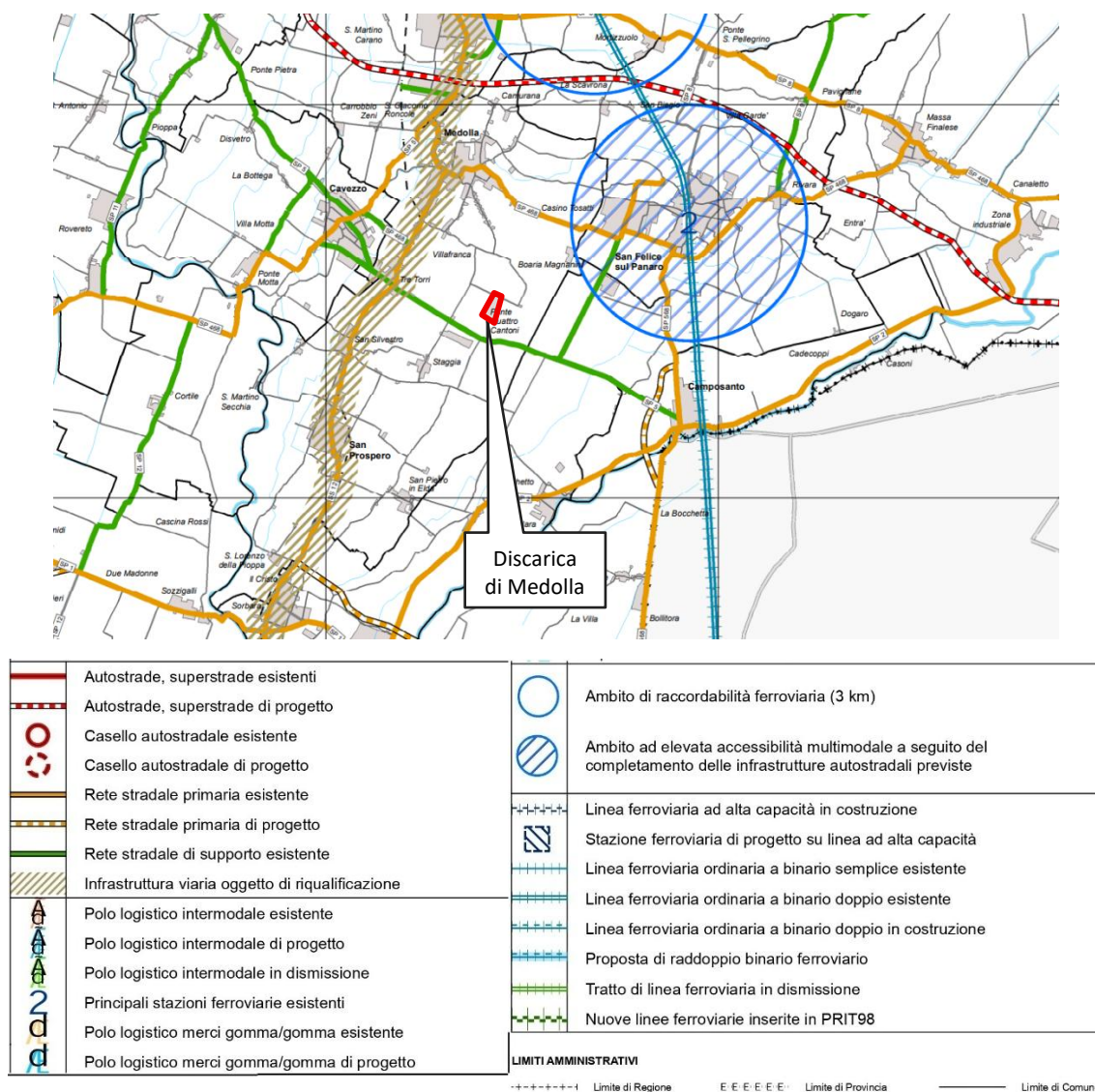
Scalo Merci di Cittanova - Marzaglia e collegamento funzionale con lo scalo di Dinazzano

Riqualificazione Dogana di Campogalliano

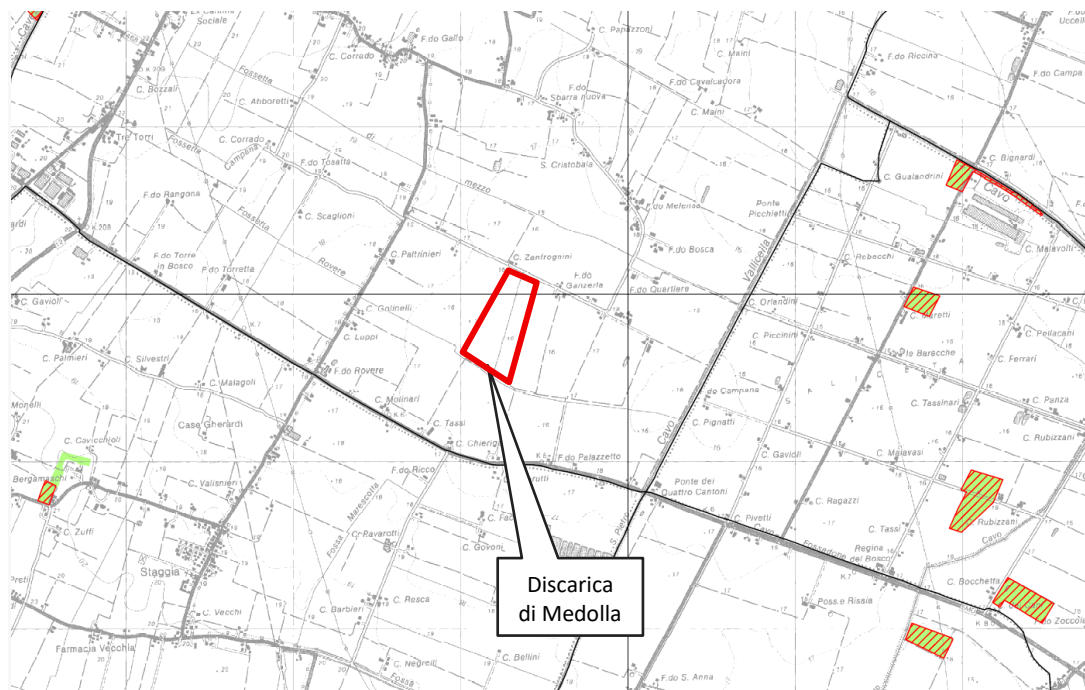
Plattforme per la logistica delle merci gomma/gomma: Poli Funzionali n. 17 e 18

Figura 11 – PTCP - Carta 4 - Assetto strutturale del sistema insediativo e del territorio rurale (stralcio)

La Carta 5.1 Rete della viabilità di rango provinciale e sue relazioni con le altre infrastrutture della mobilità viaria e ferroviaria (Figura 12) evidenzia la presenza di infrastrutture stradali primarie con direttrice sud-nord a ovest (SS12) e a est (SP2) del sito in esame, mentre a nord sono presenti la SP468, la SP8 e la Autostrada Regionale Cispadana (in progetto), poco più a sud la SP5 (viabilità stradale di supporto).



Si omette l'analisi della Carta 5.2 - Rete del trasporto pubblico e della Carta 5.3 - Rete delle piste, dei percorsi ciclabili e dei percorsi natura di rango provinciale, in quanto non di interesse, mentre dalla Carta 6 Carta forestale attività estrattive (di cui si riporta uno stralcio in Figura 13) si rileva che in corrispondenza o nelle vicinanze dell'area di intervento non sono presenti aree forestali.



Sistema forestale boschivo	
	Aree forestali (Art.21)
	Boschi in cui non è ammessa l'attività estrattiva (Art. 19, comma 1):
	- Boschi assoggettati a Piani economici o piani di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della L.R. 30/81 - Boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico - Boschi comunque migliorati ed in particolari quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto - Boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto - Boschi governati a ceduo che ospitano una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette - Boschi di cui sopra ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco

LIMITI AMMINISTRATIVI

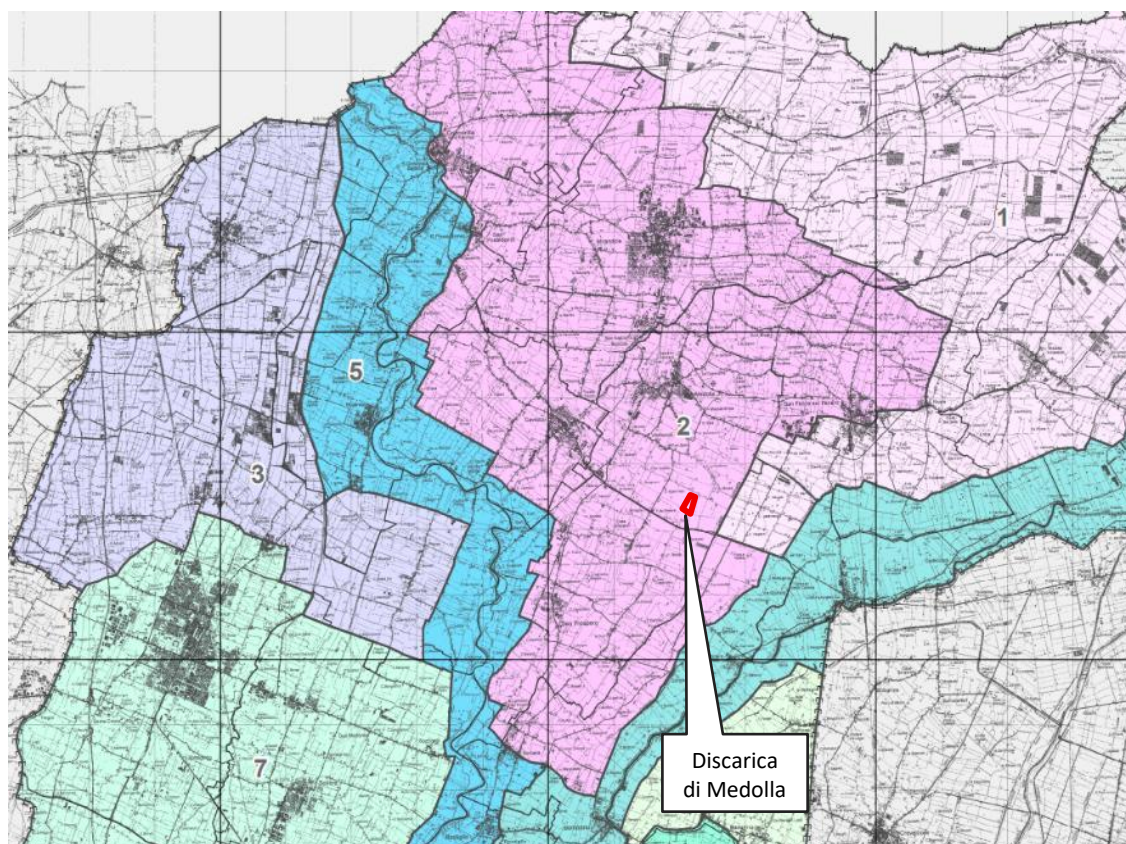
- + - + - + - + - + - Limite di Regione E · E · E · E · E · E · Limite di Provincia ————— Limite di Comune

Figura 13 – PTCP – Carta 6 Carta forestale attività estrattive (stralcio)

In ultimo, la Carta delle Unità di Paesaggio (Carta 7, di cui si riporta uno stralcio in Figura 14) mostra che l'area di intervento ricade all'interno dell'Unità di Paesaggio 2 "Dossi e zone più rilevate nella bassa e media pianura" di cui si riporta la scheda, estratta dall'Appendice 2 alla Relazione generale di Piano, in Figura 15.

In Allegato 2 alle Norme di Attuazione sono riportate indirizzi normativi per le diverse Unità di Paesaggio, richiamati all'Art. 34 c.7 delle Norme di Attuazione, quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerente la gestione del territorio

provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi e pertanto non direttamente applicabili.



| Unità di Paesaggio (U.P.) | |
|---------------------------|---|
| 2 | Dossi e zone più rilevate nella bassa e media pianura |

Figura 14 – PTCP – Carta 7 Carta delle Unità di Paesaggio (stralcio)

| U.P. 2 - Dossi e zone più rilevate nella Bassa e Media Pianura | |
|--|--|
| Comuni interessati: Bomporto, Concordia s/S., Cavezzo, S. Prospero s/S., S. Possidonio, S. Felice s/P., Mirandola, Medolla | |
| le caratteristiche generali del territorio | La U.P. è caratterizzata dalla trama degli antichi paleovalvei fluviali, morfologicamente emergenti sull'intorno delle aree vallive riscattate dalla bonifica. |
| la morfologia | Sono presenti vari dossi con disegno complesso e con digitazioni dall'andamento vario; le caratteristiche morfologiche dei dossi hanno determinato storicamente la disposizione delle infrastrutture e degli insediamenti per evidenti ragioni di sicurezza nei confronti della divagazione delle acque, prima e durante le grandi opere di bonifica. |
| i principali caratteri del paesaggio con particolare riferimento a vegetazione, fauna ed emergenze geomorfologiche | Nella parte settentrionale persistono delle zone umide derivate principalmente da interventi di recupero ambientale favorito dalla dominanza di colture estensive. La vegetazione spontanea risulta limitata, a seguito dell'estensione delle coltivazioni agrarie su tutto il territorio, a quella erbacea tipica degli ambienti umidi e dei canali. E' quasi assente la vegetazione arborea, che attualmente ha un carattere marginale ed è costituita da alberi isolati peraltro molto radi. La fauna è quella tipica delle campagne coltivate con una concentrazione di fauna ornitica di passo e stanziale, in corrispondenza delle zone umide.
Tra le principali emergenze geomorfologiche si può citare all'interno del territorio della Unità di paesaggio l'ambito interessato dalle "terre calde di Medolla". |

| | |
|--|--|
| il sistema insediativo | Il territorio della U.P. comprende i principali centri urbani della pianura compresi tra gli ambiti fluviali dei corsi d'acqua Secchia e Panaro: Mirandola, Medolla, Cavezzo, S. Prospero s/S, S. Felice s/P, Concordia s/S, S. Possidonio. Il sistema insediativo principale, è quindi abbastanza complesso e si sviluppa sui principali dossi con forte persistenza dei tracciati storici. L'ambito territoriale è anche caratterizzato da una elevata densità degli insediamenti sparsi, che tende a rarefarsi nella zona settentrionale sul confine provinciale e dalla presenza oltre ai principali centri, di numerosi nuclei storici (Vallalta, Villafranca), e strutture di interesse storico testimoniale (Villa Alessandrini, Villa Vecchi, Villa Castelvetro, Villa Zanfognini, Villa La Personala, Villa Delfini ecc.). |
| le caratteristiche della Rete idrografica principale e minore | E' costituita unicamente dai canali di bonifica, localizzati prevalentemente nella parte settentrionale, alcuni di dimensioni importanti (Diversivo di Burana, Canale di Quarantoli, Diversivo Cavezzo, Gavello). |
| l'orientamento produttivo prevalente, la maglia poderale e le principali tipologie aziendali | Nell'ambito settentrionale si nota la dominanza di zone a seminativo estensivo con pressoché totale assenza della zootecnia e rarefazione delle produzioni frutticole, mentre sui dossi le caratteristiche pedologiche, generalmente buone, favoriscono lo sviluppo di colture orticole e frutticole di maggior pregio e coltivazioni di tipo intensivo rispetto alle adiacenti zone vallive.
L'orientamento agronomico prevalente delle aziende è a carattere viticolo e zootecnico. Sono presenti anche aziende di grandi dimensioni a carattere misto, in cui permane anche la produzione frutticola, e aziende di tipo estensivo a seminativi.
La maglia poderale è a disegno regolare.
Il paesaggio rurale determinato dalle tipologie aziendali, risulta ampiamente variegato, e definito dalla combinazione degli effetti dei diversi ordinamenti produttivi riconoscibili nella zona. |
| le principali zone di tutela ai sensi del Piano Paesistico | Il territorio della U.P. è principalmente interessato dal reticolo estremamente denso della viabilità storica (art. 44A), dalla tutela delle principali strutture morfologiche dei dossi (art. 23A) e dagli ambiti di tutela dei caratteri ambientali della rete principale dei canali (art. 9), mentre tutta la zona settentrionale della U.P. è oggetto di bonifica (art. 43B). |

Figura 15 – PTCP – Scheda dell'UdP n° 2 (estratta da Appendice 2 della Relazione generale)

Nel complesso l'analisi degli elaborati del PTCP di Modena non ha evidenziato alcuna criticità rispetto al progetto in esame.

2.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

2.2.1 PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

Allo scopo di semplificare la pianificazione urbanistica comunale e valorizzare i processi negoziali nella definizione della fase operativa degli interventi, con l'entrata in vigore della L.R. 24/2017, vengono individuati quali strumenti di pianificazione urbanistica in sostituzione dei precedenti Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e Piano Operativo Comunale (POC):

- Il Piano Urbanistico Generale (PUG), ossia lo strumento di pianificazione che il Comune predispone, con riferimento a tutto il proprio territorio, per delineare le invarianze strutturali e le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano di propria competenza, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale e territoriale degli usi e delle trasformazioni;
- gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica sostituiscono ogni piano urbanistico operativo e attuativo di iniziativa pubblica e privata, comunque denominato, previsto dalla legislazione vigente.

Il Comune di Medolla con Deliberazione della Giunta Comunale N. 24 del 18/05/2021 ha approvato lo schema del "Protocollo di intesa tra Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Comune di Medolla per attivare forme di collaborazione finalizzate alla approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) Comunale, mediante la procedura prevista all'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina Regionale sulla tutela e uso del territorio".

Il Piano non risulta ancora elaborato e pertanto si analizzano di seguito le disposizioni rilevanti dei piani urbanistici comunali ad oggi vigenti che nel caso in esame sono rappresentati da:

- Piano Strutturale Comunale (PSC);
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE).

Non è stato analizzato il Piano della Ricostruzione redatto a seguito degli eventi sismici di maggio 2012 in quanto non pertinente l'intervento in studio.

2.2.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none"> • Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 30 del 31/08/2011 • Variante al Piano Strutturale Comunale (Variante 2015) approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 19 del 04/06/2015 • Variante al Piano Strutturale Comunale (Variante 2020) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2022 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ambito del depuratore e della discarica comunale • Aree di valore naturale e ambientale (Ambiti AVA) • Fascia di rispetto della viabilità |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> • Art. 10) Aree di valore naturale e ambientale (Ambiti AVA) • ART. 10 quater) Rete ecologica e maceri • Art. 17) Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto • Art. 25) Discarica intercomunale • Art. 57) Aree di valore naturale e ambientale – Ambito AVA |

Il Comune di Medolla è dotato di una strumentazione urbanistica adeguata alla LR 20/2000: si tratta del Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.30 del 30/08/2011, e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 31/08/2011, quest'ultimo analizzato al successivo § 2.2.3.

Nel 2015 è stata adottata una variante al Piano Strutturale Comunale (variante 2015) approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 04/06/2015 a cui è seguita una seconda variante (variante 2020), adottata in due stralci, approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 01/03/2022.

Le due varianti (2015 e 2020) sono di tipo specifico, non generali, riguardano cioè una serie di aspetti o di ambiti del territorio comunali circoscritti e nello specifico (in sintesi):

Variente 2015

- Revisione dei vincoli per gli edifici nel territorio rurale a seguito del sisma del maggio 2012 e di taluni edifici nel territorio urbanizzato.
- Disciplina di tutela dei depositi archeologici.
- Modifiche per superamento di criticità ed errori materiali.
- Recesso dall'Accordo di Pianificazione per due aree a causa delle mutate prospettive di tipo economico.
- Previsione di un ambito specializzato per servizi di nuovo insediamento all'interno del capoluogo comunale.
- Ridefinizione delle modalità attuative di un'area destinata alla realizzazione di attrezzature per lo sport posta in ambito esterno al capoluogo e ai centri frazionali comunali.
- Revisioni e integrazioni normative in conseguenza degli aspetti sopra richiamati.

Variente 2020 – 1° stralcio

- Inserimento di una Area per attività produttive di nuovo insediamento APC.i (ni).
- Eliminazione di un vincolo conservativo relativo ad un immobile classificato A2B - soggetto a restauro e risanamento conservativo di tipo B.
- Modifiche cartografiche alle Tavole PSC 1.1 e 1.2 – “Individuazione degli Ambiti” e alle Tavole PSC 2.1 e 2.2 – “Carta dei vincoli e delle tutele”.

Variente 2020 – 2° stralcio

- Modifica della disciplina di alcuni comparti, con modifica delle tavole e delle norme di Piano.

Nell'analisi che segue si farà riferimento agli elaborati cartografici e alle norme nella versione più recente.

In Figura 16 è riportato uno stralcio della Tavola 1.2 Individuazione degli ambiti (PSC Variante 2020).


Legenda
Ambiti PSC

- AC Ambito della città consolidata (Artt. 36/37/41/42)
- AC1 Sub-ambito urbano consolidato per la predisposizione di un'offerta pubblica di aree per le delocalizzazioni post-sisma (Artt. 39/39bis)
- AC2 Sub-ambito urbano consolidato: aree a volumetria limitata (Artt. 39/39ter)
- VP Verde privato di rilievo ambientale (Art. 12, comma 4)
- ARX Sub-ambito di riqualificazione di Via Roma (Art. 43)
- AR Ambiti residenziali da riqualificare (Artt. 45/46/47/48)
- AN Ambiti residenziali di nuovo insediamento (Artt. 49/50)
- APC.i(c) Ambiti produttivi esistenti consolidati (Artt. 51/52)
- APC.c Sub-ambito produttivo per la rifunionalizzazione di un'area dismessa con nuova destinazione commerciale-terziaria (Art. 52)
- APC.i(ni) Ambiti produttivi di nuovo insediamento (Artt. 51/54)
- APC.t(c) Ambiti terziari consolidati (Art. 51)
- AVA Aree di valore naturale e ambientale (Artt. 10/56/57)
- ARE Area di Riequilibrio Ecologico (Art. 10bis)
- AVP Ambiti agricoli di alto valore produttivo (Artt. 56/59)
- ARP Ambiti agricoli di rilievo paesistico (Artt. 56/58)
- AAP Ambiti agricoli periurbani (Artt. 56/60)

- ASSC Ambiti specializzati per servizi esistenti consolidati (Art. 55)
- ASSNI Ambiti specializzati per servizi di nuovo insediamento (Art. 55)
- Destinate ad attrezzature socio - culturali (Art.55, comma 3bis)
- Destinate ad attrezzature sportive (Art.55, comma 4bis)
- Ambito del depuratore e della discarica comunale (Artt.24/25)
- Comparti oggetto di accordo di pianificazione ex art.18 L.R. 20/2000 (Elaborato 1.9)
- Piani particolareggiati vigenti (Artt. 38/44/53)
- Attività produttive esistenti nel territorio rurale (Art. 61)
- Corridoi di fattibilità della nuova viabilità (Art. 17)
- Fasce di rispetto dei cimiteri, del depuratore e della discarica (Artt. 16/19/20/24)
- Edifici di interesse storico-architettonico (Artt. 32/33/34)
- Edifici e complessi di valore storico architettonico, culturale e testimoniale crollati, demoliti o da demolire a seguito del sisma del maggio 2012, di cui operare la ricostruzione con ricomposizione morfotopologica (Art. 34bis)
- * Modalità attuative specifiche in accoglimento di singole osservazioni al PSC controdedotto
- Aree ad intervento diretto convenzionato (Art.50)
- TU Territorio urbanizzato
- TUZ Territorio urbanizzabile
- Confini comunali

Figura 16 – PSC Variante 2020 - Tavola 1.2 Individuazione degli ambiti (stralcio)

Il sito di discarica è classificato “Ambito del depuratore e della discarica comunale” (Artt.24/25), mentre attorno al sito sono presenti “Fasce di rispetto dei cimiteri, del depuratore e della discarica” (Artt. 16/19/20/24).

Inoltre in corrispondenza di due canali presenti lungo i lati nord e sud del sito (rispettivamente Fossetta Campana e Fossetta Rovere) sono individuate fasce classificate “AVA Aree di valore naturale e ambientale” (Artt. 10/56/57); le fasce appaiono avere larghezza complessiva di circa 55 m.

Si riporta di seguito il testo degli articoli delle Norme di Piano (Norme d’Ambito) di interesse, in particolare dell’art. 25 e dell’art. 10 (che risulta quello più pertinente sugli ambiti AVA in quanto riguardante i corsi d’acqua, mentre l’articolo 57 ha carattere più generale), mentre le norme riguardante la fascia di rispetto

non risultano di rilievo in quanto disciplinano l'area attorno alla discarica, non interessata da alcun intervento.

ART. 25) Discarica intercomunale

1. Il PSC individua l'area della Discarica Intercomunale localizzata in Via Levata, nonché la relativa fascia di rispetto entro la quale non sono ammesse nuove costruzioni residenziali, anche se richieste per fini agricoli, né cambi d'uso dei fabbricati eventualmente esistenti per l'insediamento di funzioni che comportino la presenza di persone per periodi prolungati della giornata.

2. Gli usi e gli interventi consentiti sono quelli strettamente necessari alla gestione e al controllo della discarica, nel rispetto del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti e dei progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione e dai Soggetti Gestori.

ART. 10) Aree di valore naturale e ambientale (Ambiti AVA)

1. Sono costituite dagli alvei dei corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, dagli invasi e dalle fasce di vegetazione sviluppatesi al loro intorno, così come indicate nella tavola degli ambiti del PSC. In tali aree il PSC persegue l'obiettivo di conservazione delle caratteristiche e della qualità dei luoghi e della progressiva eliminazione di tutti gli elementi incongrui, secondo quanto specificato nei paragrafi che seguono.

2. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica sono ammesse unicamente:

a) la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature seguenti:

- linee di comunicazione viaria ed idroviaria;

- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

- invasi ad usi plurimi;

- impianti per l'approvvigionamento idrico, nonché quelli a rete per lo scolo delle acque, e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

- sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto dell'energia;

- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

I progetti di tali opere dovranno verificarne, attraverso specifico studio di Impatto Ambientale, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Sono escluse dalle prescrizioni di cui al presente comma le strade, gli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, gli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, i sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, quale pertinenza di attività insediate nell'area di intervento, e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.

b) la realizzazione delle seguenti opere:

- interventi sui manufatti edilizi esistenti, qualora definiti ammissibili dal PSC;*
- infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, canalizzazioni, opere di difesa idraulica e simili, nonché attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;*
- impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, modeste piste ciclabili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;*

c) nelle sole aree esterne ad una fascia di 10 m lineari dal limite degli invasi ed alvei: l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compreso la realizzazione di strade poderali ed interpoderali, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

3. Negli invasi ed alvei sono comunque vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio; che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;

b) l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di gestione dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;

c) gli interventi e le strutture che possano modificare la forma o danneggiare l'integrità degli argini.

4 Negli invasi ed alvei sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, e le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

In relazione alle disposizioni degli articoli sopra riportati si rileva:

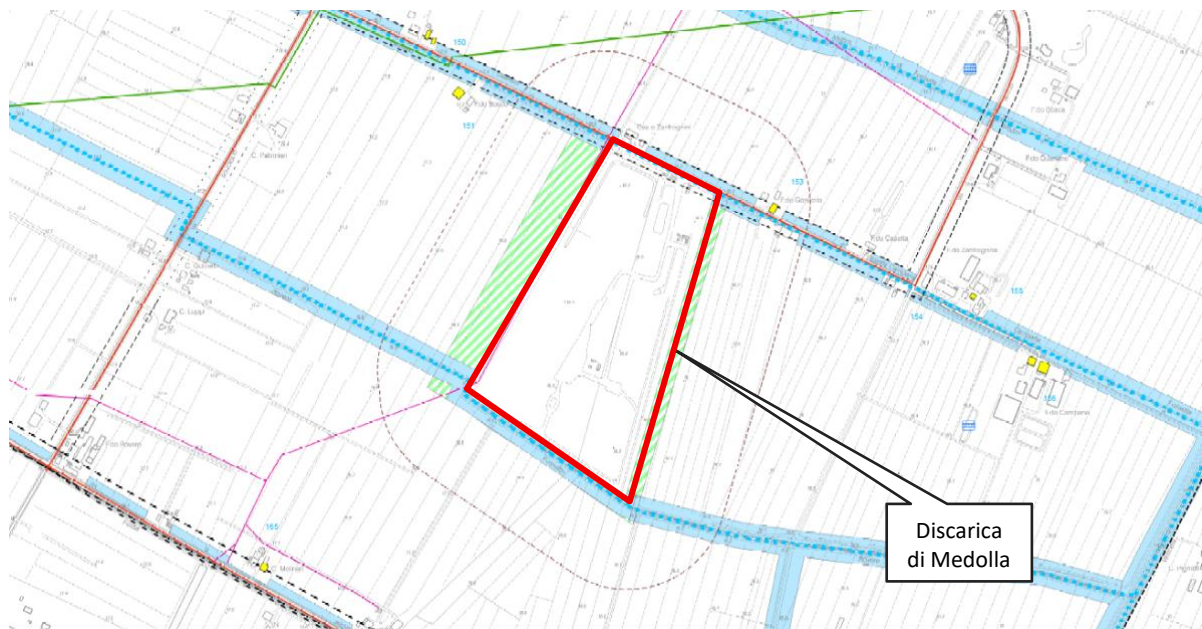
- Per quanto riguarda l'art. 25) Discarica intercomunale, il comma 2 ammette usi e interventi di gestione della discarica nel rispetto del Piano Provinciale di Gestione Rifiuti e dei progetti predisposti dalla Pubblica Amministrazione e dai Soggetti Gestori.

In merito al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 135 del 25/05/2005, si sottolinea che esso risulta di fatto superato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB) e che comunque esso non contiene alcuna previsione o vincolo riguardante nello specifico la discarica di Medolla.

Il progetto predisposto dal Soggetto gestore AIMAG è finalizzato a consentire la continuità della gestione della discarica nel rispetto delle previsioni e delle necessità individuate dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027, come analizzato al § 3.1.1, e pertanto l'intervento in progetto risulta pienamente conforme alla norma del PSC.

- In relazione alla presenza delle fasce di valore naturale e ambientale (AVA) in corrispondenza di canali lungo i lati nord e sud del sito, il progetto salvaguarderà le fasce senza prevedere interventi al loro interno.

In Figura 17 è illustrato uno stralcio della Tavola 2.2 Carta dei vincoli e delle tutele.



Legenda

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Classificazione edifici

- A1
- A2A
- A2B
- A3A
- Manufatti
- Numerazione di riferimento schede del Censimento dei Beni Culturali e Storico-testimoniali Allegato A alla Tavola 2
- Viabilità storica
- Giardini e parchi gentilizi
- Viabilità storica ancora conservata nella sua configurazione originaria
- Strutture di interesse storico-testimoniale (Art. 44D PTCP2009)
- Canali storici

DOTAZIONI TERRITORIALI

- Zone per attrezzature comuni per l'istruzione, civili e religiose
- Zone per attrezzature sportive
- Verde pubblico
- Verde pubblico alberato
- Parcheggi pubblici

FASCE DI RISPETTO

- Fasce di rispetto della viabilità principale
- Fasce di rispetto della viabilità secondaria
- Fasce di rispetto ciclabili di livello sovramunicipale
- Fasce di rispetto della discarica e del depuratore
- Zone di rispetto dei cimiteri

RETI INFRASTRUTTURALI

- Impianto di telefonia mobile
- Cabina primaria di trasformazione
- Rete Elettrica MT aerea (15 kV)
- Rete Elettrica AT (220 kV)
- Rete Elettrica AT (132 kV)
- Cabina di primo salto
- Rete Gas alta pressione

RETE ECOLOGICA

- Maceri (Art. 44C PTCP2009 - modificati in recepimento dell'Intesa con la Provincia di Modena)
- Nodi ecologici complessi (Art. 28 del PTCP 2009)
- Nodi ecologici semplici (Art. 28 del PTCP 2009 - modificati in recepimento dell'Intesa con la Provincia di Modena)
- Corridoi ecologici locali (Art. 29 del PTCP 2009 - modificati in recepimento dell'Intesa con la Provincia di Modena)
- Varchi ecologici (Art. 28 del PTCP 2009 - modificati in recepimento dell'Intesa con la Provincia di Modena)
- Paleodossi
- Perimetro ambiti territoriali ex DLGS 42/2004
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39 PTCP2009)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di canali, cavi e fossette
- Aree forestali (Art. 21 del PTCP 2009 - modificate in recepimento dell'Intesa con la Provincia di Modena)
- Zone umide
- Confini comunali

Figura 17 - PSC Variante 2020 - Tavola 2.2 Carta dei vincoli e delle tutele (stralcio)

L'area della discarica è interessata lungo il lato nord dalla fascia di rispetto della viabilità (Via Campana); la stessa Via Campana di accesso al sito di discarica, non direttamente interessata dall'intervento, è classificata come viabilità storica.

In corrispondenza dei canali lungo i lati nord e sud del sito la Tavola individua Corridoi ecologici locali (Art. 29 del PTCP 2009 - modificati in recepimento dell'Intesa con la Provincia di Modena).

All'esterno del sito, quindi ininfluenti in relazione al progetto in esame, si rilevano:

- aree di verde pubblico alberato (a est e ovest del sito),
- zone di tutela dei caratteri ambientali di canali, cavi e fossette (a nord e sud del sito),
- un tratto di linea elettrica MT aerea lungo il lato ovest nonché la fascia di rispetto della discarica.

In merito alle fasce di rispetto stradale è da richiamare il contenuto di parte dell'articolo 17 delle Norme d'Ambito di seguito riportato.

ART. 17) Infrastrutture stradali e relative fasce di rispetto

[...]

6. Le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali sono destinate alla tutela delle strade, al loro ampliamento, alla realizzazione di nuove strade, alla realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, di attrezzature connesse alla viabilità, alle piantumazioni e sistemazioni a verde, alla messa in opera di barriere antirumore o di elementi di arredo urbano, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi della edificazione e viceversa.

7. Nelle fasce di rispetto stradale, in conformità alle disposizioni del PSC e del RUE e qualora previsti nel POC, possono essere autorizzati gli impianti per la distribuzione dei carburanti, anche se non individuati nella cartografia di PSC, gli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente, e può esercitarsi la normale pratica agricola fino alla realizzazione degli interventi attuativi della viabilità e delle opere connesse.

In merito a tali disposizioni si rileva che l'intervento in progetto non interesserà la fascia di rispetto stradale di Via Campana, che risulta in sostanziale sovrapposizione con gli ambiti AVA precedentemente indicati.

In tema di corridoi ecologici individuati in corrispondenza dei canali e nord e sud del sito, l'articolo 29 delle Norme del PTCP definisce obiettivi e direttive per la individuazione da parte dei Comuni della rete ecologica di carattere locale inclusi i corridoi ecologici e inoltre demanda agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale la definizione degli usi e delle trasformazioni consentite nelle aree identificate.

Con riferimento a ciò, si richiama di seguito il contenuto di parte dell'art. 10 delle Norme d'Ambito del PSC in materia di rete ecologica.

ART. 10quater) Rete ecologica e maceri

1 In attuazione dei principi contenuti nel PSC e nel PTCP, il Comune favorisce lo sviluppo della rete ecologica individuata sul territorio attraverso il potenziamento della componente biotica connessa al sistema idrografico esistente, alle aree verdi urbane, al territorio rurale e ai principali assi stradali.

2 Nei varchi e corridoi ecologici individuati nel PSC; Tav. 2 Carta dei Vincoli e della Tutela, è vietata l'impermeabilizzazione dei suoli, se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.

3 Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d'acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.

L'intervento in progetto non prevede intervento sui corsi d'acqua posti a nord e sud del sito (rispettivamente Fossetta Campana e Fossetta Rovere) che manterranno il loro attuale assetto, in conformità alle disposizioni del PSC in merito.

La Tavola PSC3 Carta della localizzazione degli accordi e degli atti d'obbligo non ha contenuto di pertinenza per l'intervento in esame.

Si ritiene utile infine evidenziare che nella Variante 2015 del PSC è stato introdotto l'art.11 bis) delle Norme d'Ambito contenente prescrizioni volte alla "Tutela dei depositi archeologici" in considerazione del fatto che il territorio di Medolla è situato in un'area caratterizzata dalla possibile presenza di depositi archeologici post-antichi (da medievali a moderni) affioranti o sepolti a profondità limitata, nonché di possibili depositi archeologici antichi (da preistorici a romani) sepolti a profondità superiori a due metri (zona A della Carta delle Potenzialità Archeologiche della Provincia di Modena, facente parte del PTCP approvato nel 2009). A fronte di tale stato di fatto la Variante ha introdotto, con il succitato art. 11 bis) (di seguito riportato) una disciplina di tutela rispetto agli interventi che comportano la realizzazione di scavi, demandando ad una successiva variante generale il compito di procedere all'elaborazione di una "Carta delle potenzialità archeologiche del territorio", in attuazione delle linee-guida pubblicate dalla Regione Emilia-Romagna in data 14.3.2014.

Art. 11 bis) Tutela dei depositi archeologici

1. Il PSC tende alla salvaguardia dei depositi e dei manufatti di interesse archeologico presenti nel territorio del Comune di Medolla.

2. Gli interventi soggetti al D. Lgs. n. 163/2006 sono soggetti alla verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi degli artt. 95 e 96 del decreto stesso.

3. Tutte le opere di trasformazione del territorio, attuate mediante intervento diretto o piano urbanistico attuativo, che comportino scavi e movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici; la stessa, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha facoltà di definire eventuali prescrizioni in merito alle opere da realizzare.

4. Quando, nel corso dei lavori, vengano scoperte fortuitamente cose mobili o immobili di interesse archeologico, il titolare del provvedimento assentivo, il direttore dei lavori e il titolare dell'impresa devono inoltrare immediata denuncia all'autorità competente, provvedendo nel contempo alla conservazione temporanea dei reperti, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per garantirne la sicurezza e la conservazione.

Il progetto in esame non costituisce una trasformazione del territorio, in quanto interamente attuato all'interno del perimetro del sito di discarica esistente e pertanto coerente con la relativa destinazione ed attuale uso.

Pertanto il progetto non deve essere sottoposto a preventiva valutazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici nell'ambito della procedura di PAUR.

In conclusione, l'analisi degli elaborati di PSC (Tavole, Norme) non ha evidenziato elementi di incompatibilità rispetto al progetto in esame.

2.2.3 REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none"> Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 31 del 31/08/2011 Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (Variante 2020) approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 26 del 31/03/2021 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> Art. 69 - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica Art. 70 - Prescrizioni di carattere geologico, geotecnico e sismico relative a tutti gli ambiti Art. 75 - Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale (Art. 85 - Zone per attrezzature tecniche di interesse pubblico destinate allo stoccaggio, trattamento e riciclo di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi) |

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Medolla è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31 del 31/08/2011; nel 2021 è stata approvata una variante (Variante 2020) con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 26 del 31/03/2021 che prevede unicamente l'introduzione del nuovo articolo 40 bis.

Il Regolamento Urbanistico Edilizio di Medolla si articola nei seguenti elaborati che non includono tavole/cartografia.

- Normativa
- Allegato 1: Definizioni
- Allegato 2: Requisiti Cogenti
- Allegato 3: Requisiti Volontari
- Allegato 4: Schema Accordo di Pianificazione ex-art.18 LR20-2000
- Allegato 5: Schema di Atto d'Obbligo
- Allegato 6: Schema di Convenzione per PUA di iniziativa privata
- Allegato 7: Schema di Convenzione per l'edilizia convenzionata (ERS)

Si riportano di seguito stralci di alcuni articoli della normativa di pertinenza per il sito e il progetto in esame con relative considerazioni, in particolare:

- Art. 85 - Zone per attrezzature tecniche di interesse pubblico destinate allo stoccaggio, trattamento e riciclo di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi
- Art. 75 - Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale
- Art. 69 - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica
- Art. 70 - Prescrizioni di carattere geologico, geotecnico e sismico relative a tutti gli ambiti

Art. 85 - Zone per attrezzature tecniche di interesse pubblico destinate allo stoccaggio, trattamento e riciclo di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi

[...]

4. La discarica esistente ed il relativo ampliamento previsto dal PSC sono state regolarmente programmate e assentite dall'Amministrazione Provinciale, con i seguenti atti:

– Deliberazione della Giunta Provinciale n.581 21/09/1999, avente per oggetto: "D.Lgs 22/97 – L.R. 3/99: Ditta C.S.R. di Carpi (Mo). Approvazione del progetto di ampliamento della discarica di prima categoria ubicata in via Campana nel Comune di Medolla" che contiene le seguenti prescrizioni aventi ricaduta urbanistica:

1. L'approvazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti del comune di Medolla.

2. L'approvazione del progetto costituisce "Concessione edilizia" nonché "dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

3. Preventivamente alla attivazione del 1° settore dovrà essere concordata con il Comune di Medolla la soluzione che riduca al minimo gli impatti sulla viabilità derivanti dal traffico diretto all'impianto.

Una relazione che illustra tale soluzione dovrà essere allegata al certificato di idoneità del 1° settore.

8. In allegato al certificato di idoneità del 1° settore dovrà essere fornita una planimetria che riporti la ubicazione della rete di controllo delle acque sotterranee, relativa all'intero impianto.

9. In allegato alla domanda di autorizzazione alla gestione, dovrà essere fornita apposita relazione inerente alle attrezzature ed alle misure che si intendono adottare ai fini antincendio secondo quanto disposto al punto 4.2.2/h della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84.

10. In allegato al certificato di idoneità del 1° settore dovrà essere fornita copia di un "Manuale di gestione" dell'impianto da redigere a cura della ditta.

11. Gli eventuali eccessi di materiale di scavo potranno essere reimpiegati esclusivamente per ripristini ambientali e/o coperture di discariche di proprietà della ditta.

– Deliberazione della Giunta Provinciale n.705 del 19/12/2000, avente per oggetto: "D.Lgs 22/97 - L.R.3/99. consorzio AIMAG di Mirandola (Mo). Approvazione della variante relativa al progetto di ampliamento della discarica di prima categoria ubicata in via Campana nel Comune di Medolla, approvato con delibera di Giunta Provinciale n.581 del 21/09/1999, riguardante la captazione, la combustione e/o il riutilizzo del biogas" che non contiene prescrizioni aventi ricaduta urbanistica.

Inoltre, compatibilmente con le disposizioni contenute negli atti provinciali, si dispone la piantumazione, con le essenze di cui all'Allegato C, del perimetro della discarica nonché di ogni lotto di discarica esaurito.

Quanto indicato all'articolo 85 in merito alla discarica di Medolla si riferisce a interventi già realizzati in passato e ad adempimenti già ottemperati e pertanto non risulta di specifica rilevanza.

Art. 75 - Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale

1. INDIVIDUAZIONE. La profondità delle fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale.

USI AMMESSI. Le fasce di rispetto stradale nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità esistente, nonché eventualmente al suo ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano.

Sono ammessi gli usi:

U 43 Reti tecnologiche e relativi impianti

U 46 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria

U 47 Mobilità veicolare

U 48 Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale

U 49 Parcheggi pubblici in sede propria oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola.

Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso:

U 10 Distribuzione carburanti per uso autotrazione nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 80.

2. Le fasce di rispetto stradale nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui all'art. 66 comma 5), a parcheggi pubblici e privati.

3. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi devono essere sistemate nell'ambito del PUA. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:

[...]

4. TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO. Salvo quanto disposto al successivo articolo, sugli edifici esistenti entro le fasce di rispetto sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia senza demolizione, Demolizione, nonché interventi di Ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale.

[...]

5. Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme del RUE relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione.

[...]

Come evidenziato al paragrafo precedente il progetto non prevede interventi all'interno della fascia di rispetto stradale di Via Campana, pertanto non vi è contrasto con la norma del RUE.

Art. 69 - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica

DATI IDROGEOLOGICI DEI PROGETTI

1. Nelle aree individuate all'interno del Quadro Conoscitivo (Tavola 11 – suoli e rischio idraulico) come "Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 m", nonché nell'ambito consolidato del capoluogo (ambito AC) è fatto divieto di realizzare vani interrati. [...].

1 bis. Nelle aree individuate all'interno del Quadro Conoscitivo (Tavola 11 – suoli e rischio idraulico) come "Aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 m" ed "Aree depresse ad elevata criticità idraulica, aree a rapido scorrimento ad elevata criticità idraulica", per gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi deve essere previsto il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale, cioè un sistema minore, costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie di acque superficiali (anche vasche volano, taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria.

2. Su tutto il territorio comunale è vietata la realizzazione di scavi per la costruzione di manufatti interrati ed altri interventi che possano raggiungere la falda sotterranea con necessità di prosciugamento della falda stessa. [...]

CONDIZIONE DI VULNERABILITA' ALTA [...]

OPERE PUBBLICHE SOTTERRANEE [...]

OPERE PUBBLICHE DI SUPERFICIE [...]

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TUTELA QUALI-QUANTITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE [...]

11. Su tutto il territorio comunale sono vietate le attività di:

- stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all'art. 1 del D. Lgs.217/2006 e ss.mm.ii., nonché di rifiuti tossico-nocivi;

[...]

12. Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.

Come si rileva dalla Tavola 11 del Quadro Conoscitivo del PSC, di cui è riportato uno stralcio in Figura 18, l'area di intervento ricade in "aree depresse ad elevata criticità idraulica con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 1 metro"; in relazione a ciò, in accordo con quanto previsto dall'art. 69 delle Norme non sono previsti vani interrati e inoltre è previsto un sistema di gestione delle acque meteoriche tale da garantire la laminazione delle portate conseguenti a eventi meteorici intensi.

Non sono applicabili le disposizioni riguardanti le condizioni di vulnerabilità alta, poiché l'area di intervento ricade in zona a bassissima vulnerabilità secondo la cartografia del PTCP (si veda Figura 9)

In ultimo non risulta applicabile l'articolo 11 nella parte sopra riportata in quanto non verrà effettuato stoccaggio sul suolo di rifiuti ma smaltimento di rifiuti in un sito di discarica controllata realizzata in accordo alle disposizioni di legge e alle BAT di settore.

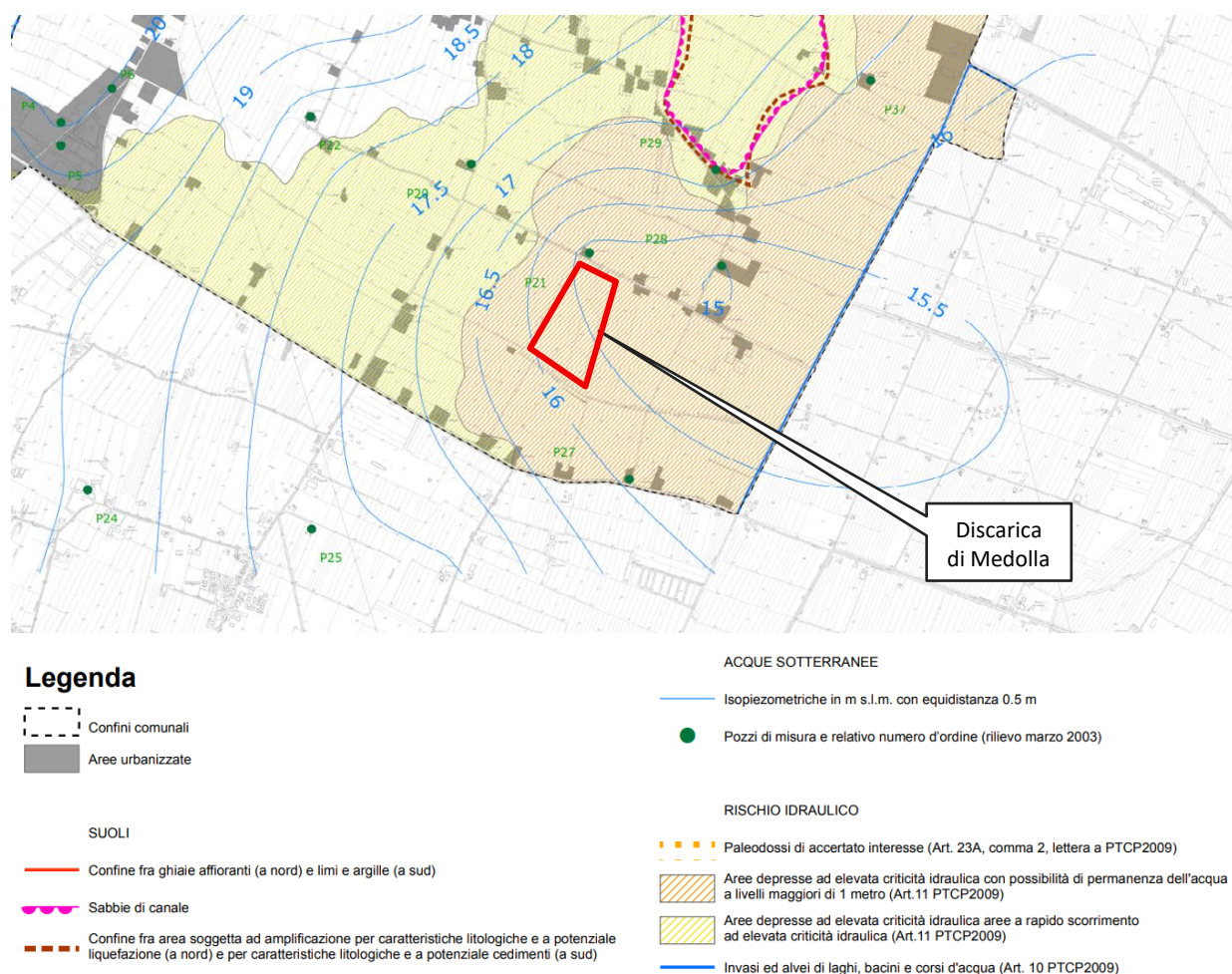


Figura 18 – PSC Quadro Conoscitivo – Tavola QC11 - Suoli e rischio idraulico (stralcio)

Art. 70 - Prescrizioni di carattere geologico, geotecnico e sismico relative a tutti gli ambiti

1. Le schede relative agli ambiti sono integrate dalle specifiche condizioni definite nei rapporti geologici relativi agli ambiti, contenuti negli elaborati del PSC.

Per tutti i comparti individuati dal PSC soggetti a POC è prescritta la procedura che prevede in fase di stesura di POC l'effettuazione di una indagine di microzonazione sismica sulla base degli indirizzi contenuti

nella deliberazione n.112 del 2 maggio 2007 dell'Assemblea Legislativa Regionale, essendo il Comune di Medolla classificato in zona sismica 3.

Prescrizioni generali:

- in fase esecutiva occorrerà produrre per ogni singolo progetto uno studio di approfondimento geologico-geotecnico e sismico, corredato da indagini geognostiche con lo scopo di definire il quadro stratigrafico, litotecnico ed idrogeologico dell'area di intervento, conforme ai DM 11.3.1988 ss.mm.ii. e DM 14.09.2005, alla L.R. n.19 30/10/2008 ed ai suoi atti d'indirizzo.

Particolare attenzione dovrà essere prestata all'individuazione di eventuali orizzonti a bassa resistenza nella area di influenza del bulbo di pressione dei futuri fabbricati, oltre che l'individuazione di orizzonti sensibili al fenomeno di liquefazione in condizioni simiche, nonché alla definizione della falda presente nel primo sottosuolo;

- le strutture di fondazioni di edifici e manufatti in genere dovranno essere appoggiate su terreni con caratteristiche omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte superficiale alterato e soggetto agli effetti delle variazioni meteorologiche stagionali;

- occorrerà evitare l'appoggio delle strutture di fondazione su materiali di riporto poco resistenti e/o non costipati;

- occorrerà evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di vista litotecnico onde prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità da terremoto o di amplificazione sismica causati dal contrasto di rigidità tra terreni diversi;

- occorrerà garantire il controllo delle acque superficiali;

- qualora siano previsti ambienti interrati o seminterrati occorrerà valutare preventivamente la condizione idrogeologica del sito e di un suo intorno significativo. L'impiego di adeguati presidi attivi (impianti dotati di pompe per il sollevamento ed allontanamento di acque di eventuale infiltrazione) sono ammessi solamente nella fase di realizzazione degli edifici mentre per l'intero ciclo di vita dell'edificio sono ammessi solamente sistemi passivi (sistemi di impermeabilizzazione atti ad evitare le infiltrazioni di acque di falda) così da non interferire con le dinamiche della falda, come prescritto al precedente art. 69. Detti presidi attivi dovranno essere progettati in maniera di non ingenerare cedimenti negli edifici circostanti;

- tutte le indagini, i calcoli di stabilità, di capacità portante ecc, dovranno essere condotti facendo riferimento alla normativa antisismica vigente, tenendo conto che il Comune di Medolla è classificato sismico in zona 3.

In relazione alle suddette disposizioni si sottolinea che il progetto dell'opera include appositi elaborati di approfondimento geologico-geotecnico finalizzati a verificare la fattibilità dell'opera anche in relazione agli aspetti sismici.

In conclusione, per quanto analizzato dall'analisi del RUE e in particolare delle relative Norme non emergono elementi ostativi rispetto all'attuazione del progetto in esame.

2.2.4 ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none">• Zonizzazione acustica comunale approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 30 del 31/08/2011 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• Classe III (Aree di tipo misto) |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none">• - |

La zonizzazione acustica comunale è stata approvata contestualmente all'approvazione del Piano Strutturale Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale di Medolla N. 30 del 31/08/2011.

Essa comprende i seguenti elaborati:

- Regolamento acustico di attuazione
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione monitoraggio acustico
- Monitoraggio acustico (allegato 1)
- Monitoraggio acustico (allegato 2)
- Tavola A Medolla Nord - di zonizzazione
- Tavola B Medolla Sud- di zonizzazione
- Tavola C Medolla - di zonizzazione

In Figura 19 è riportato uno stralcio della cartografia di piano (Tavola B) da cui si rileva che l'area della discarica e le aree circostanti ricadono in Classe III (Aree di tipo misto).

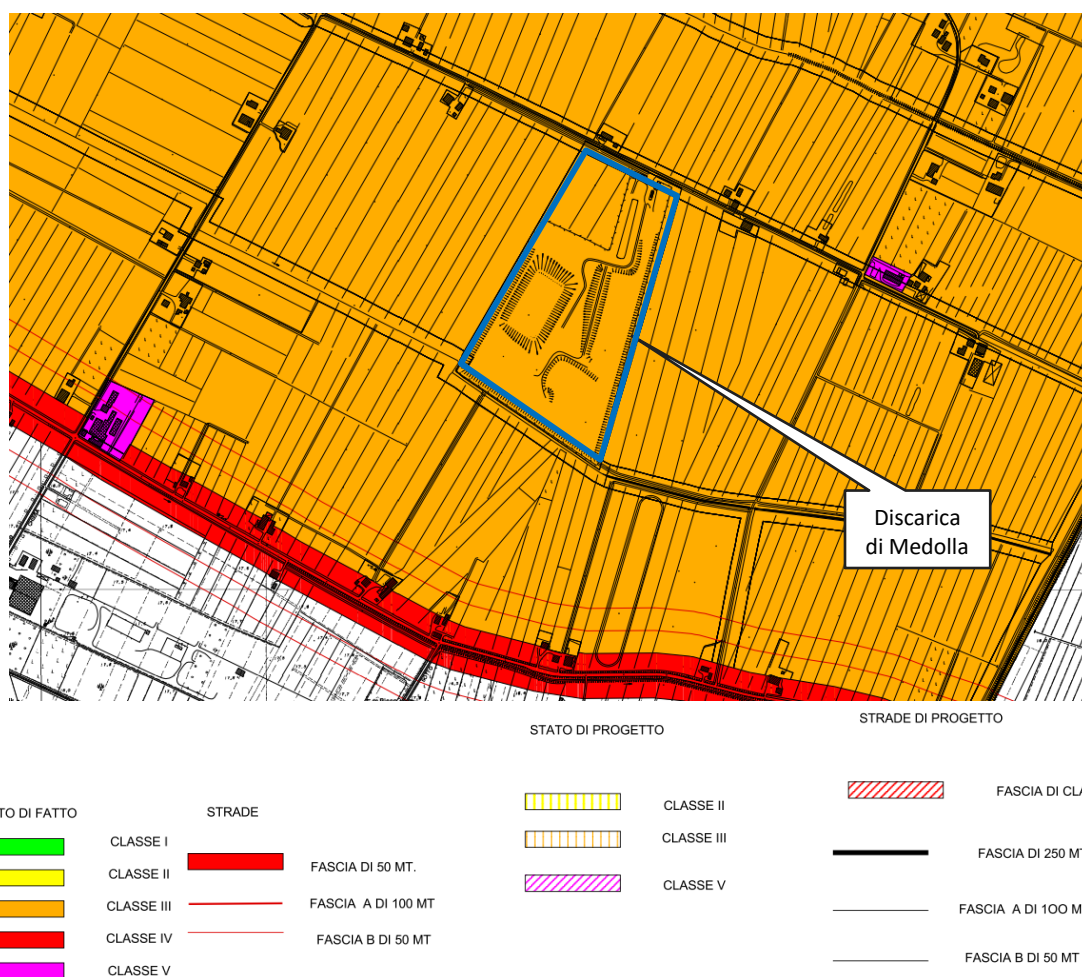


Figura 19 – Zonizzazione acustica comunale – Tavola B (Medolla sud) (stralcio)

Per tale classe valgono i limiti assoluti di immissione previsti dal DPCM 14 novembre 1997 e richiamati nella Tabella che segue.

| Classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| | Diurno
(06.00-22.00) | Notturno
(22.00-06.00) |
| I Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Tabella 1 - Valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 (Leq in dB(A))

In corrispondenza delle strade, per quanto di interesse di Via Campana a nord del sito, sono previste fasce di pertinenza acustica previste dal DPR 142 del 30 marzo 2004

| TIPO DI STRADA
(secondo codice della strada) | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI
(secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT) | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo | | Altri Ricettori | |
|---|---|--|--|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) | Diurno dB(A) | Notturmo dB(A) |
| A - autostrada | | 100
(fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150
(fascia B) | | | 65 | 55 |
| B - extraurbana principale | | 100
(fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150
(fascia B) | | | 65 | 55 |
| C - extraurbana secondaria | Ca
(strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980) | 100
(fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 150
(fascia B) | | | 65 | 55 |
| | C b
(tutte le altre strade extraurbane secondarie) | 100
(fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | | 50
(fascia B) | | | 65 | 55 |
| D - urbana di scorrimento | Da
(strade a carreggiate separate e interquartiere) | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
| | Db
(tutte le altre strade urbane di scorrimento) | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
| E - urbana di quartiere | | 30 | definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. | | | |
| F - locale | | 30 | | | | |

Tabella 2 – Fasce di pertinenza acustica e limiti per le strade esistenti di cui al DPR 142/2004

Ferma restando la necessità del rispetto dei limiti di legge in accordo alla zonizzazione comunale nonché del rispetto della disciplina relativa alle attività rumorose a carattere temporaneo (cantieri, cfr. Regolamento acustico di attuazione), **non emergono aspetti di incompatibilità dell'intervento in progetto rispetto alla zonizzazione acustica comunale.**

3 PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI

3.1 PIANI IN MATERIA DI RIFIUTI

3.1.1 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE (PRRB)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none"> Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB) 2022-2027 approvato con D.A.L. n. 87 del 12/07/2022 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> - |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> Art. 17 - Sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani Art. 20 - Disposizioni in merito ai rifiuti speciali Art. 21 - Criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento Art. 22 - Criteri per l'individuazione dei luoghi adatti agli impianti di smaltimento dei rifiuti |

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa; i contenuti dei Piani sono stabiliti dallo stesso art. 199.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB) per il periodo 2022-2027 è stato approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022. Il Piano è entrato in vigore dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 244 del 5 agosto 2022 dell'avviso di approvazione.

Il nuovo Piano sostituisce il precedente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2014-2020 (con proroga al 2021) approvato nel 2016.

Il Piano approvato si compone dei seguenti elaborati:

- Quadro conoscitivo.
- Relazione generale.
- Allegati alla parte 6 del Piano.
- Norme Tecniche di attuazione (NTA).

Gli obiettivi di Piano sono indicati all'articolo 8 delle NTA e di seguito riportati; tali obiettivi hanno valore di indirizzo con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

Obiettivi per i rifiuti urbani:

- riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- raggiungimento dell'80% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani non pericolosi al 2025 e mantenimento di tale valore fino al 2027;

- c) estensione a tutto il territorio regionale e implementazione della raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 2022;
- d) attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi dal 2025;
- e) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti organici;
- f) raggiungimento del 100% dei Comuni che hanno attivato la tariffazione puntuale;
- g) preparazione per il riutilizzo e riciclaggio del 66% in termini di peso rispetto al quantitativo totale dei rifiuti urbani prodotti al 2027;
- h) 120 kg/ab anno di rifiuto urbano pro-capite non inviato a riciclaggio al 2027;
- i) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) indicato dal d.lgs. n. 49/2014;
- j) mantenimento fino al 2027 del tasso di raccolta differenziata di pile e accumulatori indicato dal d.lgs. n. 188/2008;
- k) divieto di avvio del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica;
- l) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti;
- m) equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti;
- n) prevenzione nella dispersione di rifiuti per conseguire o mantenere un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE e per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE.

Obiettivi per i rifiuti speciali:

- a) riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e del 10% dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL come definito nel Programma nazionale di prevenzione;
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;
- c) riduzione del 10% rispetto ai valori del 2018 della produzione di RS da inviare a smaltimento in discarica;
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);
- e) sviluppo delle filiere di utilizzo dei sottoprodotti;
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.

Inoltre, il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- riduzione del 38% in termini di peso dei rifiuti alimentari al 2027;
- riciclaggio di almeno il 65% in peso dei rifiuti di imballaggio al 2025.

Sono di seguito analizzati i contenuti di Piano per quanto riguarda l'assetto impiantistico di trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento agli aspetti pertinenti il progetto in studio.

Con riferimento ai rifiuti urbani, il recupero di energia e lo smaltimento, in coerenza con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, costituiscono la fase residuale e finale del loro ciclo di gestione. Il progressivo raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio declinati dal Piano consentirà di ridurre i quantitativi di rifiuti urbani e speciali da inviare a smaltimento. La pianificazione regionale organizza i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati verso gli impianti più prossimi ai luoghi di produzione e trattamento, e tiene conto di quelli derivanti dal loro trattamento e di quelli da RD da avviare direttamente a recupero energetico/smaltimento; ciò al fine di ridurre le pressioni ambientali generate dal sistema esistente, con particolare riferimento ai trasporti.

Con riferimento ai rifiuti urbani indifferenziati il Piano pone, quale obiettivo, il divieto di avvio a smaltimento in discarica, ferma restando la saturazione delle capacità già pianificate e autorizzate in attuazione del precedente Piano 2014-2021; il Piano prevede inoltre la non ammissione in discarica per i rifiuti idonei al riciclo o al recupero di altro tipo, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale.

La costruzione dello scenario di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati si è basata sull'analisi del sistema impiantistico esistente a scala regionale considerando, come ambito territoriale ottimale, l'intera Regione ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011. Per quanto riguarda le discariche sono state considerati, ai fini della pianificazione 2022-2027, gli impianti indicati nella tabella che segue tra cui compare anche la discarica AIMAG di Medolla.

| Ragione Sociale | Comune | Capacità residua
al 31/12/21
[t] | Conferimenti
annui stimati
[t] | Cessazione
conferimenti |
|-----------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| Herambiente Spa | Gaggio Montano (BO) | 90.000 | 20.000 - 30.000 | anno 2023 |
| Sogliano
Ambiente s.p.a. | Sogliano al Rubicone
(FC) | 1.430.000 | 160.000 | anno 2027 |
| R.I.ECO s.r.l. | Mirandola (MO) | 480.000 | 40.000 | anno 2033 |
| AIMAG S.p.A. | Medolla (MO) | 245.000 | 50.000 | anno 2026 |
| A.S.A. S.c.p.A. | Castel Maggiore (BO) | 419.000 | 130.000 | anno 2024 |
| Area Impianti
SpA | Jolanda di Savoia (FE) | 27.000 | 13.000 | anno 2023 |
| Feronia s.r.l. | Finale Emilia (MO) | | | |
| Herambiente Spa | Imola (BO) | | | |

Tabella 3 - PRRB 2022-2027 - Discariche considerate ai fini della pianificazione 2022-2027

Si precisa che l'orizzonte temporale di operatività delle discariche è stato ipotizzato, nel Piano, sulla base delle informazioni disponibili al momento della stesura del Piano relative ai trend di conferimento degli anni precedenti. A tal riguardo si evidenzia inoltre che le discariche elencate risulteranno comunque operative fino all'esaurimento delle volumetrie autorizzate.

Sulla base delle previsioni di produzione e della disponibilità impiantistica il Piano elabora scenari relativi ai flussi di rifiuti urbani indifferenziati (RI) dal 2022 al 2027 che non comprendono la discarica di Medolla in quanto non autorizzata per tale tipologia di rifiuti.

In merito ai rifiuti speciali, la D.G.R. n. 813 del 14/05/2024, contenente l'aggiornamento della stima del fabbisogno complessivo di smaltimento di rifiuti speciali nelle discariche regionali del PRRB, individua nel 2027 (ultima annualità oggetto di pianificazione) un fabbisogno di smaltimento in discarica per i rifiuti speciali pari a 590.643 tonnellate.

Evidenzia inoltre che qualora la data di entrata in esercizio dell'impianto oggetto di valutazione dovesse essere successiva all'arco temporale di validità del Piano, si dovrà considerare il fabbisogno di trattamento ulteriore stimato per l'ultima annualità oggetto di pianificazione.

In sintesi, tenendo in considerazione l'attuale disponibilità impiantistica in regione il Piano evidenzia, per i rifiuti speciali, una domanda di smaltimento in discarica non soddisfatta e sottolinea la necessità di mettere in campo azioni finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno evidenziato, nel rispetto dei principi (art. 20 delle NTA) di autosufficienza e di prossimità.

Le Norme di Piano (art. 20) a tale proposito prevedono, in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, che la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali debba prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento.

Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non apportare ulteriormente consumo di suolo.

Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 20 delle NTA di Piano (nota: il carattere grassetto è a cura del redattore del presente elaborato).

Articolo 20 - Disposizioni in merito ai rifiuti speciali

1. Il Piano assume:

a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;

b) il principio di prossimità nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti speciali nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico, della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, dell'economicità della gestione nonché dell'equa ripartizione dei carichi ambientali.

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, prevede un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.

*3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, **la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento.** A tal fine l'istanza è corredata da un'analisi compiuta ed aggiornata circa l'esistenza di tale fabbisogno sulla base dei dati disponibili. Nell'autorizzazione di tale tipologia di impianti **deve essere data preferenza ai progetti di ampliamento di siti già esistenti al fine di non pregiudicare ulteriormente consumo di suolo.***

4. *Nell'ambito del procedimento di cui al comma 3, qualora sia stato reso dall'amministrazione regionale un parere circa la positiva sussistenza di un fabbisogno di trattamento e l'impianto non sia realizzato entro un congruo termine da definirsi con deliberazione di Giunta, il quantitativo oggetto del parere non è computato ai fini della determinazione dei pareri successivi o dei fabbisogni complessivi.*
5. *Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano.*
6. *In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei termovalorizzatori è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.*
7. *Le autorizzazioni degli impianti di discarica per rifiuti speciali site sul territorio regionale devono prevedere l'ingresso prioritario di rifiuti urbani rispetto ai rifiuti speciali per situazioni di particolare emergenza su richiesta della Regione.*
- 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 del presente articolo hanno valore di prescrizione.**

Con riferimento all'opera in progetto è stata elaborata una specifica analisi del ruolo dell'ampliamento della discarica in progetto nel contesto del fabbisogno regionale delineato nel Piano PRRB a cui si rimanda (elaborato SIA 02.01).

Le valutazioni effettuate nel sopra citato documento confermano che l'ampliamento in progetto contribuirà a far fronte a parte del fabbisogno regionale di smaltimento di rifiuti speciali in discarica.

In ultimo è importante richiamare quanto disciplinato dal Piano in materia di localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (individuazione di aree non idonee / idonee) al capitolo 12 della Relazione di Piano. In attuazione dell'articolo 196 comma 1, lettere n) e o), del D.Lgs. n. 152 del 2006 la Regione, infatti, definisce con il Piano (articolo 199, comma 3, lettera l) i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché, anche in attuazione delle proprie competenze in materia di governo del territorio, i criteri per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Le competenze statali e provinciali in tema di localizzazione sono invece rispettivamente indicate agli articoli 195 e 197 del D.Lgs. n. 152 del 2006. In particolare, le Province, in attuazione dei criteri regionali individuano, con i propri strumenti di pianificazione territoriale, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti (cfr. articolo 197 comma 1, lettera d).

I criteri indicati dal Piano riguardano l'intero territorio regionale e forniscono un livello minimo ed omogeneo di tutela del territorio. Le Province, in sede di recepimento dei criteri regionali possono introdurre ulteriori tutele in funzione di esigenze specifiche e tengono conto dei principi comunitari relativi alla gerarchia di gestione dei rifiuti e del favor comunitario per le attività di recupero.

In continuità con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1620/2001 e con le disposizioni contenute nel Capitolo 14 della Relazione generale del Piano regionale di gestione dei rifiuti 2016-2021, i criteri di localizzazione individuati con il vigente Piano distinguono tra i sistemi, zone ed elementi nei quali non sono ammissibili attività e impianti riconducibili al ciclo dei rifiuti e quelli nei quali le medesime attività e

impianti sono subordinati a requisiti o condizioni derivanti, per lo più, dalle previsioni della pianificazione nazionale, regionale, o sub-regionale vigente.

Rispetto alla D.G.R. n. 1620/2001, sono stati aggiornati i riferimenti normativi posti alla base della individuazione dei criteri e sono state effettuate alcune precisazioni e riletture in merito all'apparato normativo del PTPR, anche in relazione ai contenuti di diversi piani di settore regionali (PTA, Piani di Bacino ecc.) approvati successivamente al PTPR.

L'individuazione delle aree non idonee si basa sull'analisi sistematica degli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra natura esistenti sul territorio. In particolare, tale individuazione considera:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale.

I criteri sono elencati al paragrafo 12.3 della Relazione di Piano.

Di seguito si riportano tabelle con una rassegna normativa al fine di valutare se il sito di intervento ricada o meno in zone di vincolo non idonee alla realizzazione del progetto, con riferimento ai criteri illustrati al capitolo 12 della Relazione di Piano del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

| Descrizione | L'area ricade nella
perimetrazione? | | Riferimento |
|--|--|----|-------------|
| | SI | NO | |
| Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme di esclusione relativamente alla possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti | | | |
| Art. 10 - Sistema forestale e boschivo | | X | |
| Art. 13 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile | | X | |
| Art. 14 - Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica | | X | |
| Art. 15 - Zone di tutela della costa e dell'arenile | | X | |
| Art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua | | X | |
| Art. 18 - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua | | X | |
| Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. a, b1 e b2) | | X | |
| Art. 25 - Zone di tutela naturalistica | | X | |
| Art. 26 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità | | X | |
| Art. 34 - Tutela dei corsi d'acqua non interessati dalle delimitazioni del presente Piano | | X | |

| Descrizione | L'area ricade nella perimetrazione? | | Riferimento |
|---|-------------------------------------|----|-------------|
| | SI | NO | |
| Zone, sistemi ed elementi del PTPR che contengono norme che consentono la realizzazione solo di alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti | | | |
| Art. 9 - Sistema dei crinali e sistema collinare | | X | |
| Art. 11 - Sistema delle aree agricole | | X | |
| Art. 12 - Sistema costiero | | X | |
| Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale | | X | |
| Art. 20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi | | X | |
| Art. 21 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (comma 2, lett. c – zone di tutela della struttura centuriata; lett. d – zone di tutela di elementi della centuriazione) | | X | |
| Art. 23 - Zone di interesse storico-testimoniale | | X | |
| Art. 27 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità | | X | |
| Art. 28 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei | | X | |

| Descrizione | L'area ricade nella perimetrazione? | | Riferimento |
|---|-------------------------------------|----|-------------|
| | SI | NO | |
| Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti | | | |
| <u>Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 42/04:</u>
art. 136 - immobili e aree di notevole interesse pubblico;
art. 142 – aree tutelate per legge. In tali zone non vi è l'esplicito divieto di realizzazione di impianti, ma l'eventuale previsione risulterebbe significativamente condizionata, essendo subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune previo parere vincolante della Soprintendenza competente | | X | |
| (Aree SIC) direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R n. 357/97 e successivo n. 120/03 | | X | |
| (Aree ZPS) direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n.157/92 | | X | |
| Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 e s.m.i. | | X | |
| D.P.R. 8-9-1997 n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche | | X | |

| Descrizione | L'area ricade nella perimetrazione? | | Riferimento |
|--|-------------------------------------|----|---|
| | SI | NO | |
| Disposti normativi statali e regionali che contengono esclusioni circa la possibilità di insediamento di impianti per la gestione dei rifiuti | | | |
| D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar | | X | |
| L.R. 6/2005, (Aree Protette e Parchi Regionali) | | X | |
| Fasce di rispetto infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti etc..) | X | | Come si rileva dall’analisi del PSC (§ 2.2.2), le aree soggette ad intervento sono interessate in parte dalle seguenti fasce di tutela: <ul style="list-style-type: none">fasce di rispetto stradali, disciplinata dall’art.17 del PSC;aree di valore naturale e ambientale (Ambiti AVA), disciplinate dagli artt.10 e 57 del PSC. |
| Piano Regionale di Tutela delle Acque | | X | |
| Piani stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) nazionali, interregionali e regionali
Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) | X | | Dall’analisi delle tavole di PAI del Fiume Po (§ 3.2.1) emerge che l’area di intervento: <ul style="list-style-type: none">è localizzata all’interno della Fascia C Fascia di inondazione per piena catastrofica.
Secondo la cartografia del PGRA, il sito in esame rientra in seguenti zone: <ul style="list-style-type: none">scenario di pericolosità bassa L-P1 derivante dal "Reticolo Principale" (RP) del Distretto del Po;scenario di pericolosità media M-P2 derivante dal "Reticolo Secondario di Pianura" (RSP) del Distretto del Po
In relazione a tali perimetrazioni i Piani non dettano disposizioni specifiche, rimandando alla pianificazione comunale. |

In relazione a tali aspetti, si evidenzia che l'art. 34 - Norme finali - delle NTA prevede che:

1. Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione.
2. In attuazione del principio della riduzione del consumo del suolo, la riconversione di un impianto di gestione di rifiuti esistente, conforme alla pianificazione vigente alla data dell'autorizzazione alla sua costruzione, non costituisce nuovo impianto ai fini dell'applicazione dei criteri previsti al capitolo 12 qualora la nuova tipologia impiantistica sia funzionale al trattamento dei rifiuti e l'attività venga svolta nel medesimo sito

In conclusione, sulla base dell'analisi del fabbisogno di smaltimento di rifiuti e degli esiti della verifica di idoneità della localizzazione, è possibile sostenere che l'intervento in esame non risulta in contrasto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinata (PRRB).

Al contrario esso contribuisce a soddisfare una domanda di smaltimento in discarica di rifiuti speciali evidenziata e quantificata dal Piano stesso attraverso l'ampliamento dei volumi disponibili in un sito esistente senza consumo di suolo, soluzione preferenziale indicata dal Piano.

3.2 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

3.2.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) E PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)

| Versione del Piano analizzata |
|--|
| <p>Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI):</p> <ul style="list-style-type: none"> Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 Variante alle norme del PAI adottata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 Variante alle norme del PAI adottata con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.7 del 21 novembre 2023 e definitivamente approvata con DPCM 10 marzo 2025 <p>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA):</p> <ul style="list-style-type: none"> Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - aggiornamento 2021 adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2021 Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025: aggiornamento delle Mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni; Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11/2025: adozione delle misure temporanee di salvaguardia; Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026: art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027-2033) del distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/ce e dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010. |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <p>Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI):</p> <ul style="list-style-type: none"> Fascia C Fascia di inondazione per piena catastrofica <p>Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA):</p> <ul style="list-style-type: none"> scenario di pericolosità elevata M-P2 derivante dal "Reticolo Principale" (RP) del Distretto del Po scenario di pericolosità media M-P2 derivante dal "Reticolo Secondario di Pianura" (RSP) del Distretto del Po progetto di aggiornamento delle mappe delle Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSEFR) distrettuali arginate |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| <p>Norme di Attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Art. 31 (Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)) Art. 57 (Mappe della pericolosità del rischio di alluvione o Mappe PGRA. Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n.49/2010) Art. 58 (Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006) Art. 62 (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni) |

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) è un piano stralcio del Piano di bacino, principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione per la difesa del suolo previsto originariamente dalla Legge 18/5/1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti. Le criticità e lo stato di rischio che contraddistinguono il bacino per gli aspetti connessi al dissesto idraulico e idrogeologico hanno portato a individuare tale settore come prioritario.

Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) è stato approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Il Piano contiene innanzitutto una mappatura dei rischi, su base comunale, con riferimento a diverse tipologie di dissesto, e a una valutazione sintetica complessiva del grado di rischio mediante un indice compreso tra 1 (moderato) e 4 (molto elevato); tale classificazione fa riferimento all'art. 7 delle Norme di Attuazione del Piano. Le condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico del territorio considerate sono le seguenti:

- frane;
- esondazioni;
- dissesti lungo le aste dei corsi d'acqua (erosioni di sponda, sovralluvionamenti, sovraincisioni del thalweg);
- trasporto di massa sui conoidi;
- valanghe.

I risultati di tale valutazione di rischio per il territorio comunale di interesse (Medolla) sono riportati in Figura 20); l'unica tipologia di dissesto componente il rischio è costituita dalle esondazioni, e il rischio totale

| Provincia | ISTAT95 Comune | Rischio totale | Principali tipologie di dissesto componenti il rischio | | | | |
|-----------|------------------|----------------|--|-------------|--------------------|-------|---------|
| | | | Conoide | Esondazione | Fluvio Torrentizie | Frana | Valanga |
| Modena | 08036021 MEDOLLA | 1 | | x | | | |

Figura 20 - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) - Allegato 1 all'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Classe di rischio e tipologie di dissesto per il Comune di Medolla

La delimitazione delle fasce fluviali, relative ai fenomeni di esondazione, è oggetto di una serie di tavole dedicate; in Figura 21 è riportato uno stralcio cartografico per l'area di interesse, come estratto dal WebGIS dell'Autorità di bacino.

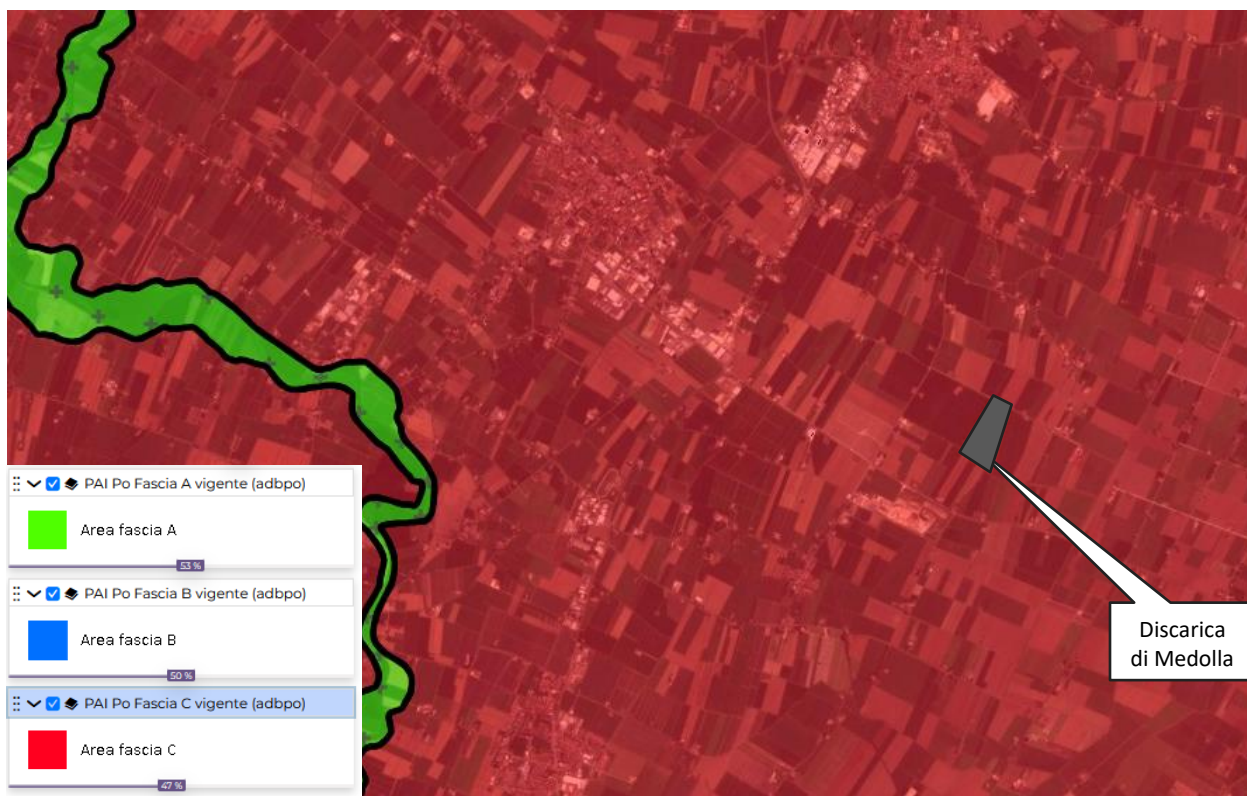


Figura 21 – Mappa di rappresentazione delle fasce fluviali e relativi tematismi conoscitivi (sezioni, aree inondabili) dei vigenti Piani stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino e del delta del fiume Po (PAI Po e PAI Delta) – 05/03/2025
[<https://webgis.adbpo.it/maps#/?sort=-date&filter{tkeywords.in}=319&filter{tkeywords.in}=320>]

La tavola mostra che l'area di intervento è interamente collocata nella Fascia C "Fascia di inondazione per piena catastrofica", disciplinata dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del Piano di seguito riportato.

Art. 31 (Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C))

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n.225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Le disposizioni dell’articolo 31 rimandano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, analizzati alla sezione 2.2 del presente documento, a cui si rimanda.

Il **Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA)** è un Piano introdotto dalla Direttiva comunitaria 2007/60/CE (cd. ‘Direttiva Alluvioni’) con la finalità di costruire un quadro omogeneo a livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell’ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. 49/2010, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Le Autorità di bacino distrettuali sono i soggetti competenti per gli adempimenti legati all’attuazione della Direttiva insieme alle Regioni, Enti incaricati – in coordinamento tra loro e col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – di predisporre ed attuare, per il territorio del distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Il territorio di interesse rientra nell’ambito dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, unità di gestione ITI021 Fiume Reno.

Il PGRA riguarda tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio di alluvioni: a partire dalla mappatura delle aree allagabili, classificate in base alla pericolosità e al rischio, definisce una serie di misure da attuare per le fasi di prevenzione e protezione, oltre alle misure per la preparazione e il ritorno alla normalità dopo il verificarsi di un evento. Deve essere, pertanto, costituito da alcune sezioni fondamentali che possono essere sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

- la definizione degli obiettivi che si vogliono raggiungere in merito alla riduzione del rischio idraulico, sulla base dell’analisi preliminare della pericolosità e del rischio a scala di bacino e di distretto;
- la definizione delle misure che si ritengono necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, ivi comprese le attività da attuarsi in fase di evento.

Il processo di pianificazione ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano.

Il primo ciclo di pianificazione (2011 – 2015) si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i PGRA relativi al periodo 2015-2021.

Nel dicembre 2021, sono stati adottati in sede di Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino i PGRA relativi al secondo ciclo di attuazione (2016-2021) con i seguenti passaggi:

- in data 16 dicembre 2021 e 5 dicembre 2021 le Conferenze Operative delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno esaminato e condiviso gli elaborati di aggiornamento dei rispettivi Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), predisposti ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, ed espresso al riguardo parere positivo;
- successivamente, in data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazioni:
 - Del. 5/2021 Distretto Po;
 - Del. 27/2021 Distretto Appennino Centrale.

I PGRA sono stati quindi pubblicati il 22 dicembre 2021, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva 2007/60/CE, sui rispettivi siti web e pubblicati sulla GU Serie Generale n.23 del 29/01/2022.

I documenti del secondo ciclo sono stati definitivamente approvati con i DPCM del 1° dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08/02/2023; è in corso il terzo ciclo di pianificazione (2022 – 2027).

Il secondo ciclo di attuazione oltre all'elaborazione ed adozione dei PGRA 2021-2027, ha comportato l'aggiornamento delle mappe della pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI, le mappe del rischio, oltre alle mappe di pericolosità (aree allagabili, tiranti, velocità) nelle APSFR (Aree a Potenziale Rischio Significativo).

Le mappe della pericolosità indicano le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D. Lgs. 49/2010):

- Alluvioni rare (pericolosità L-P1): tempo di ritorno fino a 500 anni (scarsa probabilità);
- Alluvioni poco frequenti (pericolosità M-P2): tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti (pericolosità H-P3): tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Nell'ambito delle attività in corso per il terzo ciclo di pianificazione, con Deliberazione n. 10 del 18 dicembre 2025 la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) ha preso atto del più recente aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del Distretto idrografico del fiume Po.

All'art. 1, comma 2, della Del. 10/2025, viene indicato che "2. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino provvede, con proprio decreto, agli adempimenti conseguenti a tale presa d'atto, riguardanti la pubblicazione delle Mappe [...]". Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino ha adempiuto con il Decreto n. 4 del 19/01/2026.

All'art. 1, comma 4, della Del. 10/2025, viene inoltre indicato che *"4. Nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione relativi all'assetto idrogeologico vigenti nel Distretto, conseguenti alle Mappe aggiornate di cui al comma 1, potranno essere eventualmente adottate misure temporanee di salvaguardia con ulteriore specifica Deliberazione della CIP"*.

La CIP ha adempiuto con la Deliberazione n. 11, nella medesima seduta del 18/12/2025, adottando misure temporanee di salvaguardia e demandando al Segretario Generale i successivi adempimenti.

Secondo quanto riportato all'art. 1 della Deliberazione n. 11/2025:

"1. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino provvede, con proprio decreto, agli adempimenti conseguenti alla presa d'atto dell'aggiornamento delle Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni, di cui all'art.1 della Deliberazione n. 10/2025, riguardanti la pubblicazione delle Mappe di pericolosità di alluvioni, sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, assicurando le adeguate forme di pubblicità e di partecipazione attiva degli interessati, in conformità alle vigenti norme di legge.

2. Le Mappe di pericolosità di alluvioni, di cui al comma 1, costituiscono integrazione al quadro conoscitivo dei PAI vigenti nel Distretto del Po. Di conseguenza, al fine di garantire un'adeguata e tempestiva protezione degli interessi oggetto di tutela da parte delle vigenti norme di legge, dal giorno successivo alla pubblicazione delle Mappe medesime e fino all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA per il ciclo di pianificazione 2027 – 2033 (o, comunque, fino al termine massimo previsto dall'art. 65, comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), alle aree interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità di cui al comma 1 trovano applicazione, come misure temporanee di salvaguardia ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le disposizioni di cui ai PAI vigenti riguardanti il coordinamento fra il PGRA e i PAI medesimi e le conseguenti disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art. 65 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino provvede alla predisposizione e alla successiva pubblicazione, con proprio decreto, delle Mappe di rischio di alluvioni di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 49/2010 (articolate nelle quattro classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998), utilizzando gli strati informativi in corso di aggiornamento a livello nazionale.

4. Con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, saranno altresì stabiliti indirizzi per il riesame e, laddove necessario, l'aggiornamento delle disposizioni regionali di cui al comma 2.

[N.d.R.: sottolineatura ad opera del redattore]

Con **Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026**, è stata quindi disposta la pubblicazione delle Mappe della pericolosità di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po, aggiornate per il terzo ciclo di pianificazione sessennale (2027 – 2033).

Con il medesimo Decreto vengono inoltre definiti indirizzi normativi per il riesame e, laddove necessario, l'aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico (di cui all'art. 65 comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006).

A seguito degli aggiornamenti alle Mappe di pericolosità da alluvione, un vasto territorio, esteso quasi quanto l'intera Pianura Padana, risulta essere interessato da scenari di allagamento M-P2 (poco frequente) e, in parte, anche H-P3 (frequente) per scenari di tracimazione e rottura arginali del Reticolo Principale di pianura e fondovalle (RP).

Come possibile osservare dalle figure sottostanti, che riportano gli estratti delle mappe di pericolosità alluvioni più aggiornate, l'area in esame risulta essere interessata da pericolosità idraulica derivante dal *"Reticolo Principale"* (RP) e dal *"Reticolo Secondario di Pianura"* (RSP), inerente al reticolo di bonifica.

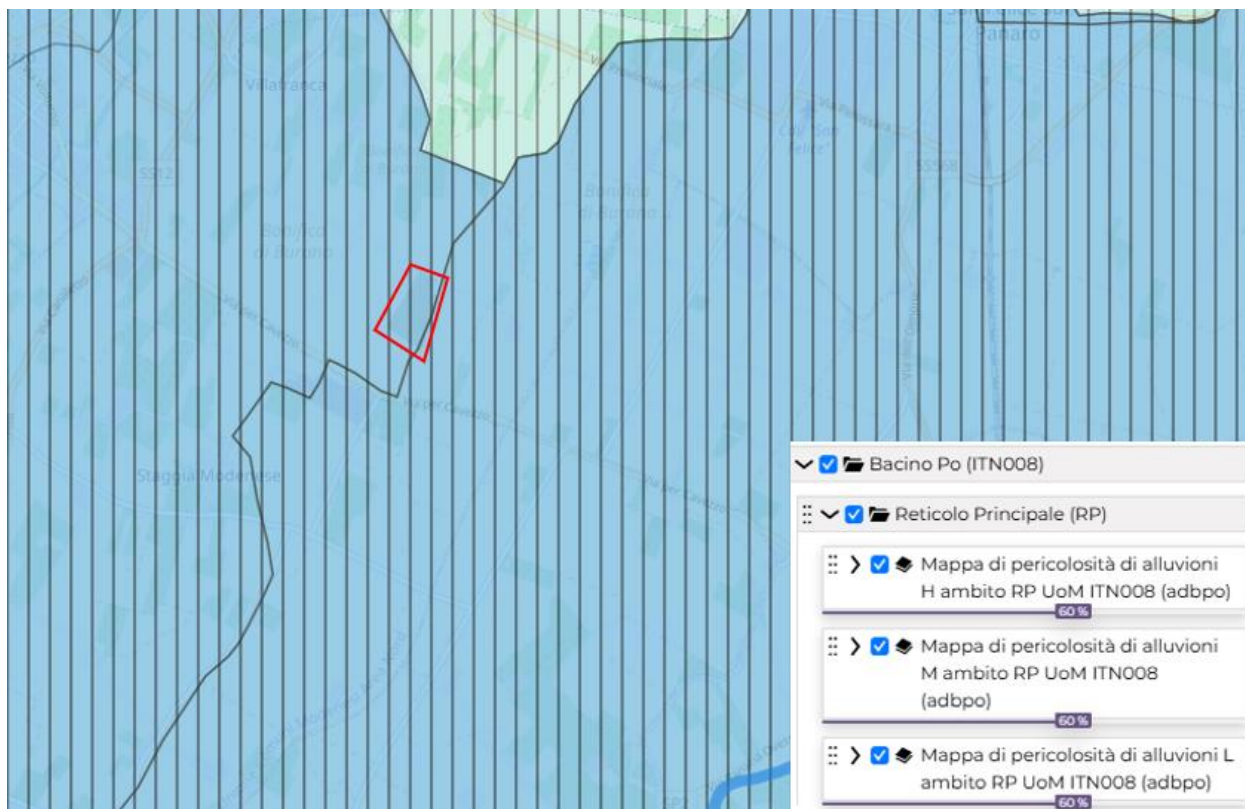


Figura 22 – PGRA - Mappa della pericolosità ITN008 Distretto del Po – Reticolo Principale (RP)

[Fonte: Geoportale ADBPo - <https://webgis.adbpo.it/>]

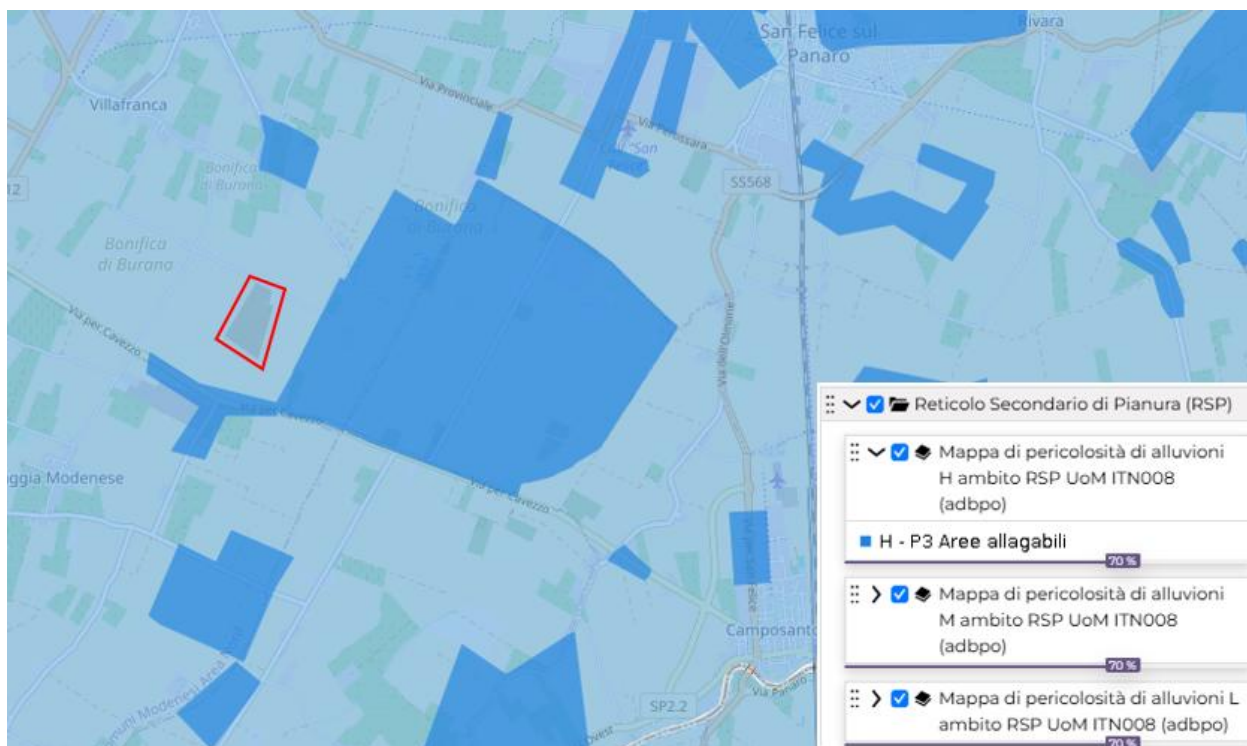


Figura 23 – PGRA - Mappa della pericolosità ITN008 Distretto del Po – Reticolo Secondario di Pianura (RSP)

[Fonte: Geoportale ADBPo - <https://webgis.adbpo.it/>]

Come possibile osservare dalle figure che riportano gli estratti delle mappe di pericolosità alluvioni più aggiornate, l'area di intervento ricade:

- nello scenario di pericolosità media M-P2 derivante dal “Reticolo Principale” (RP);
- nello scenario di pericolosità media M-P2 derivante dal “Reticolo Secondario di Pianura” (RSP).

Le disposizioni normative conseguenti alle classificazioni del PGRA sono stabilite dalle Norme di Attuazione del PAI Po e in particolare dea Titolo V (Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano Di Gestione Dei Rischi Di Alluvione (PGRA)), introdotto con variante alle stesse Norme adottata con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016, che sono di seguito richiamate.

ARTICOLO 57 (Mappe della pericolosità del rischio di alluvione o Mappe PGRA. Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n.49/2010)

[...]

3. Le [...] Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi del precedente articolo 1, comma 9 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici– Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 (Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8 del presente Piano.

[...]

ARTICOLO 58 (Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006)

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012 n. 100 contenente "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile") e nel rispetto della normativa regionale vigente.

2. Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Dette misure, salva la possibilità di una loro migliore specificazione ed articolazione sulla base dei dati ed elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati:

a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;

- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;

- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle disposizioni di cui al precedente art. 31.

[...]

c) Reticolo secondario di pianura (RSP):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.

[...]

ARTICOLO 62 (Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile in aree interessate da alluvioni)

1 Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Titolo V delle presenti Norme di Attuazione, i proprietari e i soggetti gestori degli impianti di cui al precedente articolo 38bis², già esistenti alla data di entrata in vigore del PAI e comprensivi degli impianti in cui si svolgono le attività di lavorazione e trasformazione inerti e di confezionamento conglomerati, ubicati nelle aree individuate dalle Mappe PGRA ed interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree P3 e aree P2) predispongono, qualora non abbiano già provveduto ai sensi del suddetto art. 38bis, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni, da effettuarsi sulla base della direttiva di cui al comma 1 del citato articolo 38bis.

2 Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti ed i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti in un evento alluvionale.

[...]

² Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

4 Tutti i progetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere compatibili con la Direttiva 1 del PAI, «Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb" ». A tal fine essi devono essere corredati dallo studio di compatibilità di cui al precedente articolo 38, comma 1 delle presenti Norme, da sottoporre all'Autorità idraulica competente per l'espressione del parere di compatibilità del progetto con la Direttiva suddetta.

In attuazione delle disposizioni dell'art. 58 sopra riportato, con DGR n. 1300 del 01/08/2016 la Regione Emilia-Romagna ha emanato le "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 elaborato n. 7 (norme di attuazione) e dell'art. 22 elaborato n. 5 (norme di attuazione) del Progetto di variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di bacino del Fiume Po con Deliberazioni n. 5/2015".

In tali disposizioni viene indicato quanto segue:

3.1 Ambito di riferimento

Il Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP) è costituito dall'asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura e nei principali fondovalle montani e collinari.

Le disposizioni specifiche di cui al successivo punto si applicano alle aree P1, P2, P3 potenzialmente allagabili non ricomprese nella delimitazione di cui alle lettere a, b, c del precedente paragrafo 2.

3.2 Disposizioni specifiche

Per tale ambito specifico e per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1) rappresentate nella cartografia, il Progetto di Variante fornisce già riferimenti normativi precisi negli art. 58 (PAI) e 22 (PAI Delta). In coerenza con tali riferimenti, nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, si chiarisce che:

[...]

- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;

[...]

Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il programma predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme dell'art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP. [...]

[N.d.R.: sottolineatura ad opera del redattore]

Le disposizioni regionali, in coerenza con l'art. 58 delle NTA del PAI Po, prevedrebbero quindi l'applicazione delle limitazioni previste per la fascia B alle zone classificate come P2 dal reticolo principale di pianura.

Sul tema, nel Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026 viene tuttavia evidenziata la necessità di procedere ad una revisione delle vigenti disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'art. 58 delle NA del PAI Po per l'ambito territoriale relativo al Reticolo Principale di pianura e fondovalle.

È infatti riportato che:

nel precedente ciclo di pianificazione del PGRA gli scenari di allagamento M-P2 per i tratti dei fiumi arginati con continuità appartenenti al Reticolo Principale (che nell'ambito del PAI Po presentano le fasce A, B, C) erano convenzionalmente posti in corrispondenza dei rilevati arginali, e quindi in corrispondenza della Fascia B del PAI Po, in mancanza, come sopra già specificato, di valutazioni aggiornate sui franchi arginali e soprattutto in mancanza di informazioni adeguate sulle modalità di propagazione dell'allagamento in conseguenza alla tracimazione e conseguente rottura arginale.

All'esito dei recenti approfondimenti condotti in relazione agli scenari di tracimazione e rottura arginale è emerso un nuovo quadro di riferimento, nel quale un vasto territorio al di fuori degli argini, appare interessato da scenari di allagamento M-P2 e in parte anche H-P3, e per il quale non appare né adeguata né possibile l'applicazione delle limitazioni e prescrizioni del Titolo II della NA del PAI Po previste per le fasce B ed A, in quanto tali aree M-P2 e H-P3 non possono essere considerate (secondo il Metodo di delimitazione delle fasce fluviali del PAI Po) né aree di espansione né di deflusso nell'assetto di progetto definito dalle fasce medesime.

Con riferimento, inoltre, ai fiumi o a tratti di essi non arginati o arginati in modo non continuo del Reticolo Principale (che nell'ambito del PAI Po presentano le fasce A, B, C) e a quelli non ancora interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali medesime, considerando gli studi e approfondimenti condotti dalla Autorità di bacino e dalle Regioni del Distretto, la questione più significativa è quella della regolamentazione degli scenari di allagamento M-P2 e H-P3 che ricadono al di fuori o in assenza delle fasce fluviali, nelle more della definizione dell'assetto di progetto (nell'ambito di Varianti di aggiornamento del PAI Po) o della sua attuazione. In tali casi si ritiene opportuno che la coerenza di cui all'art. 58 delle NA del PAI Po sopra richiamata sia valutata nelle disposizioni regionali suddette, in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua [...]

[N.d.R.: sottolineatura ad opera del redattore]

Pertanto nel Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026, oltre alla disposizione di pubblicazione delle mappe PGRA aggiornate (art. 1) viene precisato che:

ARTICOLO 6 - (Misure temporanee di salvaguardia per le aree allagabili individuate nell'aggiornamento delle Mappe di pericolosità distrettuali)

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale e fino al termine di cui all'art. 1, comma 2 della Deliberazione CIP n. 11/2025 del 18 dicembre 2025, alle aree interessate da alluvioni individuate dall'aggiornamento delle Mappe di pericolosità del PGRA trovano applicazione le misure temporanee di salvaguardia stabilite dal medesimo art. 1, comma 2 della stessa Deliberazione CIP.

A seguito della pubblicazione del presente Decreto, le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico dovranno essere riesaminate e, laddove necessario, aggiornate per tener conto degli indirizzi normativi definiti nei successivi articoli da 7 a 10, in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 4 della Deliberazione n.11/2025. In ogni caso, ove le vigenti disposizioni regionali risultino già conformi ai principi strategici generali e agli indirizzi normativi concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui ai successivi articoli da 7 a 10, dette disposizioni continuano a trovare applicazione.

ARTICOLO 7 - (Indirizzi normativi generali per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta)

Con riferimento a tutti gli ambiti territoriali individuati dalle Mappe del PGRA (Reticolo principale-RP, Reticolo Secondario Collinare e Montano-RSCM, Reticolo Secondario di Pianura-RSP, Aree Costiere Marine-ACM, Aree Costiere Lacuali-ACL), per le aree interessate dagli scenari di allagamento L-P1, M-P2 e H-P3 delle Mappe del PGRA, si definiscono di seguito gli indirizzi normativi di cui le Regioni devono tener conto per il riesame ed eventuale aggiornamento delle disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico di cui all'articolo precedente:

- a) (Consapevolezza della pericolosità): in tutti i procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio devono essere tenuti in conto i nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle Mappe di pericolosità del PGRA in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;
- b) (Riduzione della vulnerabilità): in tutti i procedimenti che regolamentano le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio deve essere garantita, laddove possibile, l'applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle Mappe di pericolosità del PGRA, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno. Tali misure devono essere applicate a scala locale in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità nelle aree circostanti;
- c) (Gestione emergenze): nella pianificazione di protezione civile, finalizzata alla gestione delle emergenze, devono essere considerati i nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle Mappe di pericolosità del PGRA in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità, tenendo conto dell'uso del suolo e degli elementi esposti alla scala di analisi propria dello strumento di pianificazione di protezione civile.

Nell'ambito delle suddette disposizioni regionali, per ogni procedimento che regola le trasformazioni urbanistiche – edilizie ed infrastrutturali del territorio, devono essere definite le modalità operative per assicurare l'attuazione degli indirizzi normativi di cui alle sopra citate lettere a) e b). [...]

ARTICOLO 8 - (Indirizzi normativi per il riesame e l'eventuale aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NA del PAI Po e dell'art. 22 delle NA del PAI Delta con riferimento al Reticolo principale-RP)

Con riferimento ai corsi d'acqua del Reticolo principale arginati con continuità, le Regioni sono tenute a garantire l'applicazione degli indirizzi normativi di cui al precedente art. 7 nelle aree allagabili M-P2 e H-P3, derivanti da scenari di rottura e tracimazione arginale, che ricadono al di fuori delle delimitazioni di Fascia B di cui all'Elaborato 8 del PAI Po.

Per le aree M-P2 e H-P3 di cui al comma precedente non possono trovare applicazione le limitazioni e le prescrizioni stabilite dal titolo II delle Norme di Attuazione del PAI Po e del PAI Delta per le fasce B ed A, in quanto non adeguate né tecnicamente applicabili, come in premessa richiamato.

Con riferimento agli altri corsi d'acqua del reticolo principale, laddove è necessario aggiornare o delimitare ex novo le fasce fluviali (in relazione alle nuove Mappe) o attuarne l'assetto di progetto, le Regioni sono tenute a garantire altresì l'applicazione degli indirizzi normativi di cui al precedente art. 7 nelle aree allagabili M-P2 e H-P3, che ricadono al di fuori o non sono ricomprese nella fascia B.

4. Per le aree M-P2 e H-P3 di cui al comma precedente, le Regioni valuteranno nei loro dispositivi, in relazione alla specificità dei singoli corsi d'acqua, l'applicazione della coerenza rispetto alle limitazioni e alle prescrizioni previste per le fasce fluviali B e A, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.

[N.d.R.: sottolineatura ad opera del redattore]

Pertanto, in base alle disposizioni sopra esaminate, si formulano le seguenti considerazioni.

- Con l'aggiornamento delle mappe di rischio alluvioni il sito di intervento ricade nelle aree interessate da scenari di pericolosità P2 (da alluvioni poco frequenti) del Reticolo Principale.

Per quanto indicato nel Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026, le disposizioni regionali emanate in attuazione dell'art. 58 delle NTA PAI Po - che prevedono le limitazioni e prescrizioni per la Fascia B del PAI Po di cui all'art. 30 delle stesse NTA - non possono trovare applicazione, in quanto non adeguate né tecnicamente applicabili.

Si applicano pertanto unicamente le prescrizioni per la fascia C di cui all'art. 31 delle NTA PAI Po, che di fatto rimandano alla pianificazione urbanistica comunale (vedi sezione 2.2 del presente documento).

- In relazione agli indirizzi per l'aggiornamento delle disposizioni emanate dalle Regioni ai sensi dell'art. 58 delle NTA PAI Po riportati alle lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026, si può argomentare quanto segue:
 - Consapevolezza della pericolosità: il progetto in esame non determina alcuna trasformazione urbanistica ed infrastrutturale del territorio, costituendo un intervento entro il perimetro del sito di discarica come individuato negli strumenti di pianificazione;
 - Riduzione della vulnerabilità: posto che, come detto, il progetto in esame non determina alcuna trasformazione urbanistica ed infrastrutturale del territorio, il progetto prevede misure di riduzione della vulnerabilità, come descritte nella "Relazione di compatibilità idraulica" (Elaborato n. 3 del progetto)

- Ricadendo il sito di interesse nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (P2) secondo la mappatura di pericolosità del Reticolo secondario di pianura (RSP), l'articolo 58 comma 2 prevede che compete alle Regioni e agli Enti locali attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti; in relazione a ciò si rimanda nuovamente alla sezione 2.2 del presente documento ed alla "Relazione di compatibilità idraulica" (Elaborato n. 3 del progetto).
- In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 62 comma 1, è stata elaborata una relazione di compatibilità idraulica del progetto proposto (Elaborato n. 3 del progetto) in accordo con quanto previsto dal Decreto n. 98/2017 del 31 maggio 2017 del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Si precisa infine che la Direttiva Alluvioni stabilisce che in corrispondenza di ciascuno scenario di probabilità, siano redatte mappe del rischio di alluvioni. Il D.P.C.M. 29.09.98 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180", richiamato nel D.Lgs. 49/2010, definisce quattro classi di rischio:

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche.

- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale;
- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli.

Nel Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026 è indicato che *"le Mappe del rischio di alluvioni di cui all'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 49/2010 (articolate nelle quattro classi di rischio di cui al DPCM 29 settembre 1998) saranno predisposte e successivamente pubblicate, tramite Decreto del Segretario Generale, utilizzando gli strati informativi in corso di aggiornamento a livello nazionale"*.

In conclusione, fermo restando quanto approfondito all'interno dello studio di compatibilità idraulica, a cui si rimanda, l'intervento in progetto non presenta incompatibilità con le disposizioni del PAI e del PGRA.

3.2.2 PIANO SPECIALE SULLE SITUAZIONI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none"> • Piano Speciale Preliminare sulle situazioni di dissesto idrogeologico approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23/04/2024 • Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 13 del 07/03/2025 • Proposta di Piano Speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico pubblicato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 14 del 13/03/2025 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| • - |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| • - |

Il Piano Speciale Preliminare, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 82 del 23 aprile 2024, è stato predisposto a seguito degli eventi calamitosi di carattere idrogeologico (alluvioni, frane) che hanno interessato la porzione orientale del Distretto del fiume Po nelle prime settimane di maggio 2023.

Tale piano definisce, nelle more dell'aggiornamento dei piani di assetto idrogeologico e dei piani di gestione del rischio alluvioni, le prime linee di intervento su scala di bacino e supporta i soggetti attuatori nella più celere progettazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio di cui alle ordinanze commissariali 8/2023, 12/2023, 13/2023 e 15/2023, e nella pianificazione degli interventi di medio-lungo termine, di cui al comma 2 dell'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Tale piano si applica alle aree colpite dagli eventi calamitosi tramite la definizione delle linee di indirizzo per la mitigazione del rischio idro-geologico e l'individuazione degli interventi strutturali e non strutturali

sulle situazioni di dissesto, con priorità per le situazioni che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture e con particolare riguardo a quelli integrati con la tutela ed il recupero degli ecosistemi e della biodiversità e alla delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità.

Con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 32 del 06/05/2024 sono state adottate misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023 ed individuate dal piano speciale preliminare redatto ed approvato in conformità all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione n. 22 del 13 febbraio 2024.

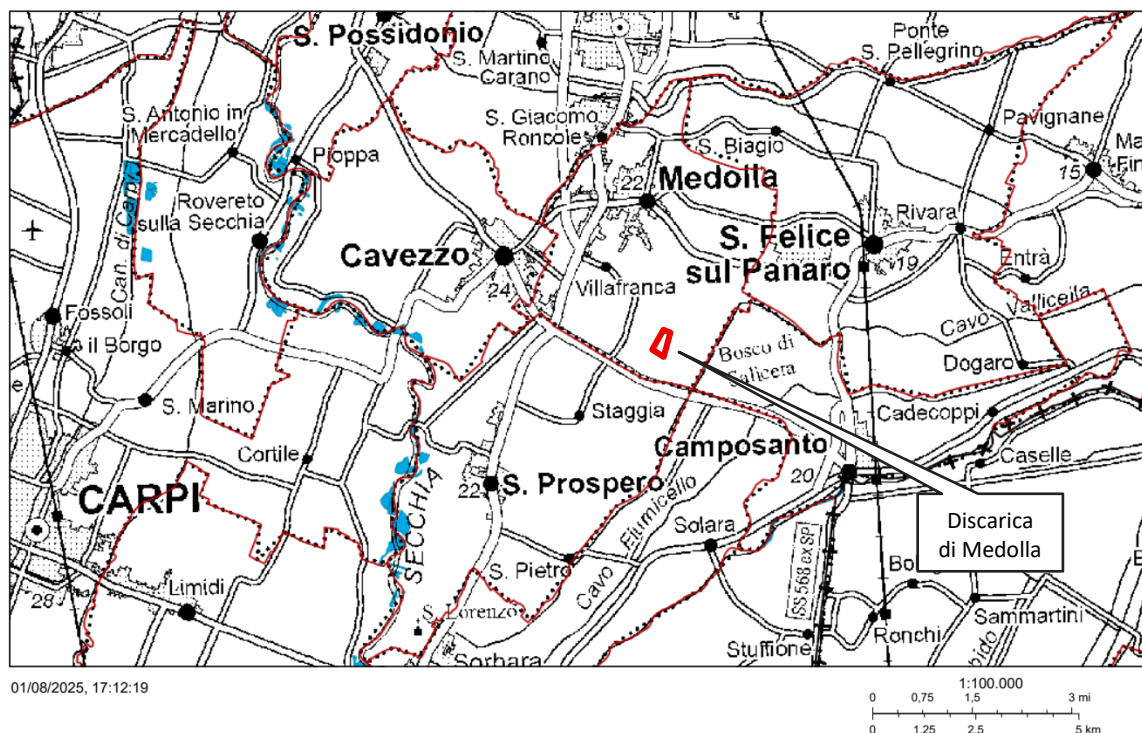
Tali misure di salvaguardia sono state abrogate e sostituite da quelle adottate con Decreto del Segretario Generale n. 13 del 7/03/2025, che resteranno in vigore per l'ambito di applicazione sino all'approvazione dell'aggiornamento del PAI distrettuale e per un periodo non superiore a tre anni.

In Allegato 1 alla DSG n. 13/2025, al punto 1.1, viene definito l'Ambito di applicazione delle suddette misure di salvaguardia, costituito dalle aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023 e settembre 2024, che sono state delimitate dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli Enti territoriali e pubblicate sul geoportale della Regione Emilia-Romagna.

Le medesime misure vigono anche nei territori delimitati dalle fasce fluviali dei Piani di Assetto Idrogeologico vigenti elencati nel medesimo Allegato 1 che comprendono il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei Bacini Romagnoli, il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico Conca Marecchia, il PSAI (Reno, Idice, Sillaro, Santerno) - Piano stralcio per il bacino del torrente Senio – Piano stralcio per il bacino del Torrente Samoggia, il Piano stralcio per il sistema idraulico Navile e Savena abbandonato e dunque non interessano l'area di progetto.

Tali misure di salvaguardia sono state abrogate dell'art. 5 della Del. CIP n. 13 del 18 dicembre 2025 con cui è stato adottato il *"Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)"*.

L'area di intervento non ricade tra le aree interessate da allagamenti (maggio 2023, settembre e ottobre 2024 – vedi Figura 24) o da frane (maggio 2023).



Legenda

Perimetrazione aree allagate eventi di maggio 2023

Perimetrazione aree allagate
eventi ottobre 2024 - Vers.1 Decr
SG 45/2025 AdBPo



Perimetrazione aree allagate
eventi settembre 2024 - Vers.1
Decr. SG 13/2025 AdBPo



Perimetrazione aree allagate
eventi 02-04 maggio 2023 -
Vers.6 Decr. SG 45/2025 AdBPo



Perimetrazione aree allagate
eventi 16-17 maggio 2023 -
Vers.6 Decr. SG 45/2025 AdBPo



Figura 24 – Piano Speciale Preliminare - Perimetrazione aree allagate (V6 - VIGENTE) [Fonte:
https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/allagam_202305/index.html]

Successivamente all'approvazione del Piano speciale preliminare e all'adozione delle correlate misure di salvaguardia, la Segreteria tecnica operativa dell'Autorità di bacino ha predisposto una proposta di Piano Speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, che si configura quale aggiornamento e completamento dei contenuti del Piano Speciale Preliminare.

La proposta di Piano speciale riveste un ruolo rilevante nel contesto delle attività di pianificazione di bacino distrettuale finalizzate ad aggiornare i quadri conoscitivi e gli ulteriori elaborati dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico vigenti nel Distretto idrografico, costituendo un elemento idoneo ad indirizzare le scelte di pianificazione di bacino distrettuale nell'ambito dell'aggiornamento dei suddetti elaborati del Piano di bacino, attualmente in corso.

Con Decreto del Segretario Generale n. 14 del 13/03/2025 è stata disposta la pubblicazione della proposta di Piano speciale sul sito web dell'Autorità *“per finalità conoscitive propedeutiche alle attività di pianificazione di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e per un opportuno inquadramento delle nuove misure di salvaguardia adottate con Decreto del segretario Generale n. 13 del 7 marzo 2025 all'interno dei contenuti complessivi della proposta di Piano speciale”*.

Poiché il progetto in esame non prevede interventi sul reticolo principale o secondario, né interventi interferenti direttamente con argini o alvei, si analizza, in quanto potenzialmente pertinente, il capitolo 7.1.4. *Indirizzi per la pianificazione urbanistica e la delocalizzazione del Piano proposto.*

L'ambito di applicazione degli indirizzi è costituito dalle aree allagate durante gli eventi di piena di maggio 2023 e dai territori delimitati dalle fasce fluviali dei Piani di Assetto Idrogeologico già indicati in precedenza.

L'area di intervento ricade quindi al di fuori dall'ambito di applicazione degli Indirizzi per la pianificazione urbanistica e la delocalizzazione della proposta di Piano Speciale di interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico.

3.3 PIANI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE

3.3.1 PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE (PDGA)

| |
|---|
| Versione del Piano analizzata |
| • Piano di Gestione delle acque 2021-2027 del Fiume Po (PdG Po 2021) approvato con DPCM del 7 giugno 2023 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| • Bacino drenante afferente ad area sensibile ai sensi della Direttiva 91/271/CE |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| • - |

Il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque, anche attraverso la messa a sistema di una serie di direttive previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PdGA) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel distretto idrografico, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra caratteristica del PdGA è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc.) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

Il sito in esame è collocato all'interno del territorio del distretto idrografico del Fiume Po.

Il Piano di Gestione del Fiume Po 2021 (PdG Po 2021), riesame e aggiornamento del PdG Po 2015 per il ciclo di pianificazione 2021-2027, è stato approvato con DPCM del 7 giugno 2023.

Il PdG Po 2021 è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato 0 Relazione Generale.

- Elaborato 1 Aggiornamento delle caratteristiche del distretto.
- Elaborato 2 Sintesi e analisi delle pressioni e degli impatti significativi.
- Elaborato 3 Registro delle aree protette.
- Elaborato 4 Mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dello stato delle acque superficiali e delle acque sotterranee.
- Elaborato 5 Elenco degli obiettivi ambientali fissati per acque superficiali ed acque sotterranee del distretto idrografico padano
- Elaborato 6 Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico.
- Elaborato 7 Programma di misure del PdG Po 2021.
- Elaborato 8 Repertorio dei Piani e Programmi relativi a sottobacini o settori e tematiche specifiche.
- Elaborato 9 Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali conseguenti modifiche del Piano.
- Elaborato 10 Elenco autorità competenti.
- Elaborato 11 Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.
- Elaborato 12 Repertorio delle informazioni a supporto del processo di riesame e aggiornamento del PdG Po 2015.
- Elaborato 13 Schede di sottobacino PdG Po 2021.

Dall'analisi degli elaborati di interesse, inclusa la cartografia del Geoportale dell'Autorità di Bacino³, si rileva quanto segue:

- l'area di intervento ricade nel sottobacino del Fiume Panaro;
- con riferimento alla rete idrografica oggetto del Piano il corpo idrico superficiale più prossimo individuato è il Cavo Vallicella, a circa 1 km in direzione est, mentre a maggiore distanza (più di 5 km) in direzione ovest ed est scorrono rispettivamente il Fiume Secchia (corpo idrico naturale) e il Fiume Panaro (corpo idrico naturale indicato come fortemente modificato);
- in corrispondenza del sito sono presenti i corpi idrici sotterranei "transizione pianura appenninica-padana - confinato superiore", "pianura alluvionale – confinato inferiore" e "freatico di pianura fluviale";
- i corpi idrici superficiali e sotterranei nel territorio di interesse non risultano destinati alla produzione di acqua potabile;
- non sono presenti corpi idrici con acque destinate alla vita dei pesci;

³ <https://webgis.adbpo.it/>

- l'intero territorio del bacino idrografico è individuato come bacino drenante afferente ad area sensibile ai sensi della Direttiva 91/271/CE (per la presenza di corpi idrici già eutrofizzati o potenzialmente soggetti a fenomeni di eutrofizzazione), mentre non rientra tra le zone vulnerabili ai nitrati ai sensi della stessa Direttiva; in relazione alle 'aree sensibili' sono individuate misure specifiche (rif. Elaborato 3, par. 3.9, Elaborato 7 – allegato 7.1) finalizzate a ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo, tra queste risulta pertinente la misura KTM01-P1-a001 "Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo)" che rimanda all'art. 11(3)(g) della Direttiva 2000/60/CE.

In relazione a ciò si sottolinea che gli scarichi nuovi o modificati di cui al progetto in esame sono oggetto di autorizzazione preventiva nella forma di istanza di modifica di AIA presentata nell'ambito dell'istanza di PAUR.

- il sito non ricade in aree naturali protette (aree della Rete Natura 2000, parchi, ecc.);
- lo stato/potenziale ecologico e lo stato chimico del corpo idrico superficiale Cavo Vallicella risultano rispettivamente "sufficiente" e "buono";
- lo stato quantitativo e lo stato chimico dei corpi idrici sotterranei risultano rispettivamente:
 - "buono" e "buono" sia per "transizione pianura appenninica-padana - confinato superiore" sia per "pianura alluvionale - confinato inferiore";
 - "buono" e "scarso" per "freatico di pianura fluviale";
- pressioni e impatti significativi sul corpo idrico superficiali individuato (Cavo Vallicella) sono evidenziati nella tabella che segue:

| Codice Corpo Idrico | Nome Corpo Idrico | Pressioni significative | Impatti significativi |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| IT080122180200001ER | Cavo Vallicella | 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; | IN; IO; IC; |

| Legenda pressioni significative: | Legenda impatti significativi: |
|--|---|
| Tipologia di pressioni potenzialmente significative | Impatto significativo |
| 1.1 Puntuali – Scarichi urbani | IN Inquinamento da nutrienti |
| 1.2 Puntuali – Sforatori di piena | IO Inquinamento organico |
| 1.3 Puntuali – Impianti IED | IC Inquinamento chimico |
| 2.2 Diffuse – Agricoltura | IM Inquinamento microbiologico |
| | T Temperature elevate |
| | HA_IDR Habitat alterati dovuti a cambiamenti idrologici |
| | HA_MOR Habitat alterati dovuti a cambiamenti morfologici (inclusa la connettività fluviale) |
| | Altro |
| | Nessun impatto significativo |

Figura 25 - Pressioni e impatti significativi sui corpi idrici superficiali di interesse

- per i corpi idrici del sottobacino di interesse (Fiume Panaro) sono fissati obiettivi e misure, richiamate nella Scheda di sottobacino, ma non di diretta applicazione e pertinenza, salvo quanto indicato in precedenza.

In conclusione, dall'analisi del Piano di Gestione delle Acque del Fiume Po (PdG Po) non sono emersi elementi in contrasto con l'intervento in progetto.

3.3.2 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| • Piano di Tutela delle Acque approvato con DAL n. 40 del 21/12/2005 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| • - |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| • - |

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con DAL n. 40 del 21/12/2005.; esso rappresenta il Piano vigente ma è stato avviato il percorso per il nuovo Piano (PTA 2030).

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Dalla definizione del quadro conoscitivo il PTA individua gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, per il raggiungimento dei quali recepisce gli obiettivi e le priorità individuati dalle Autorità di Bacino e gli indirizzi strategici delineati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai principali strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale e provinciale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani Territoriali Paesistici Provinciali).

I principali obiettivi da perseguire sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;

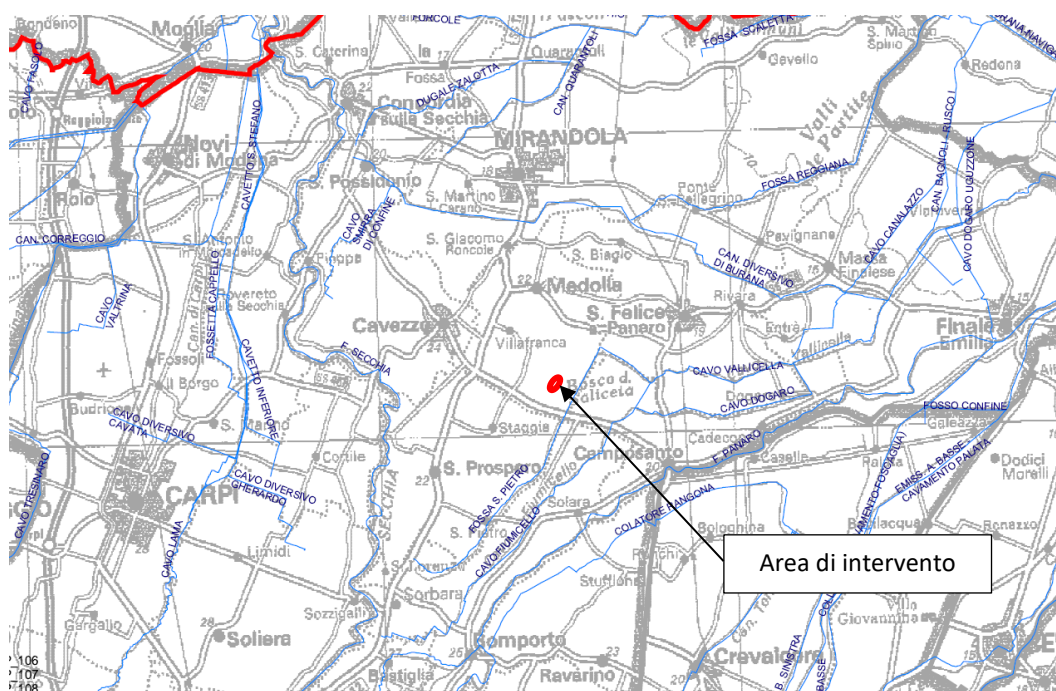
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

Gli obiettivi di qualità ambientale che dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2016 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei sono costituiti dal conseguimento dei requisiti necessari a ottenere lo stato di qualità ambientale (come definiti in allegato 1 del D.Lgs.152/99) buono (Classe 2) o elevato, nel caso in cui lo stato buono sia già raggiunto. Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso doveva conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008. Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee e il mantenimento in alveo di un Deflusso Minimo Vitale (DMV).

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

Si riporta di seguito un estratto della cartografia delle Zone di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica da cui si evince che il sito di intervento non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA.



- | | |
|--|--|
| <p>SETTORE A: aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione</p> <p>SETTORE B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale. In puntinato la fascia da sottoporre ad approfondimenti</p> <p>SETTORE C: bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B</p> <p>SETTORE D: fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 mt per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea</p> | <p>● Campo pozzi</p> <p>■ Pozzo</p> <p> Confine regionale</p> <p> Confine provinciale</p> <p>— rete idrografica</p> |
|--|--|

Figura 26 - PTA Piano Tutela Acque – Tavola 1 – Zone di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica

In conclusione, il progetto in esame non si pone in contrasto con i contenuti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

3.4 PIANI IN MATERIA DI TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

3.4.1 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2030)

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| • Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2030 approvato con DAL n. 152 del 30/01/2024 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| • IT0892 Pianura Ovest |
| • Aree di superamento per PM10 e NO ₂ |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| • Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale |
| • Articolo 25 - Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni |

• Articolo 27 - Procedure di valutazione di impatto ambientale

Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale 2030 (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT n. 34 del 6 febbraio 2024.

Il Piano Aria Integrato Regionale dà attuazione agli articoli 9, 10 e 13 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure strutturali ed emergenziali necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici nel più breve tempo possibile, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il Piano mira a conseguire il rispetto dei limiti di inquinanti più critici stabiliti dalla normativa nel minor tempo possibile, seguendo i seguenti principi:

- riduzione delle emissioni sia di inquinanti primari che di precursori degli inquinanti secondari (tra cui PM10, PM2.5, NOx, SO₂, NH₃, COV);
- intervento simultaneo sui principali settori emissivi;
- intervento sia a livello locale che su scala spaziale estesa del bacino padano, coinvolgendo i Ministeri responsabili delle fonti nazionali;
- prevenzione degli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.

Gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 1 sono perseguiti in via strutturale dalla Regione attraverso la riduzione al 2030, rispetto ai valori emissivi dello scenario base, delle emissioni degli inquinanti di seguito elencata:

- a) 13% delle emissioni di PM10, corrispondente a 1440 tonnellate/anno;
- b) 13% delle emissioni di PM2.5, corrispondente a 1298 tonnellate/anno;
- c) 12% delle emissioni di ossidi di azoto (NOx), corrispondente a 8258 tonnellate/anno;
- d) 29% delle emissioni di ammoniaca (NH₃), corrispondente a 13538 tonnellate/anno;
- e) 6% delle emissioni di composti organici volatili (COV), corrispondente a 5005 tonnellate/anno;
- f) 13% delle emissioni di biossido di zolfo (SO₂), corrispondente a 1454 tonnellate/anno.

Il PAIR 2030, in continuità con la precedente pianificazione (PAIR 2020) e in attuazione di quanto disposto dal D. Lgs. 155/2010, individua quattro zone del territorio regionale, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteorologiche omogenee (Figura 27):

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- Pianura Est;
- Pianura Ovest.

L'area di intervento, ubicata nel territorio comunale di Medolla, ricade nella zona "Pianura Ovest".

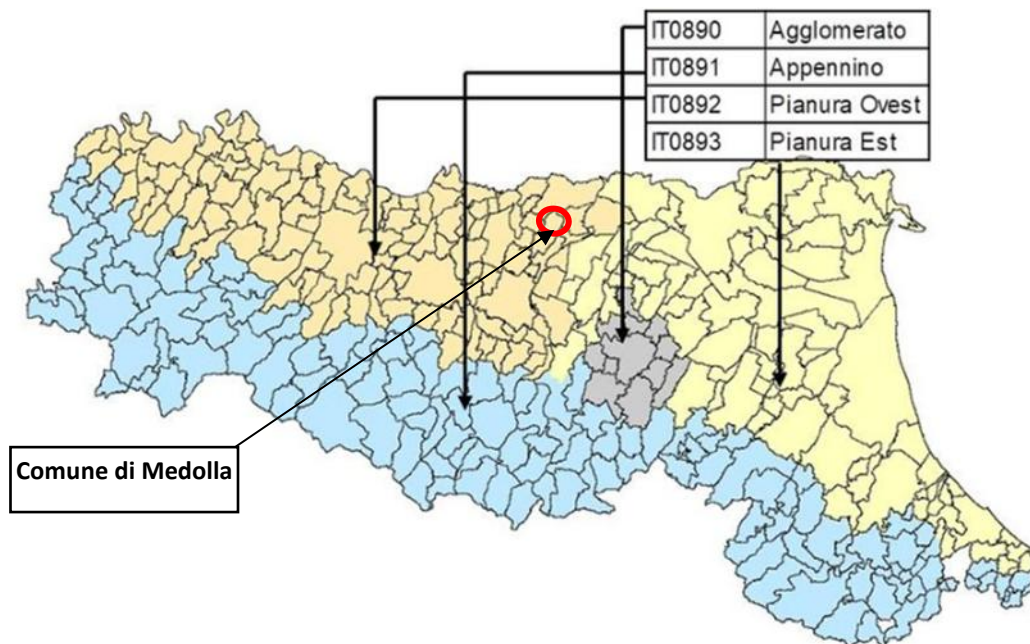


Figura 27 - Zonizzazione del territorio regionale [Fonte: Allegato 2 alla Relazione generale del PAIR 2030]

Le aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite di PM10 e di NO₂ di cui alla D.A.L. n. 51 del 2011, di seguito "aree di superamento", corrispondono alle zone della Pianura Est e della Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna (art. 4, c. 2 del Piano).

Il Piano non contempla misure e norme specifiche relative al settore dei rifiuti; sono potenzialmente applicabili le norme di carattere generale e le norme relative ad "attività produttive". Ai fini della presente valutazione, si riportano di seguito gli articoli di potenziale interesse per il progetto relativo alla discarica in esame.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi in materia ambientale

1. (P) Le autorizzazioni ambientali, fra cui l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorizzazione unica ambientale (AUA), l'autorizzazione alle emissioni nonché gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del Piano.

2. (P) Le previsioni contenute al capitolo 11, paragrafo 11.4.3.6 della Relazione generale di Piano in merito alle attività che emettono polveri diffuse costituiscono, se pertinenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni di cui al comma 1. Ai fini di cui al presente comma possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di prescrizione.

[...]

SEZIONE IV - MISURE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 25 - Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni

1. (P) L'Autorità competente si attiene, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), alle seguenti prescrizioni:

a) fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. I limiti di applicabilità tecnica devono essere adeguatamente motivati nel provvedimento di autorizzazione;

b) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame, in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali;

c) nelle zone della Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, fissazione dei valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione "BAT conclusions") elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto), agli ossidi di zolfo (SO₂), ai COV non metanici e agli specifici composti organici del processo in esame in caso di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, come specificato al paragrafo 11.4.3.1.c, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali.

[...]

3. (P) I limiti di applicabilità tecnica e di sostenibilità economica di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivati dal proponente e valutati nel provvedimento di autorizzazione.

4. In caso siano fissati nelle BAT conclusions valori limite di emissione con periodo di riferimento annuale, o siano presenti sistemi di monitoraggio in continuo, le misure di cui alle lettere a), b) c) del comma 1 possono essere applicate con riferimento alle concentrazioni medie annue o alle emissioni totali annue.

5. Ai fini di tutela della qualità dell'aria, ai sensi all'articolo 271, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno essere stabiliti appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittive di quelle previste dagli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nei limiti in cui sia tecnicamente ed economicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali. Il Piano, al paragrafo 11.4.3.4, prevede i criteri che saranno attuati con un successivo atto di Giunta, sentita la competente Commissione assembleare.

[...]

Articolo 27 - Procedure di valutazione di impatto ambientale

1. (P) La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, si può concludere positivamente qualora il progetto presentato

preveda le misure volte a ridurre l'effetto delle emissioni di PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ introdotte dall'intervento. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della disposizione di cui al presente comma la Giunta Regionale, in un'ottica di semplificazione amministrativa, emana apposite direttive ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

2. (P) Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle emissioni per gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃ del progetto presentato nonché alle misure eventualmente necessarie alla riduzione dell'effetto di tali emissioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno valore di prescrizione.

Si riporta inoltre di seguito il contenuto del paragrafo 11.4.3.6 della Relazione di Piano espressamente citato dall'art. 10 di cui sopra.

11.4.3.6 Contrasto alle emissioni di polveri diffuse

Si definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle solide in atmosfera in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo rilevante alle emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di polveri diffuse includono l'erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, l'edilizia e altre attività industriali, in particolare cave e miniere. Si applicheranno in sede autorizzatoria e di valutazione di impatto ambientale le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano:

- l'adozione di protezioni antivento;*
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;*
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;*
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;*
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;*
- lo stoccaggio al coperto / confinato con sistemi di movimentazione automatici;*
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.*

Nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni possono essere valutate anche le misure di contenimento delle polveri diffuse proposte nel progetto presentato o nella richiesta di autorizzazione.

In merito alla rispondenza del progetto in esame con le disposizioni del PAIR 2030 si rileva:

- nell'ambito del presente Studio è stato elaborato, nel rispetto da quanto previsto dalle Norme di Piano, un bilancio emissivo riguardante gli inquinanti PM₁₀, NO_x, SO₂, COV non metanici, NH₃, per i dettagli si rimanda all'elaborato SIA 05.00;
- in ottemperanza a quanto previsto dal Piano e alla prassi tecnico-gestionali correntemente implementate nei siti di discarica, il progetto prevede misure per il contenimento delle emissioni

diffuse come approfondito nell'elaborato SIA 03.00 del presente Studio, nonché nel Piano di gestione operativa.

In conclusione, per quanto analizzato, è possibile affermare che l'intervento in progetto non presenta elementi di contrasto con le prescrizioni del PAIR 2030.

3.5 PIANI IN MATERIA DI TRASPORTI

Il Comune di Medolla non dispone di Piano del Traffico/Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) e il PUMS di Modena (capoluogo di Provincia) interessa unicamente l'area urbana e periurbana della città.

Si procede pertanto all'analisi del Piano Regionale.

3.5.1 PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI (PRIT 2025)

| |
|--|
| Versione del Piano analizzata |
| <ul style="list-style-type: none"> Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021 |
| Classificazione dell'area interessata dal progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> - |
| Norme di particolare interesse per l'area di progetto |
| <ul style="list-style-type: none"> - |

La Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 30 del 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" individua il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) come il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione, in linea con il nuovo quadro dei poteri in materia conferiti alle Regioni con la Legge. 59/1997 e successivi L. 127/1997, D.L. 422/1997 e D.L. 112/1998.

Il PRIT 2025 è stato approvato con Delibera di Assemblea Regionale n° 59 del 23/12/2021.

Il Piano è composto dai seguenti elaborati:

- a) Relazione Tecnica.
- b) Cartografia:
 - Carta A "Inquadramento strategico".
 - Carta B "Sistema stradale".
 - Carta C1 "Sistema infrastrutturale ferroviario".
 - Carta C2 "Schema di riferimento del Servizio ferroviario regionale".
 - Carta D "Sistema logistico".
 - Carta E "Ciclovie regionali".

– Carta F "Sistema di pianificazione integrata della mobilità".

- c) Rapporto ambientale di VAS.
- d) Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale di VAS.
- e) Studio di incidenza ambientale.
- f) Dichiarazione di sintesi.

In via generale le linee di indirizzo del PRIT 2025 prevedono che il settore dei trasporti contribuisca alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile sotto diversi profili:

- il profilo ambientale e della qualità della vita, per ridurre gli impatti negativi della mobilità sull'ecosistema e sulla salute (emissioni di gas-serra, inquinamento, consumo di energia e di territorio, degrado del paesaggio urbano, ...);
- il profilo sociale, per migliorare l'accessibilità al territorio, alle città e alle sue funzioni (luoghi di lavoro, di studio e di svago; servizi pubblici e privati; ecc.), attraverso l'aumento dell'efficacia delle diverse modalità di trasporto e della loro integrazione, la riduzione delle necessità di spostamento (servizi on-line, telelavoro, ecc.), l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine, e il miglioramento della sicurezza;
- il profilo economico, per sostenere un'offerta di reti e servizi di mobilità in grado di incrementare la competitività economico-produttiva del territorio, ridurre i costi unitari del settore, aumentarne l'efficienza e aprirlo al mercato dove opportuno;
- il profilo partecipativo, per migliorare la governance e la regolamentazione delle competenze di settore sul territorio, assicurando allo stesso tempo processi di trasparenza e partecipazione di tutti gli attori sociali.

Il PRIT 2025 conferma lo scenario infrastrutturale disegnato dal precedente PRIT98, ove necessario ricalibrandolo e/o adeguandolo alle attuali priorità.

Per quanto riguarda la rete stradale Il Piano conferma una struttura della maglia stradale gerarchicamente distinta su livelli integrati, ed è finalizzata ad assolvere, da un lato, a funzioni di servizio dei percorsi di attraversamento e della mobilità regionale di ampio raggio (Grande Rete), dall'altro a funzioni di accessibilità più locale al territorio e di servizio dei percorsi di medio-breve raggio (Rete di Base principale).

La rete di interesse regionale (esistente e di previsione) comprende e amplia quanto previsto dalla L.R. 3/99, ed è composta da:

- strade e superstrade di competenza diretta dello Stato (che si avvale di ANAS SPA per la relativa gestione);
- autostrade gestite in concessione (statale o regionale) da soggetti privati, comprensive degli assi diretti di adduzione;
- alcune strade provinciali che concorrono ad assicurare l'accessibilità territoriale di medio-breve raggio.

Le restanti strade provinciali e quelle comunali extra-urbane di interesse provinciale come individuate dai piani territoriali di Area Vasta o Metropolitano, vanno a costituire la Rete di Base Locale, con in genere

caratteristiche funzionali più locali o comunque a servizio di territori meno urbanizzati. Il PRIT 2025 ricomprende tale Rete nell'ambito della rete di Interesse Regionale e, pur non prevedendo specifici interventi, definisce comunque alcuni principi e indirizzi per assicurarne l'integrazione nel sistema complessivo della mobilità.

Il sistema stradale regionale è rappresentato nella Carta B ("Sistema stradale") di cui si riporta uno stralcio in Figura 28.

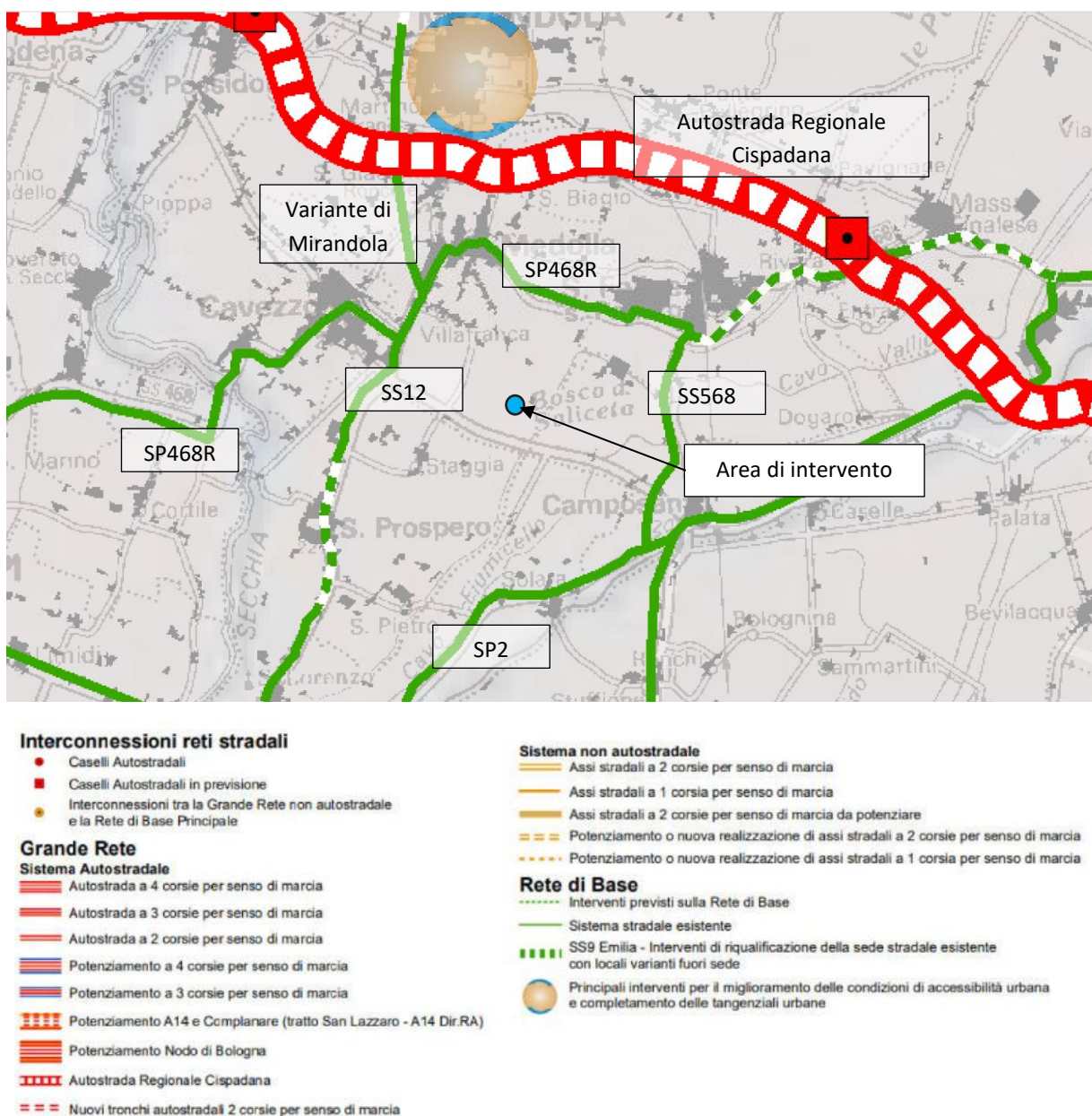


Figura 28 – PRIT 2025 - Stralcio della Carta B "Sistema stradale"

Nell'area la cartografia di Piano individua le seguenti infrastrutture stradali (Figura 28):

- SS12 dell'Abetone
- SP468R di Correggio;

- Variante di Mirandola
- SS568 di Crevalcore;
- SP2 Panaria Bassa.

Inoltre più a Nord è in progetto la realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana che collegherà il casello Reggiolo-Rolo dell'A22 alla barriera di Ferrara Sud sull'A13.

Oltre agli interventi già citati (realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana) il PRIT individua numerosi interventi sulla rete di competenza provinciale finalizzati a migliorare le caratteristiche di deflusso e di elevare le condizioni di sicurezza rimane, oltre al mantenimento in esercizio della rete esistente e ad interventi di manutenzione straordinaria, anche nell'area territoriale di interesse.

In conclusione, pur non contenendo previsioni specificatamente applicabili all'intervento in esame, il PRIT individua una rete infrastrutturale stradale ben strutturata e per la quale sono previsti interventi di miglioramento e potenziamento, funzionale anche al progetto in esame.

4 VINCOLISTICA

4.1 VINCOLI NATURALISTICI

4.1.1 RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine "rete" denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

I siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende, infatti, garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: ogni Stato membro propone un elenco di siti alla Commissione (Siti di Importanza Comunitaria proposti – SIC), la quale adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria, una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC) entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggiore rilevanza ai fini conservazionistici.

In Italia, dove l'attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta con DPR 357/97, successivamente modificato con DPR 120/03 e DM 11/06/07, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica, il quale, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero della Transizione Ecologica.

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo in materia dato dalla L.R. 7/04, dalla L.R. 6/05 e dalla D.G.R. 1191/07 e s.m.i., ricade interamente all'interno dell'unità biogeografica continentale.

La prima Decisione che designa i Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, del 07/12/2004, conferma per l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 03/04/2000 e dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002 e n. 2776 del 2003.

La successiva Decisione del 13/11/2007 integra e modifica l'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle D.G.R. n. 167 e n. 456 del 2006. La più recente modifica dei siti della regione Emilia-Romagna è avvenuta con la Deliberazione della Giunta n. 374 del 28/03/2011, la quale recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti SIC e delle ZPS.

La designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), avviene invece, ai sensi della Direttiva "Uccelli", attuata in Italia mediante gli stessi provvedimenti di attuazione della direttiva Habitat, per diretta designazione da parte degli Stati membri, selezionando i siti più adatti alla conservazione dell'avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un'ulteriore ratifica da parte dell'Unione Europea.

L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero della Transizione Ecologica. Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il Ministero pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 159 siti (71 ZSC, 68 ZSC-ZPS, 19 ZPS, 1 SIC), che ricoprono una superficie complessiva di 301.761 ettari.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

A ottobre 2024 la rete Natura 2000 nel territorio provinciale di Modena comprende n.1 SIC-ZPS e n. 17 ZSC-ZPS (Tabella 4).

| Regione Emilia-Romagna | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------|---|---------------|------------|---|----------------|------------|--------------------------|----------------|------------|
| La Rete Ecologica Natura 2000 (SIC/ZPS - ZSC - ZSC/ZPS) | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA | S.I.C./Z.P.S.
Siti di Importanza
Comunitaria/Zone di
Protezione Speciale | | | Z.S.C.
Zone Speciali di
Conservazione | | | Z.S.C./Z.P.S.
Zone Speciali di
Conservazione/Zone di
Protezione Speciale | | | Siti di Rete Natura 2000 | | |
| | N. | sup | % | N. | sup | % | N. | sup | % | N. | sup | % |
| Piacenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27.742 | 9 | 14 | 27.742 | 9 |
| Parma | 1 | 512 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33.871 | 14 | 23 | 34.383 | 11 |
| Reggio Emilia | 2 | 1.111 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 34.672 | 15 | 25 | 35.783 | 12 |
| Modena | 1 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.327 | 11 | 18 | 25.355 | 8 |
| Bologna | 2 | 345 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39.535 | 15 | 26 | 39.880 | 13 |
| Ferrara | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.129 | 99 | 15 | 55.397 | 10 | 16 | 86.526 | 28 |
| Ravenna | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 1 | 21 | 18.175 | 13 | 22 | 18.241 | 6 |
| Forlì-Cesena | 2 | 159 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29.660 | 10 | 17 | 29.819 | 10 |
| Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.660 | 4 | 6 | 10.660 | 3 |
| Totale | 8 | 2.155 | 100 | 2 | 31.195 | 100 | 157 | 275.039 | 100 | 167 | 308.390 | 100 |

Tabella 4 – La Rete Natura 2000 regionale per provincia – ottobre 2024 [fonte: Regione Emilia-Romagna]

Con Delibera della Giunta Regionale N. 1562 del 08/07/2024 sono stati ampliati alcuni siti della Rete (tra cui tre siti nel territorio provinciale di Modena) e sono stati creati n. 8 nuovi siti, uno dei quali in provincia di Modena come indicato nella seguente Tabella.

| PROPOSTA DI NUOVI SITI NATURA 2000 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Nome sito | Codice sito | Tipologia | Superficie (ha) | Ente gestore sito | Comuni |
| MONTE BELLARIA | IT4020028 | SIC-ZPS | 512 | Regione Emilia-Romagna | Traversetolo (PR) |
| RIO GIORGELLA | IT4030025 | SIC-ZPS | 802 | Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale | Baiso, Castellarano, Viano (RE) |
| BENALE | IT4030026 | SIC-ZPS | 309 | Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale | Baiso, Viano (RE) |
| OASI VAL DI SOLE | IT4040019 | SIC-ZPS | 28 | Regione Emilia-Romagna | Concordia sulla Secchia (MO) |
| MADONNA DEI PRATI | IT4050033 | SIC-ZPS | 66 | Regione Emilia-Romagna | Anzola dell'Emilia, Zola Predosa (BO) |
| SOPRASASSO-MONTECAVALLO | IT4050034 | SIC-ZPS | 279 | Regione Emilia-Romagna | Vergato (BO) |
| BOSCO DI CORBARA | IT4080017 | SIC-ZPS | 38 | Regione Emilia-Romagna | Civitella di Romagna (FC) |
| BORLETTO ALTO AUSA | IT4080018 | SIC-ZPS | 121 | Regione Emilia-Romagna | Bertinoro (FC) |
| TOTALE | | | 2.155 | | |

Tabella 5 – Nuovi siti della Rete Natura 2000 di cui alla DGR 1562/2024

L'area in oggetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di aree della Rete Natura 2000 (Figura 29); i siti più vicini (IT4040014, IT4050025) si trovano a più di 9 km di distanza, tale da escludere potenziali interferenze e necessità di Valutazione di Incidenza.

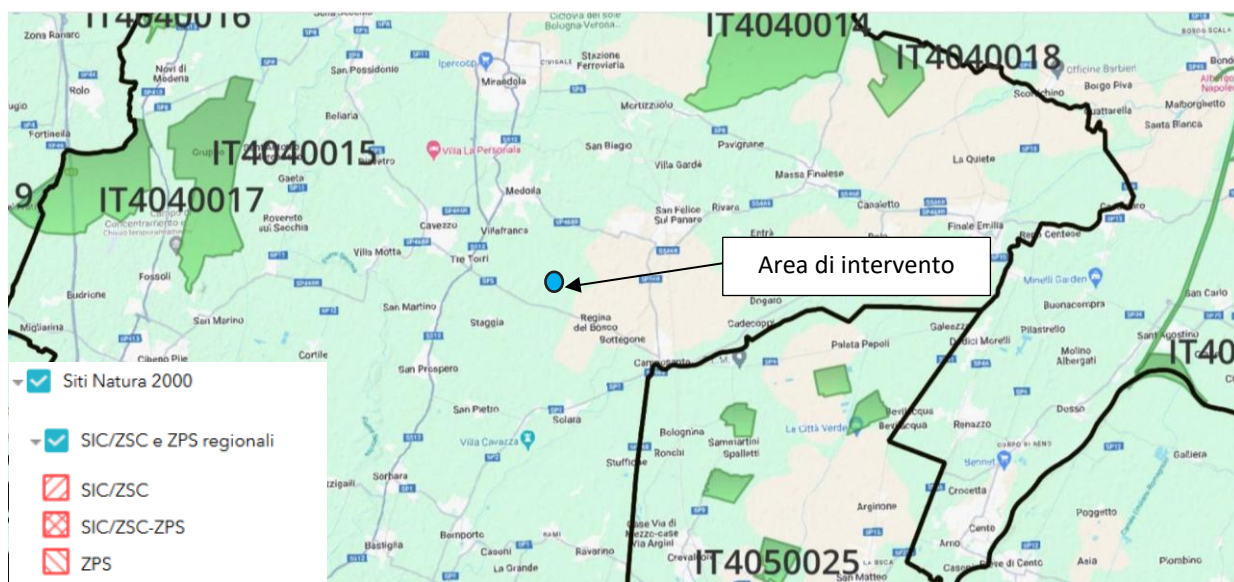


Figura 29 - Siti della Rete Natura 2000 nel territorio di interesse [fonte: Geoportale della Regione Emilia-Romagna]

4.1.2 AREE PROTETTE: PARCHI E RISERVE

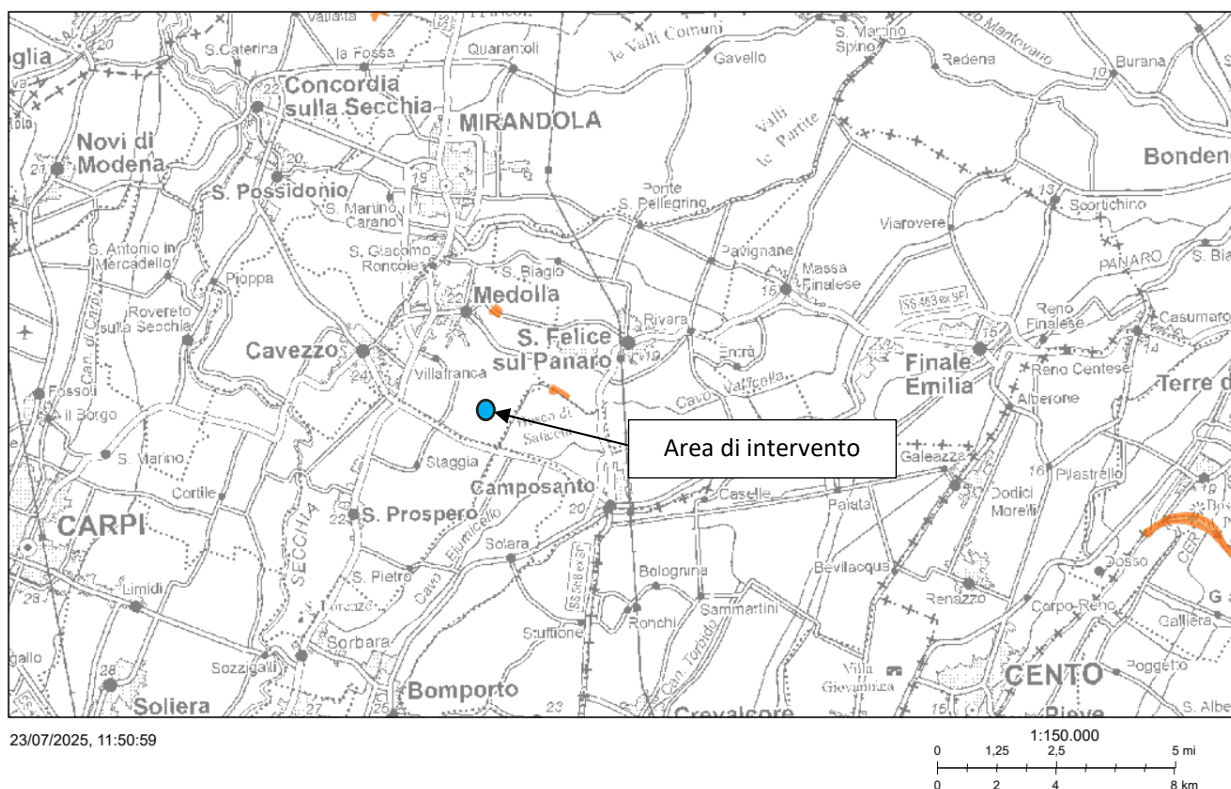
In Emilia-Romagna l'istituzione delle aree protette è cominciata nei primi anni '80 con la nascita del primo parco nel 1982 e della prima riserva naturale un anno dopo.

Le aree protette oggi istituite in Emilia-Romagna comprendono, oltre alle aree della Rete Natura 2000 di cui al paragrafo precedente:

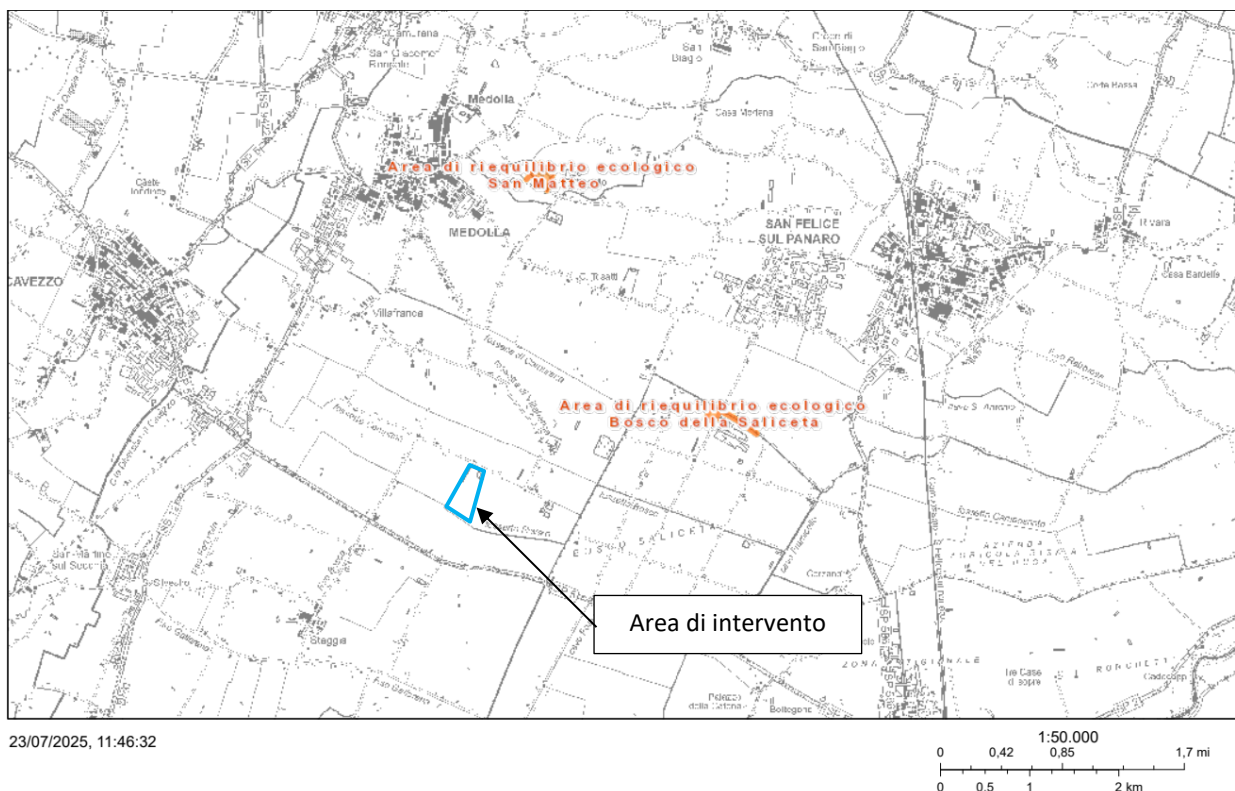
- 2 parchi nazionali condivisi con la Toscana;
- 1 parco interregionale per due terzi marchigiano;
- 14 parchi regionali;
- 15 riserve regionali.

A queste aree si aggiungono 6 paesaggi naturali e seminaturali protetti e 35 aree di riequilibrio ecologico. Queste aree, di dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro, rappresentano complessivamente un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio naturale; insieme ai siti della Rete Natura 2000 di cui al precedente paragrafo tutelano una superficie pari al 16,2% del territorio regionale.

In Figura 30 sono riportati due stralci della cartografia delle aree naturali protette estratte dal Geoportale regionale⁴ per l'area di interesse, la prima a scala maggiore e la seconda di maggiore dettaglio, e si può osservare che l'area protetta più vicina (Area di riequilibrio ecologico bosco della Saliceta) si trova a circa 2,6 km dall'area di intervento, distanza tale da escludere che possano verificarsi interferenze con il sito.



⁴ https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/parchi_01HTM5/index.html



- ▼ ☒ Aree protette
 - ▼ ☒ Parchi e Riserve - limiti
 - ☐ Parco nazionale
 - ☐ Parco interregionale
 - ☐ Parco regionale
 - ☐ Riserva regionale
 - ☐ Riserva statale
 - ▼ ☒ Paesaggi protetti
 - ▼ ☒ Aree riequilibrio ecologico

Figura 30 - Aree naturali protette del territorio di interesse [fonte: Geoportale della Regione Emilia-Romagna]

4.2 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Il provvedimento ha determinato una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere i beni culturali e paesaggistici nazionali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

Dalla consultazione della cartografia GIS della Regione Emilia-Romagna relativa al patrimonio culturale⁵ comprendente i vincoli paesaggistici, di cui si riporta un estratto in Figura 31, emerge che l'area di progetto non interessa beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'art. 136 e 142 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e beni archeologici e non risulta pertanto necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

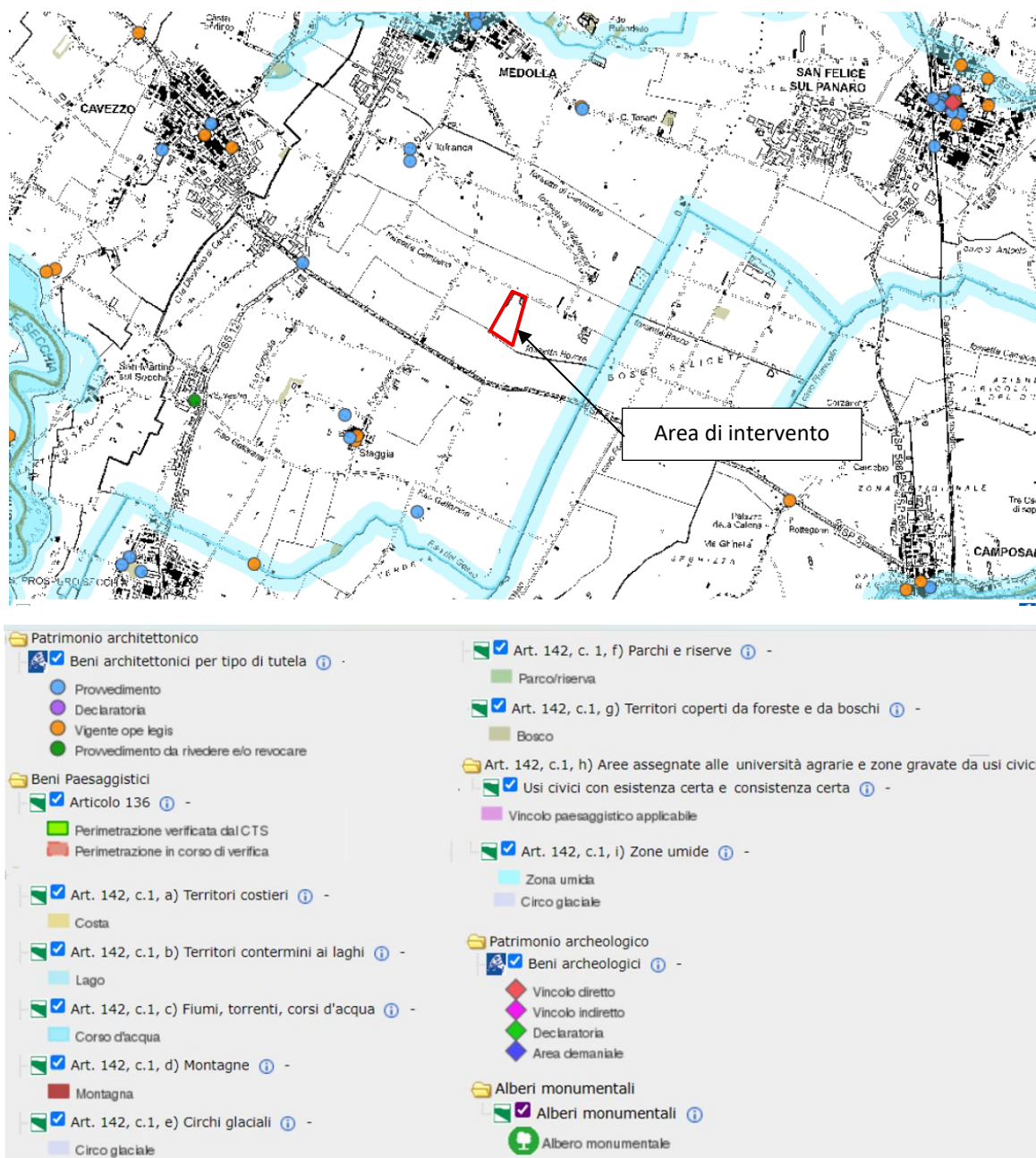


Figura 31 – Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna [fonte: Regione Emilia-Romagna, cartografia interattiva]

⁵ <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>

4.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico è stato istituito con Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923. La finalità prima è quella di sottoporre a tutela quelle zone che per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono con danno pubblico perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

La sua disciplina è stata in seguito rivista e modificata dalla L. R. n.47 del 7 dicembre 1978, adeguandola alle necessità attuali. Scopo principale del vincolo idrogeologico è quindi quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela del territorio e degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

Nel territorio provinciale di Modena sono soggetti a vincolo idrogeologico porzioni di territorio delle aree collinari e montane, mentre il territorio di pianura (che include il comune di Medolla) non ne è interessato.